

47.  
4

P E R

o Sig. Duca di Monteleone

C O L

g. Marchese di Casalnuovo.

*Nel S. R. C.*

*Marchese Domenico Avena Com.*



*In P. de Martino  
Drappo no. Fact. Bayle*





UN Filosofo antico passeggiando una volta per Atene, da alcuni de' suoi Discepoli accompagnato, vide in uno de' portici di quella Città due disputanti, uno de' quali estolleva stranamente la voce. Il Filosofo non era in sito da poter comprendere con distinzione il coloro discorso, ma congetturò, che colui, il quale era più

dell'altro vociferante, aveva torto, e disselo a' suoi Discepoli, i quali meravigliati della predizione del Maestro loro, vollero assicurarsene appressandosi frettolosamente al luogo della disputa; la quale da essi compresa, rimasero stupefatti della dottrina, e prescienza del Maestro loro. Non dovevano però essi far delle meraviglie, perchè quel Filosofo era versato e nel Liceo, e nel Foro, ed in cotesti luoghi avea per isperienza imparato, che le strida, le vociferazioni, gli urli, e gli schiamazzi sono uno sforzo inutile di chi diffalta di buone ragioni per sostenere la contesa, o la causa; che imprende a difendere.

Or quello, che il Filosofo avea osservato nel Foro di Atene potette osservarlo ancora chiunque nel dì

11. di Aprile del discorrente anno trovossi ad udire l'aringa del dotto Avvocato del Marchese di Casalnuovo in risposta dell'aringa antecedente, che nel dì 7. del mese stesso io recitai per lo Sig. Duca di Monteleone. Egli, cui toccò di perorare dopo un placido discorso mio, non brigandosi affatto del merito della causa principale, di cui io feci lungo sermone, non solo estolse continuatamente la voce, per ribattere solamente una delle due eccezioni, che io gli opposi, ma con arte sicuramente non lodevole, convertì in senso maligno ciò, ch'era stato da me detto, per eccitare così negli animi degli ottimi Giudici nostri, sdegno, ed invidia, e compassione. Politica, non solo vigliacca, ed infelice, ma vituperosa ancora, laddove a sinistro significato si trasportano i detti altrui, come se l'Avversario mio. Imperciocchè ragionando io non di altro, che della causa, credetti poter usare una modestissima metafora, non da me la prima volta, ma da' Maestri valenti in Rettorica frequentemente adoprata, con affomigliare la contesa di que' due nobilissimi Cavalieri, che noi difendiamo ad una guerra, ed immaginare conseguentemente, che se il Marchese di Casalnuovo nella guerra appunto, *che aveva intimata al Duca di Monteleone credeva d'impugnare una spada tagliente, ed acuta, ella perdeva il taglio, e la punta rimpetto allo scudo dell'eccezione della lite finita, e della restituzione di ciò, che avea ricevuto*, che da me gli veniva opposta, per effetto di una transazione, che tra i loro Antenati era stata nell'anno 1624. stipulata, ed appresso aggiunti: *che la spada, la quale il Signor Marchese impugnava non era, nè tagliente, nè acuta, perchè era egli dalla successione del majorasco del I. Du-*

ca

*L'autore fa qui il  
rattacco di se stesso,  
ioè che congue-  
ia eloquentissima  
tosa, nondimeno  
parlando è un  
poco freddo anzichè  
no: nè ha i giusti,  
non ha chiara giunta,  
sempre un suono  
di voce, ed inclina  
al cantichiaro.  
Vedi nella pag. 24.  
il caratter del suo  
avversario, cioè  
c. in Brut. c. 2.  
Acum oratorem,  
in certis, et agendum,  
et canonicis, omni-  
bus hominibus, foris  
stragitur de se.*

*ca di Monteleone (ch' era la nostra contesa) evidentemente escluso.*

Questa a parer mio, modestissima metafora, fu dall'Avversario mio cotanto stranamente contorta, che indicando egli di aver compreso, che quella spada, la quale io avea posta nella mano del Marchese stasse in quella del Duca di Monteleone, mi ricordò con delle grida da fare spiritare, che innanzi al Magistrato Supremo del S. R. C., e molto più al cospetto del nostro graziosissimo Re, e Signore, a niente vale la spada, e qualunque altra terribile armatura; quasi avesse voluto dire, che il Duca di Monteleone non dovea far paura, non ostante che alto, e potente Signore egli sia. Io vo' credere, che le cagionevolezza del mio Avversario non gli avessero lasciato comprendere le parole, per altro chiarissime, che io adoprai, e che in questa scritta ho perciò ripetite: che se egli avessele comprese, ciò ch' egli disse, sarebbe sicuramente stato *nigra loliginis succus, arugo mera*, e ne dovrebbe essere dal S. R. C., il quale delle cose da me dette, *est testis auritus* acutamente ripreso. Ma non ho io questo perverso desiderio: mi basta di aver osservato, che queste arti non si mettono in opra da chi può aver fidanza nella ragione. Venghiamo intanto alla causa.

## N A R R A Z I O N E.

**L**A causa tra il Sig. Marchese di Casalnuovo D. Cesare Ettore Pignatelli, ed il Sig. Duca di Monteleone D. Ettore Maria Pignatelli Cortes Aragona, che io incomincio a narrare, si agita dal mentovato Sig. Marchese attore in una maniera tutta nuova: Conciossia-

fiachè primamente egli vuole , ed impugna tutto insieme l'efecuzione di un' iftrumento di tranfazione , che Ettore di Turitto , e Luigi Pignatelli figliuolo di lui ascendenti di effo Signor Marchefe ftipularono nel 1624. con D. Girolama , e D. Fabrizio Pignatelli ascendenti del Sig. Duca di Monteleone fùlla fpettanza del majorafco iftituito da Ettore Pignatelli prima Conte , e poi Duca di Monteleone ; da che impugnando l'efecuzione di quell' iftrumento , ricufa di reftituire ciò , che per effetto dell' iftrumento fteffo ha in fua mano , e fta tutt' ora poffedendo , immaginando , che poffa altamente maledire quel contratto , che impugna , e godere del benefizio , che non altrimenti , che da quel contratto gli è pervenuto . Apprefo presume , ch'eftinta la linea mafcolina di Ettore I. di Monteleone nel 1622. era invitato alla fucceffione del majorafco da effo Duca I. di Monteleone iftituito Ettore di Turitto ascendente fuo in efclufione del Principe di Cerchiara Fabrizio Pignatelli , e di un altro Fabrizio Pignatelli figliuol di Troilo il quale per proffimità di grado tutt' i pretenfori indifficoltabilmente vinceva ; E per fofterne queffo fuo affunto , crederà forse chiunque di queffa caufa abbia udito ragionare , che il Signor Marchefe di Cafalnuovo fia in giudizio venuto con due pruove di fatto fufficientemente corredato , cioè , che abbia prodotto in una forma legittima il majorafco di Ettore I. di Monteleone , di cui fi tratta , e che dimoftri di effere ftato Ettore di Turitto , da cui egli difcende l'agnato proffimiere ad Ettore III. ultimo mafchio difcendente da Ettore I. Iftitutore del majorafco medefimo . Ma nè l'una , nè l'altra cofa ha egli fatta , quantunque volte

te per dimostrazione dell' esistenza del majorasco ha messa negli atti una carta stampata intitolata: *Copia Privilegii, & majoratus Ill. Ducis Montisleonis ex processu D. Hectoris Pignatelli de Turitto*, senza che questa carta abbia firma, od autentica di Notajo, di Mastrodatti, di Scrivano, Archivario, Cancelliere, od altro Ministro di Tribunale, e per pruova della sua maggiore prossimità coll' ultimo maschio discendente dall' Istitutore del majorasco, ha prodotta una copia di albero, che dicesi presentata dal Procuratore del Duca di Monteleone nel 1614. albero, il quale, siccome dimostra, che Ettore di Turitto, da cui effo Sig. Marchese di Casalnuovo discende, era congiunto in grado XI. ad Ettore III. di Monteleone, così del pari dimostra, che nello stesso grado era a costui congiunto il Principe di Noja Fabrizio Pignatelli, e che tutti e due erano preceduti da Fabrizio Pignatelli figliuol di Troilo congiunto ad Ettore di Monteleone in decimo grado, al quale poi era in settimo grado congiunto il Principe suddetto di Noja.

Non è dunque maniera tutta nuova questa di agitar le cause? Volere la spettanza di un majorasco, il quale non si esibisce, e volerlo a titolo di prossimiorità nell' atto, che si presenta un albero, che lo dimostra dall' ultimo possessore degli altri concorrenti più remoto è una presunzione intolleranda, che altri chiamerebbe non so come. Ma il destino di alcune cause è sì fattamente sgraziato, che bisogna seguire l'attore, ove voglia egli condurre il reo convenuto; e questi deve pur farlo, per non dimostrare, che diffidi di sua ragione, e costituisca il merito di essa unicamente nella formalità del giudizio, o nella mancanza della pruova. Io adunque  
pro-

protestandomi non una, ma mille volte, che i difetti indicati fanno crollare da' suoi fondamenti l'azione del Sig. Marchese di Casalnuovo, e che io non intendo puntellare questo cadente edificio, col consentire, che il giudizio si spedisca, non ostante che manchi la scrittura legittima del majorasco, di cui si contende, e non ostante, che a colpo d'occhio le scritture da esso Sig. Marchese di Casalnuovo prodotte lo escludano, mi darò la pena di narrar la causa com'ella dalle scritture, ancorchè invalide negli atti esibite si può, e si dee costituire, ed appresso darò opera di dimostrare, che il Sig. Marchese di Casalnuovo non ha che sperare dal giudizio, che contra il Duca di Monteleone ha intentato per una molteplicità di ragioni, che da me saranno partitamente divise.

**E**gli è dunque da sapersi, che Ettore Pignatelli figliuol di Carlo fu un Cavaliere di così gentili maniere, e di cotanta rara prudenza civile ornato, che meritossi tutte le grazie del Re Ferrante il Vecchio, di tutta l'infelice sua discendenza, del Re Ferrante il Cattolico, e dell'Invittissimo Imperator Carlo V. da' quali tutti fu a gara ricolmo di onori, e di ricchezze, colle quali ricondusse nell'Illustre sua Famiglia quello splendore, da cui fin dal tempo del magnanimo Alfonso era ella per capriccio di quella, che diceasi Fortuna, miserabilmente decaduta: e quindi desiderando egli di conservare nella sua posterità quella nobiltà, che da' suoi maggiori aveva ereditata, e che da lui poi era stata grandemente accresciuta, e considerando, che il mezzo più proprio per ciò ottenere era quello di procurare, che le facoltà, le quali a' suoi eredi tra-

man-

## [ IX ]

mandava restassero tutte unite nella persona di colui, il quale farebbe stato tra essi il primogenito, pensò di unire tutti gli effetti suoi di qualunque specie, e natura, feudali, e burgenfatici, ch' essi si fossero, e farne un sol sistema, e questo trasmetterlo con vincolo di majorasco, e primogenitura a tutti i discendenti suoi.

Per conseguire questo così lodevole fine dicesi, che a 7. di Dicembre del 1526. l' Imperator Carlo V. stando nella Città di Granata avesse a lui concesso un singolar privilegio, col quale enunciando prima tutte le facultà di esso Ettore, ed i beni feudali, e burgenfatici di lui, gli avesse permesso di unirli *in unum corpus univum & individuum*, e che in questi beni avesse stabilito il seguente ordine di successione = *Primo loco filius vester masculus, & primogenitus, aut ex eodem filio nepos vester masculus primogenitus, aut secundogenitus, aut tertio genitus, aut alius ex eodem vestro filio nepos prout vobis placuerit, & melius visum fuerit, succedat, & successive omnes masculi legitimi, & naturales de domo, & familia vestra de Pignatellis ut supra dictum est, prærogativa gradus, & primogenitura in infinitum admittantur; etiam si sint in gradu alias per Regni Constitutiones, & jus comune non successibiles morienti, de cujus successione tractabitur, cum moderamine tamen infrascripto pro Fiscì nostri cautela, & si quis fuerit superstes patri defuncto ante mortem ejus de cujus successione tractabitur, ipse alii predicto, postea morienti succedat, & representet gradum, & personam patris defuncti.*

*Quinimo deficiente ipsa linea vestra descendantium a vobis masculorum in infinitum, optatis alios quoscunque remotos,*

B

tos,

ros, & alias non successibiles de domo, & familia vestra de Pignatellis ad successionem eandem admitti hoc modo, & ordine videlicet.

Quod quando, & quibuscunque vicibus aliquem eorumdem descendendum a vobis per rectam lineam, vel in eorum omnium defectu aliquem aliorum de dicta domo vestra, & familia de Pignatellis, qui ut infra dicitur successerit in Comitatus, & bonis predictis decedere consigerit absque filiis, seu filio masculis, aut descendentes, vel descendente, vel aliis masculis successibilibus, seu successibili in Comitatus, & bonis ipsis, & fuerint eidem mortuo superstitibus filia, & filia femina, aut nepres, sive nepris, aut alia femina successibilis, taliter quod propter existentiam ejusdem, seu eorumdem Fiscus noster, seu Curia nostra in eisdem bonis feudalibus succedere, seu ea habere non possit, eo casu masculi de domo, & familia vestra de Pignatellis quantumcumque remoti, & non successibiles, sive sint ex descendentes a vobis, seu de aliis collateralibus legitimi, & naturales legitime descendentes, servata inter eos gradus, & etatis prerogativa succedant in predictis Comitatus, Baronis, Terris, Castris, Feudis, Juribus, Domibus, & aliis bonis allodialibus, ac dictis femina, seu feminabus preferantur, illa, seu illis a successione eorumdem Comitatus, & bonorum omnium supradictorum, tam feudalium, quam allodialium exclusa, seu exclusis, & cum representatione gradus, & personae premorientis, ut supradictum est in successione lineae vestrae directae fol. 56. & 57.

Questo privilegio adunque abilità il Conte Ettore Pignatelli ad unire in un sol sistema i diversi effetti suoi, e stabilire nella successione di essi un' ordine diverso da quello, che le leggi del Regno aveano indotto,

ma

ma non fu questa la disposizione del Conte Ettore, egli indugiò a farla cinque anni, dappoichè fu decorato del titolo di Duca di Monteleone, e fecela propriamente nel dì 19. di Ottobre del 1531. con pubblico istrumento stipulato in Palermo, col quale spiegossi primamente nella seguente guisa = *Cum commune votum Parentum sit posteros suos proprii nominis agnationis, & familia in perpetuum honorem longius ampliare, & cum nec magis diutius, quam per genus masculinum successorum dignitas propagari, & conservari possit, praesertim, si per unum tantum plura bona dominantur, Illustrissimus Dominus D. Hector Pignatellus Dux Montisleonis Vicerex, & Capitaneus Generalis armorum hujus Regni Siciliae ultra Forum praedicta considerans obrinuerit a Caesarea, & Catholica Majestate Imperatoris Domini nostri Regis Caroli feliciter Regnantis gratulamentum, & licentiam uniendi, aggregandi, & in unum corpus individuum reducendi ejus Comitatum Montisleonis, & Burrelli, Baronias, Castra, Feuda, jura, & quaecumque alia bona sua sibi placita, & melius bene visa, illaque vinculandi, restringendi, gravandi, & submittendi vinculis, legibus, ordinationibus, & restitutionibus sibi melius placitis, & bene visis, eisdemque Civitatibus, Baronis, Terris, Feudis, juribus, & bonis uniendis novam naturam, substantiam, & qualitatem dandi, tribuendi, cum ampla facultate, ET POTESTATE VARIANDI, ADDENDI, ET DIMINUENDI dictam unionem semel, bis, & pluries, pro ut elegerit, tam inter vivos, quam in ultima voluntate in una, vel pluribus vicibus cum potestate, & ampla facultate unionem istam postquam facta fuerit, in toto, vel in parte aliqua revocare, & res ipsas unitas, & corpora ab unionem ipsa separare toties, quoties*

*eidem Illustrissimo Domino placuerit, prout hæc omnia, & alia latius, diffusius continentur, & apparent virtute, & auctoritate dicti privilegii. Datum in Civitate Granatæ die 7. mensis Decembris IX. indictione a Nativitate Domini millesimo quingentesimo vigesimo sexto fol. 60.*

Dopo di ciò andò numerando i feudi, e gli effetti, che possedea, e ciò fatto stabilì il seguente ordine di successione.

*Primo loco Illustris Dominus D. Hector Pignatellus Comes Burrelli ejus nepos dilectissimus filius primogenitus legitimus, & naturalis qu. Ill. Domini D. Camilli Pignarelli Comitis Burrelli filii primogeniti, & naturalis ipsius Illustrissimi Domini, & qu. Illustrissimæ Domine Hippolitæ de Gesualdo olim Comitissæ Montisleonis ejus consortis, & Ill. D. Julię Carasæ Comitissæ Burrelli consortis dicti qu. Ill. Domini D. Hectoris filii masculi legitimi, & naturales, nepotes, & pronepotes, & alii descendentes ex eo masculi per directam lineam usque in perpetuum, servata prærogativa gradus, & primogenituræ, & deficientibus forte, quod absit, dicto Ill. Domino D. Hectore Comiti Burrelli, & omnibus descendentibus suis masculis per directam lineam legitimis, & naturalibus legitime descendentibus, adeo quod nullus masculus ex ejus linea descendente superstes legitimus, & naturalis, qui supra succedere posset in dictis Ducatu, Comitatu, & bonis ut supra unitis, & aggregatis, tunc, & eo casu ex quo Ill. D. Fabritius Pignatellus Bajulus S. Eufemiæ, nepos ipsius Illustrissimi Domini filius secundogenitus dictorum Illustrissimorum Dominorum D. Camilli, & D. Julię, & frater utrinque conjunctus dicti Ill. Domini D. Hectoris Comitis Burrelli ad præsens*  
in.

*invenitur habere ordinem S. Joannis Hierosolymitani militiae.*

Ideo dictus Illustrissimus Dominus Dux voluit, disposuit, & mandavit, quod in dicto casu Ducatu, Comitatu, & bonis unitis & aggregatis ut supra, succedat, & succedere debeat Ill. D. Hieronymus Pignatellus ejus nepos charissimus filius tertio-genitus dictorum Illustrissimorum D. Camilli, & D. Juliae, & frater utrinque conjunctus ipsius Ill. D. Hectoris, filii masculi legitimi, & naturales nepotes, & pronepotes, & omnes alii ejus descendentes in perpetuum legitimi, & naturales masculi per directam lineam legitime descendentes, servata prerogativa gradus, & primogeniturae sub omnibus legibus, vinculis, & dispositionibus infrascriptis, & sic successive omnes masculi legitimi, & naturales de domo, & familia sua de Pignatellis, servata prerogativa gradus, & primogeniturae in perpetuum in dictis Ducatu, Comitatu, & bonis superius unitis, & aggregatis succedant, & admittantur etiam si sint in gradu, alias per constitutiones dicti Regni Neapolis, & jus commune non successibiles ultimo morienti, prout inferius declarabitur, & ut tollatur difficultas illa, quae ut plurimum oriri solet, scilicet quis praeferatur, an filius primogeniti praemortui vivente avo, an vero patruus, vult, & declarat dictus Illustrissimus Dominus, quod in casu hujusmodi dubii forte advenientis, semper, & omni futuro tempore filius primogeniti praemortui succedat, & representet gradum, & personam sui patris defuncti, & praeferatur patruo suo, & subintret in locum, gradum, prerogativam sui patris, vel avi praemorientis, quod habet locum, tam in successione descendantium, quam collateralium in dictis Ducatu, Comitatu, & aliis bonis praedictis unitis, &

Et aggregatis quomodocumque, Et quotiescumque casus evenerit; quinimo deficiente sorte, quod absit, linea masculorum descendentiura ab eodem Illustrissimo Domino in perpetuum, alii quicumque remoti, Et alias non successibiles de domo, Et familia ipsius Illustrissimi Domini de Pignatellis legitimi, Et naturales ad dictam successionem admittantur juxta possibilitatem, Et facultatem ipsi Illustrissimo Domino concessam iuxta supradicti privilegii, hoc modo videlicet.

Quod quando, Et quibuscumque vicibus aliquem eorundem descendentiura ex eodem Illustrissimo Domino per rectam lineam, vel in eorum omnium defectu, aliquem eorum de dicta domo, Et familia sua de Pignatellis, qui ut infra dicitur, successerit in dictis Ducatu, Comitatu, Et bonis superius unitis, Et aggregatis, decedere contigerit absque filiis, seu filio masculis, seu descendentiura, vel aliis masculis successibilibus, seu successibili in Ducatu, Comitatu, Et bonis ipsius aggregatis, Et unitis, Et fuerint eidem mortuo, seu ultimo morienti superstites filia, vel filia femina, aut neptes, sive neptis, aut alia femina successibilis, taliter quod per existentiam ejusdem, seu earundem Status praedictus, Et bona feudalia non aperiantur, nec devolvantur Fisco dicti Regni Neapolitani, masculi de domo, Et familia ipsius Illustrissimi Domini de Pignatellis quantumcumque remoti, Et alias non successibiles, sive sint ex descendentiura ab eodem Illustrissimo Domino, sive ab aliis collateralibus, Et transversalibus legitimi, Et naturales, legitime descendentes, servata gradus, Et aetatis praerogativa, cum representatione gradus, Et personae praemorientis, tamquam particulares successores in perpetuum, modo quo supra, succedant, Et succedere debeant in dictis Ducatu, Comitatu,

Ba-

Baroniis, Terris, Castris, feudis, juribus, granis quatuor, domibus, & aliis bonis allodialibus, & burgenfaticis unitis, & aggregatis, ac dictis fœminis, seu fœminabus præferantur, illa, seu illis a successione eorundem Ducatus, Comitatus, & bonorum omnium unitorum, & aggregatorum exclusa, seu exclusis, ac si essent penitus extranea, cum representatione gradus, & personæ præmorientis, ut supra dictum est, in successione dictæ lineæ directæ ipsius Illustrissimi Domini, juxta formam supra dicti privilegii unionis, & aggregationis.

Ita tamen quod dicti masculi, seu masculus, siue descendentes dictas fœminam, seu fœminas a Ducatu, Comitatu, & bonis prædictis, sic exclusas super fructibus bonorum feudaliū, ut infra dicetur masculi ipsi, qui suis vicibus succedent dotare, & dotis de paragio præstare, & solvere teneantur.

Filia vero fœminæ, neptes, & aliæ fœminæ, tam descendentes ab ipso Ill. Domino, quam etiam transversales, non solum concurrentes in eodem gradu successibili, cum masculis descendentibus, aut transversalibus, sed etiam proximiores in gradibus, seu gradu ultimo morienti, quo tempore delatæ successonis forte reperirentur, & successibiles essent, a successione dictorum Ducatus, Comitatus, & aliorum bonorum superius unitorum, & aggregatorum penitus repellantur, prout Illustrissimus Dominus præsentium serie eas repellit, & penitus excludit, præterquam in defectu omnium, & singulorum masculorum legitimorum, & naturalium descendentiū, & transversalium in gradu etiam alias non successibili de domo, familia, & agnatione de Pignatellis, prout supra dictum est, & infra dicetur, & erit expressum, ita tamen, quod dictis fœminabus constituantur, & taxentur dotes de paragio

*ratio super omnibus bonis predictis unitis, & aggregatis ut supra secundum constitutiones, capitula, & jura dicti Regni Neapolis fol. 61. & 62.*

**E**. finalmente prescisse ciò, che siegue = *Et si forte aliquando non reperietur aliquis masculus quantumcumque remotus de domo, & familia de Pignatellis legitimus, & naturalis, qui ut supra succedere possit, & supersent femina, vel filii descendentes ex feminabus descendentes ab ipso Ill. Domino, vel transversales in gradu successibili secundum jura, & constitutiones Regni.... Eo casu femina predicta, & eorum filii, & successores habiles ad succedendum secundum dicti Regni constitutiones... succedant, & admittantur ad successionem... servata prerogativa gradus, sexus, & primogeniturae, cum hoc quod filii dictarum faeminarum in quolibet casuum supranarratorum succedere debeant eo modo, & forma, quibus superius expressum est.*

*Ita tamen quod tam femina, quam filius masculus, seu femina ab eadem femina descendentes, & alii, qui in dictis Ducatu &c. succedant in perpetuum, servata prerogativa sexus, & primogeniturae, & maritus ejus, cui ipsa femina nupserit, aut post hanc successionem nuber, eo tunc statim, & incontinenti debeant continuare, & retinere cognomen, & arma familiae domus ipsius Ill. Domini de Pignatellis, & ita se tam verbo, quam scriptis cognominari debeant simpliciter, & absolute absque ulla mixtura cognominis proprii, vel alterius agnationis, & familiae, armorum, & insignium parentum suorum, & familiae suae, & alterius; sed solum remaneant, & retineant cognomen, & arma, atque insignia ipsius Ill. Domini, scilicet de Pignatellis: perinde ac si ab ipso Ill. Domino masculi descendentes de sua familia, & agnatione*

*zione essent, & sic servari debeat per descendentes alios, tam masculos, quam faeminas, & successores eorum in Ducatu, Comitatu, & bonis supra unitis, & in unum corpus individuum reductis in perpetuum dicto fol.62. at.*

Su questo istromento impetrò il Duca Ettore un secondo assenso spedito a' 30. di Agosto del 1533. colla data di Montison, che, come l' antecedente, non fu mai, durante la vita di effo Ettore I. presentato a' Tribunali del nostro Regno, da essi non esecutoriato, nè altrimenti registrato.

Morì Ettore I. nell' anno 1536., ed a' beni di lui succedette Ettore II. suo nipote, figlio di Camillo premorto, il quale Ettore II. dicefi, che nel 1554. avesse ottenuto un secondo privilegio sul majorasco di Ettore primo, affinchè quel primo assenso si fosse registrato colla clausola, *lapsu temporis non obstante*, salva solamente la ragione acquistata da coloro, i quali nel tempo intermezzo avessero su le robe di Ettore I. contrattato. *fol. 65. & 66.* Da Ettore II. pervenne l' eredità di Ettore I. a Camillo suo figliuolo, e da questo all' altro suo figliuolo Ettore III. cui premorì un' altro Camillo figlio suo, lasciandogli superstiti solamente due femmine, una chiamata Anna, e Girolama l' altra appellata.

Or Ettore III. credeva di esser succeduto a' beni tutti da Ettore I. acquistati, coll' obbligo di restituirgli agli ultimi chiamati per effetto del majorasco su di essi da colui istituito, non sospicando, che il majorasco anzidetto fosse rimasto inutile per difetto di registrazione dell' assenso dal I. Ettore ottenuto, e per non essere stato sufficiente quello, ch' Ettore II. avea nel 1554. nuovamente impetrato; E

C quindi

quindi credendo da un lato, ch' e' non aveva facoltà di disporre, e rincrescendogli dall' altro di vedere escluse le sue figliuole, giacchè l' unico suo figliuol maschio Camillo, *turbato naturæ ordine* era nel Mondo di là ito, e trapassato, incominciò a pensare al modo, onde senza opporsi alla volontà dell' Istitutore del majorasco, avesse potuto trasmetterlo, o alle due, o ad una delle sue figliuole. Pensò perciò, che avendo Ettore primo voluto erigere un fedecommesso agnazio familiare, ed avendo escluse le femmine da lui discendenti in grazia de' maschi del suo casato, e famiglia, e non avendo unque mai preveduto il caso, che restringendosi la posterità ad una, o a più femmine, le quali si congiungevano con un maschio della famiglia, pensò, dico, che avrebbe egli incontrato l' oggetto dall' Istitutore contemplato, se avesse ammogliata una sua figliuola con un individuo maschio della famiglia Pignatelli, ancorchè questi non fosse stato il più prossimo a lui, ch'era l'ultimo della discendenza mascolina di Ettore I. E quindi, per non lasciar questo articolo alle dispute interminabili del Foro dopo sua morte, supplicò il Re Filippo III., allora Sovrano di questo Regno, perchè essendo così per giustizia disposto, dispensasse alla legge del majorasco, e gli permettesse di poter far succedere una sua figliuola, che ad un maschio di cognome *Pignatelli* avrebbe congiunta in matrimonio.

Il Re Filippo III. richiese su questa domanda il parere del nostro S. R. C. Napoletano, il quale intesi gli agnati, che credeansi più prossimi ad esso Ettore III., rappresentò, che non avendo l' Istitutore del majorasco preveduto il caso del matrimonio di una femmina di-

discendente da lui con un Cavaliere della famiglia, e non essendovi maschi discendenti da esso Istitutore del majorasco, ben potea la femmina agnata rendersi capace della successione, quantunque volte con un maschio della famiglia si fosse ammogliata, perchè ritenendo questo maschio la qualità di agnato, avrebbe mutuata dalla moglie la prossimità del grado nell'istrumento del majorasco inculcata.

Questo avviso del nostro S. R. C. fu rimesso all' esame del Supremo Consiglio d' Italia residente in Madrid, il quale, se pur è vero ciò, che dal Marchese di Casalmuovo si dice, opinò, che S. M. non dovea dispensare alla legge del majorasco, vieppiù perchè non si sapea, se nella morte di Ettore III. vi fosse stato bisogno di dispensa, potendo avvenire, che in quel tempo non si fossero trovate esistenti femmine, le quali dassero luogo alla dispensa, o che una femmina si trovasse ammogliata col Cavaliere più prossimo, ma che accadendo il caso, doveva esaminarsi in termini di giustizia la capacità della femmina maritata *in familia*, secondochè aveva il S. C. Napoletano opinato *fol. 66. & 67.*, alle quali due consulte non avendo mai più Filippo III. risposto, rimase l'affare indeciso (a).

C 2

In-

---

(a) Non è vero ciò che disse l' Avvocato di Casalmuovo, cioè, che Filippo III. si fosse uniformato al parere negativo del Consiglio d' Italia, e non già all' affermativo del S. R. C. Napoletano, perchè, lasciando stare, che il Consiglio d' Italia opinava, che l' articolo della femmina maritata in famiglia si decidesse in termini di giustizia, e non per modo di dispensa, che allora sembrava intempestiva, il Re non rispose mai alla consulta del Consiglio d' Italia, come ci attesta il Reggente Tappia, il quale risedeva allora in quel Senato. *Hac petitio* (dice Tappia *decif. 20.*, parlando appunto del caso nostro) *fuit transmissa ad Proregem Neapolis, ut*  
*ex.*

Intanto però Ettore III. tediato di aspettare la risulta delle due consulte, ammogliò Girolama sua figlia secondogenita con Fabrizio Pignatelli figliuol di Giulio Marchese di Cerchiara, e nipote di Fabrizio Principe di Noja, il quale trovavasi a lui congiunto in XI. grado, come innanzi abbiamo detto, e nel 1621. donò alla stessa Girolama sua figliuola tutti gli effetti suoi, compresi quelli del majorasco di Ettore I., come colei, la quale essendosi maritata con un individuo della famiglia, erasi resa capace del godimento del majorasco suddetto, ed aggiunse nella sua donazione, che quantunque volte non venisse ella riputata capace, li donava ad Ettore Conte di Burrello figliuolo di lei allora già nato, come colui, il quale *erat de domo, & familia de Pignatellis*, e per lato di madre era a lui più prossimo, ed avendo su questo contratto di refusa, e donazione ottenuto l'assenso del Re, immise Girolama sua figlia nel vero possesso de' beni tutti a lei donati (a).

Ma eccovi intanto morte importuna a recidere lo stame della vita di Ettore III. Duca di Monteleone, che accadde nel mese di Agosto dell'anno 1622. Moltissimi furono allora i pretensori de' beni rimasti nell'eredità di lui creduti soggetti al majorasco di Ettore I. Fabrizio Pignatelli figliuol di Troilo nell'esistenza del

---

*exquireret vota DD. Consiliariorum Sacri Neapolitani Consilii, par-  
tibus interesse habentibus auditis, qui literas sue Majestatis execu-  
tioni demandavit, & vota transmisit ad S. M., quibus visis per  
Supremum Italia Senatam, fuit facta consultatio, cui numquam S.  
M. respondit: Interim mortuus est Dux, & partes se concordaverunt:  
In Statu tamen Montisleonis successit filius Marchionis Circharie vir  
ejus filie secundogenitus &c.*

(a) Tutto questo è raccontato nell'Istromento di transazione tra Ettore di Turitto, e Girolama Pignatelli. fol. 96. ad 99.

del majorasco era il più prossimo, come colui, il quale era in X. grado congiunto al defonto Ettore III. Fabrizio Principe di Noja era in grado XI., ed Ettore di Turitto ascendente del Sig. Marchese di Casalnuovo era anche in grado XI. all' istesso Ettore III. congiunto, come dimostra l'albero oggi riprodotto da esso Sig. Marchese di Casalnuovo *fol. 179. ad 182.*, e come altri documenti di quel tempo mettono in chiaro. Ma a tutti costoro si opponeva D. Anna Pignatelli primogenita di Ettore III. maritata con D. Francesco Carafa Duca di Nocera, la quale pretendeva, che il majorasco di Ettore I. non fosse da attendersi, perchè egli non avea curato di esibire, e far registrare l'assenso, e perchè il nuovo assenso ottenuto nel 1554. da Ettore II., senza che avesse egli un nuovo contratto stipulato, non avea potuto risuscitare il contratto di Ettore I. morto già con lui per difetto di registrazione di assenso su del contratto suddetto impetrato.

Tutti costoro, quantunque per diversi oggetti, e con mezzi diversi, si opposero alla Duchessa D. Girolama, e furono da tanto, che ottennero dal Cardinal Zapatta allora Vicerè di questo Regno, che i beni tutti soggetti al majorasco si sequestrassero, come con biglietto di lui, che dicevasi allora *per scriptorium* rimasero sequestrati, ed infraditando ciascuno de' contendenti suddetti dedusse quella ragione, che credeva appartenergli, facendo uso delle pruove di prossimiorità, che nel 1614. in occasione della dispensa chiesta da Ettore III. avevano apparecchiate.

Ma la pretesione di Fabrizio Pignatelli, e di Ettore di Turitto riguardavasi come molto dubbia, anzi come di  
ra-

ragione sfornita, per quanto dalle carte di quel tempo si raccoglie; imperciocchè il sequestro eseguito dal Vicerè *per scriptorium* non fu approvato dal Collateral Consiglio, il quale ordinò, che il S. C. *reducto ad jus, & justitiam* l'ordine del sequestro *super omnibus hinc inde pratensis, & super eo, quis lite pendente manutenendus esset de justitia provideret*, senzachè intanto avesse deturbata la Duchessa Girolama Pignatelli dal possesso, che fin dal dì 11. Maggio 1621. aveva preso de' beni tutti soggetti al majorasco, in virtù degl'istrumenti di donazione, e rifiuta, che nell'anno stesso aveva da suo padre riportati.

Quindi avvenne, che siccome si abbondava allora universalmente nella credenza, che il majorasco non era esistente, e che la competitrice di ragione migliore era D. Anna Pignatelli Duchessa di Nocera primogenita di Ettore III., così nel dì 14. di Novembre del 1623. D. Girolama Pignatelli si concordò con D. Francesco Maria Carafa Conte di Soriano, e di S. Angelo figlio, ed erede di D. Anna suddetta allora già defonta, e facendo con esso il conto dell'intero patrimonio del Duca Ettore III., ritrovarono, che i beni, li quali si diceano soggetti al majorasco di Ettore I. componeano la somma di duc. 726250., che i beni liberi del medesimo tra' quali eravi la Terra di Briatico, importavano altri duc. 235566., li quali uniti alli soprascritti duc. 726250. formavano insieme il vassente di duc. 961816. appurarono appresso i debiti sopra questi due patrimonj esistenti, e li trovarono in duc. 534646., e questi dedotti dal totale di duc. 961816. rimasero netti duc. 427170. E questo fatto, stabilirono, che tutta la roba ereditaria di Ettore III., così  
la

la creduta foggetta, come la libera rimanesse a beneficio della Duchessa D. Girolama, col peso di soddisfare i debiti nell'additata somma di duc. 534646., ed i restanti duc. 427170. si dividessero in due porzioni, una delle quali si assegnasse al Conte di Soriano figlio di D. Anna primogenita, importante ducati 213585., che D. Girolama promise di pagare tra lo spazio di anni sei, avendone però ottenuto il rilascio di duc. 13585., per essersi 'l Conte D. Francesco Carafa contentato per soli duc. 2000.

Eccovi dunque, come i più dotti Uomini del Foro Napoletano, che moltissimi erano circa l'anno 1620., e che in questa cotanto illustre controversia furono consultati, come dalle loro Allegazioni, Configli, e Responsi anche oggi sappiamo, credettero essere dubbiosissima l'esistenza del majorasco di Ettore I. di maniera tale che in mezzo alle opposizioni di Fabrizio Pignatelli figliuol di Troilo, di Ettore Pignatelli di Turitto, e di Fabrizio Principe di Noja, i quali come prossimiori il chiedevano, fecero prevalere la ragione di Anna Pignatelli primogenita del Duca Ettore III., la quale nell'esistenza del majorasco sarebbe stata colei, che nessuna plausibile ragione, tranne quella della dote da soddisfarsi da' frutti, avrebbe potuta rappresentare.

Stabilita così la concordia tra le due figliuole di Ettore III., quel Vicerè, il quale con suo biglietto avea imposto il sequestro su i beni ereditarij di Ettore III., con altro biglietto immantinenti il tolse: ma non perciò Girolama Pignatelli acquistò la quiete desiderata, imperciocchè non ostante, che degli altri tre contendenti il Principe di Noja si fosse arretrato, da che colla transazione colla casa di Nocera vedea stabilita  
nella

nella sua discendenza la successione de' beni ereditarij di Ettore III., continuavano però la loro impresa Fabrizio Pignatelli figliuol di Troilo, ed Ettore Pignatelli di Turitto, e questi con veemenza maggiore dell' altro, non ad altro oggetto, se non per essere ancora essi considerati con un qualche regalo, che le viscere pietose del Vicerè Duca d'Alba avea fatto loro sperare. In fatti l'uno, e l'altro uniti ricorsero al Vicerè suddetto, esponendogli, ch' erasi la Duchessa D. Girolama convenuta col Conte di Soriano, che avea ottenuta la revoca del sequestro, e che nulla più di loro curava, non ostante le speranze date a S. E. di volere anche con loro esser liberale. Restò quel buon Cavaliere maravigliato, che la Duchessa di Monteleone D. Girolama Pignatelli non avesse avuta premura di allontanare questi due pretendenti, e che volesse tuttavia restare esposta, qual fermo bersaglio allo scocco de' dardi loro; E quindi incominciò a pressarla, perchè mostrasse qualche generosità con Ettore di Turitto, Cavaliere non provveduto gran fatto de' beni di fortuna, trasandando Fabrizio figliuol di Troilo, il quale essendo ora mai vecchio, e non pensando a prender moglie, dovea avere per erede l' istessa linea di Cerchiara imparentata già colla Duchessa Girolama Pignatelli; ed ecco l' origine di quella transazione, che il Sig. Marchese di Casalnuovo oggi con tanta furia impugna, e della quale uopo è riassumere la sostanza, ed il tenore (a).

Nel

---

(a) Tutto quello, che accadde con Anna Duchessa di Nocera, come fu posto il sequestro, come fu tolto dopo la transazione col Conte di Soriano figlio di essa D. Anna, e come finalmente accadde

**N**El dì primo di Maggio del 1624. Ettore Pignatelli di Turitto, intervenendo *pro se, ejusque descendensibus masculis legitimis, & naturalibus in infinitum*, e come procuratore di D. Luigi suo figliuolo primogenito, per lo quale promise *de rato*, e D. Fabrizio Pignatelli, e D. Girolama Pignatelli conjugi Duchi di Monteleone con D. Giulio Pignatelli Marchese di Cerchiara, avo del Conte di Borello Ettore Pignatelli figlio primogenito de' suddetti Duchi di Monteleone stipularono publico strumento per gli atti di Notar Troilo Schivelli, col quale asserirono prima la rifiuta, e donazione *inter vivos*, che il Duca Ettore III. di Monteleone avea fatta alla Duchessa D. Girolama.

---

caddè la transazione con Ettore di Turitto, transandato Fabrizio, il quale era di tutt' il più prossimo lo si racconta in una maniera patetica Scipione Teodoro Avvocato di Fabrizio nella sua allegazione 88. *Interim Dux decessit, & statim nequid violenter innovaretur, sequestravit Prorex bona omnia in majoratu comprehensa, & eodem tempore ipsa Hieronyma, & filius primogenita, & Fabritius, & Hector Pignatelli coeperunt ipsorum jura deducere, sed Hieronyma semper affectans se quoquomodo intrudere, ut colligantes justitiam consequi impassibilitaret tria tentavit.*

*Primo instetit tolli sequestrum, sed negotio in Collaterali Consilio plene discussio cognitum fuit, iniquum esse, ut sublata Superioris auctoritate, & impedimento, liceret potentioribus se ipsos intrudere, atque ita ex juris ordine procederetur, remissum fuit negotium ad S. C. in quo de justitia provideatur etiam super eo, an aliquis sit manutenendus in possessione.*

*Secundo iterum totis viribus instetit pro expeditione Regii exequatur ad supradictum assensum super donatione superius recensita, ad hoc ut cum illo titulo se intruderet ad eundem finem, ut colligantes ulterius litigare diffiderent, sed Collaterale Consilium eodem modo voluit nihil innovari, sed expectari exitum cause per S. C. in Collaterali Consilio terminandæ.*

*Tertio denique videns non posse apud Judices. obtinere usa est presentis industria, de qua nunc agimus, nempe secretissime concordandi Ducem*  
Nu.

lama sua figlia, come maritata col Duca Fabrizio dell' istessa famiglia Pignatelli, colla condizione se l' istessa Duchessa D. Girolama, come maritata *in famiglia*, fosse stata capace di succedere ai beni tutti soggetti al fedecommesso di Ettore I. Duca di Monteleone, ed in caso, che non ne fosse stata capace, aveali donati, e rifiutati ad Ettore Pignatelli figlio di essa D. Girolama, ed a tutt' i discendenti maschi primogeniti da lei discendenti *in infinitum fol. 96. ad 98.*, ed appreso afferirono, ch' essa Duchessa D. Girolama avea preso il vero, e reale, e corporale possesso, e la tenuta di tutti i beni nella donazione suddetta compresi *fol. 98.*

---

*Nuceria quoad personam aequae potentem, & jus habentem quoad bona libera, sed nullum penitus jus foventem quo ad majoratum; & illico non minus secreta Proregem adiit, & gratulabunda quasi finitis omnibus litibus obtinuit per scriptorium amoveri sequestrum illud, de quo per totum S. C. in Consilio Collaterali agendum erat: quo impedimento sublato, & cessante Duce Nuceria, certum est reliquos collitigantes vim repellere non valere.*

*Quamobrem Fabricius, & Hector adierunt Proregem Excellentissimum, qui obstupuit, si & ipsi non concordassent, prout Excellentiae suae relatum fuerat, jussit tamen eos aliquantulum sedari. Esse enim suae cura, ipsos etiam aut concordari, aut illis justitiam integre ministrari, sic juxta suam angelicam conditionem in hoc peregit quidvis suae prudentiae visum fuit: & hinc ortum est, ut Hieronyma concordaverit Hectori, QUAMVIS AGNATUM POSTERIOREM, quoniam & ab ipso, & a suis posteris simul diutius posse litibus pulsari, sicut ipse minatur in eodem processu, specificè clamans restitui sequestrum.*

*De Fabricio hoc non times, est enim senex, carens filiis, ejusque successor immediatus est ipsemet Princeps Noje, & sic certa est a successoribus Fabricii non vexari. Nec minus certo sperat posse litem protrahere, ut non prius lis, quam vita Fabricii finiatur.*

*Hoc procedendi genus non utique permisit Prorex Excellentissimus, & forte nauseans in praedictis exclusa concordia jussit justitiam fieri quoad petitionem Fabricii, ut idem sequestrum omnino restitueretur: idque jussit per S. C. decidi in Collaterali Consilio praevia declaratione si est accinctum,*

98. *a. t.*, e fuffeguentemente avea chiefto di efferè mantenuta nel poffeffo innanzi al Configliere Scipione Rovito. Fecero menzione del teftamento dell'ifteffo Duca Ettore III. col quale avea iftituita fua erede D. Anna Pignatelli fua figliuola primogenita, purchè fi foffe maritata con Cavaliere della famiglia Pignatelli, altrimenti iftituiva erede effa Ducheffa D. Girolama, e ciò afferito foggunfero.

Che feguita la morte del Duca Ettore III., Ettore Pignatelli di Turitto avea pretefo nel S. R. C., che atefo il fedecommeffo di Ettore I. dovea egli fuccedere al fudetto Ettore III. = *Cum (ut expofuit) fit proximior agnatus mafculus, & etate major vocatus ex tenore privilegij, ac Feudorum, & Terrarum capan, pro ut etiam conftare dixit ex processu in S. C. agitato fol. 99., & a. t., e che commiffa caufa Confiliario Migliore ex parte Domine D. Hieronymæ, & Marchionis Circularia nomine quo fupra fuiiffe nonnulla in contrarium oppofita, & allegata, ut ex processu, feu processibus, & actis agitatis, & factis in dicto S. C. in Banca Magiftri actorum Dominici Antonii de Izzo apparere dixerunt fol. 100.*

Fatta ch'ebbero la foprafcritta laconica afferiva foggunfero: = *& rebus fic existentibus, nolentes dictæ Partes nominibus quibus fupra de prædictis ulterius litigare, nec exitum, & expeditionem dictæ caufæ expectare, cum dubij fint litium eventus, & ambigua fata caufarum, ad evitandum lites, litiumque expensas, & alia evitanda, ut quod est inter eas potius occasio amoris, & cordialis dilectionis quod odij, & malæ fatisfactionis remaneat, communium etiam amicorum, confanguineorum, & peritiffimorum Advocatorum interveniente tractatu ad infra-*

*scriptam transactionem, pactum, & concordiam inter eos quibus supra nominibus ad invicem devenisse dixerunt, prout coram nobis sponte, & voluntarie devenerunt.*

*Quod præfatus Dominus Hector pro se, ejusque descendenti-  
bus masculis ex corpore legitime descendenti-  
bus in infinitam, pro ducatis quadraginta octo millibus sibi satisfacien-  
dis ut infra, pro omni eo quod prætere, & consequi  
posset vigore fideicommissi prædicti ex causis, titulis, &  
rationibus prædictis, & ex aliis quibuscumque cognitis,  
vel incognitis, opinatis, & inopinatis prius & ante om-  
nia cedere, & renunciare teneatur, & debeat in bene-  
ficium prædictæ Excellentissimæ Domine Ducissæ D. Hieronymæ &c., ejusque filiorum masculorum procreatorum,  
& procreandorum ex dicto matrimonio contracto inter  
eam, & prædictum Dominum Ducem D. Fabritium,  
eorumque descendenti-  
bus ex corpore legitimorum, & na-  
turalium de primogenito in primogenitum in infinitum,  
ET IN DEFECTU IPSORUM DESCENDEN-  
TIUM MASCULORUM SUCCEEDERE DEBEANT  
ILLÆ PERSONÆ, QUÆ SUCCEEDERE DEBENT  
VIRTUTE FIDEICOMMISSI, ET PRIVILE-  
GIORUM DICTORUM PRÆDECESSORUM  
DOMINORUM DUCUM MONTISLEONIS, præ-  
dictæ liti, & causæ &c. per eum ut supra motæ, e-  
jusque instantiæ, petitioni, ac prætentioni, omnibusque,  
& singulis, quæ in futurum prætendi, & peti possent,  
quomodocumque, & qualitercumque ex prædictis, &  
aliis quibusvis titulis, rationibus, & causis, cognitis,  
vel incognitis, opinatis, seu inopinatis.*

*Nec non teneatur, & debeat cedere, & renunciare, ac  
etiam donare irrevocabiliter inter vivos eidem præfata  
Domine Ducissæ D. Hieronymæ, ejusque filiis masculis  
procreatis, & procreandis ex matrimonio prædicto, eo-  
rum-*

*rumque descendentibus masculis ex corpore de primogenito in primogenitum in infinitum*, ET IN DEFECTU IPSORUM SUGGERERE DEBEANT ILLÆ PERSONÆ, QUÆ SUCCEEDERE DEBENT VIRTUTE DICTI FIDEICOMMISSI, ET PRIVILEGIORUM DOMINORUM DUCUM MONTISLEONIS UT SUPRA, *omnes dictas petitiones, ac preteritiones ipsius Domini D. Hectoris, & omnia ejus jura, & actiones quascumque in amplissima forma, prout inferius.*

*Sub conditione tamen, QUOD IN DEFECTU FILIORUM, ET DESCENDENTIUM MASCULORUM EX PRÆDICTO MATRIMONIO SUCCEDANT, ET SUCCEEDERE DEBEANT ILLÆ PERSONÆ, QUÆ SUCCEEDERE DEBENT VIRTUTE DICTI FIDEICOMMISSI, ET PRIVILEGIORUM PRÆDECESSORUM DOMINORUM DUCUM MONTISLEONIS, & in defectu etiam ipsarum personarum remaneant, & sint salva, & illaesa omnia jura prædicti D. Hectoris pro ejus descendentibus masculis ex corpore legitimis, & naturalibus fol. 100. ad 102.*

I Duchi di Monteleone adunque promisero nel modo già descritto ducati 48. m. ad Ettore Pignatelli di Turitto, e a discendenti maschi di lui, in compenso delle pretenzioni ch' egli promovea sulla eredità di Ettore III. , per gli beni a lui pervenuti da Ettore primo di Monteleone, e per l'opposito effo Ettore Pignatelli di Turitto promise fare, che Luigi suo figlio primogenito, tanto per se, quanto per gli suoi figli, e discendenti *in infinitum* consentisse alla transazione suddetta, e cedesse in beneficio di D. Girolama, e de' figli, e discendenti di lei maschi, da primo.

mogenito in primogenito in infinitum le ragioni ad effolui, e suoi discendenti competenti sul fedecompresso di Ettore I., e fu la promessa spiegata ne seguenti termini = *quod etiam Dominus D. Aloysius Pignatellus filius primogenitus ipsius Domini D. Hectoris, tam ipse, quam pro eius filiis nascituris, eorumque descendentes masculis legitimis, & naturalibus ex corpore in infinitum cum expresso consensu, & auctoritate ipsius Domini D. Hectoris teneatur, & debeat in actu presentis contractus dictae presentis transactioni, & concordiae, omnibusque, & singulis in ea contentis consentire, ejusque assensum pariter, & consensum permissivum, dispositivum, & oblativum prestare, nec non cedere, & renunciare, ac etiam donare irrevocabiliter inter vivos in beneficium predictae Dominae Ducissae, ejusque filiorum, & descendens masculorum suum matrimonio predicto de primogenito in primogenito in infinitum, ET IN EORUM DEFECTU SUCCEDERE DEBEANT ILLAE PERSONAE, QUAE SUCCEDERE DEBENT VIRTUTE DICTI FIDEICOMMISSI, ET PRIVILEGIORUM UT SUPRA, omnes praetentiones, jura, & actiones quascumque ipsi D. Aloysio competentes, & competentes, & quae competere possent quomodolibet in futurum super bonis, & juribus quibuscumque burgensaticis, feudalis, & titulatis unitis, & subjectis fideicommissi predicto, vigore ejusdem fideicommissi, & ex quibusvis aliis titulis, rationibus, & causis in amplissima forma fol. 102. a r. & 103.*

Questa fu tutta la sostanza della transazione tra le case di Monteleone, e di Turitto, o sia Casalnuovo, la quale però fu accompagnata da alcuni patti, che pur uopo

uopo è di qui trascrivere. E primieramente Ettore di Turitto, il quale sapea, che al fedecommesso di Ettore I., se mai esso era valido, ed esistente, vi aspirava più probabilmente Fabrizio di Troilo, il quale era di tutti il più prossimo, e vi aspirava ancora Fabrizio di Cerchiara, il quale era nello stesso grado di esso Ettore di Turitto, e forse era il maggiore di età, volle cautelarsi col patto, che se le ragioni, ch' egli cedeva a Girolama, ed a suoi discendenti fossero inutili anche *in excipiendo*, non fosse egli tenuto alla restituzione di que' ducati 48. m., che con quella transazione ricevea; ed appresso volle patuire, che in mancanza de' figli, e discendenti maschi di Girolama Pignatelli, succedessero quelle persone, le quali in vigore del fedecommesso di Ettore I. doveanvi succedere, e queste tutt' estinte restassero salve le ragioni di lui, e de' discendenti di lui, a' quali non volle torre il beneficio del majorasco, caso che in una seconda evacuazione della linea maschile posseditrice del majorasco stesso, egli, od i discendenti suoi si fossero trovati a tutti gli altri concorrenti prossimiori: Ecco le parole de' due patti.

*Verum si vigore jurium dicti Domini D. Hectoris prædicta Domina Ducissa, ejusque filii, & descendentes, vel alia personæ, quæ ex eis succederent, vel succedere possunt ut supra agendo, vel excipiendo non possent aliquid recuperare, & etiam si defendendo jura dicti Domini D. Hectoris essent inutilia, non teneatur ad quicquam prædictus D. Hector, postquam ea jura, seu præventiones, quas ipse habet, cedit, & transfert, nec umquam possint condici per dictam Dominam Ducissam, ejusque filios, & descendentes, vel per alios respectivè ut supra prædictæ quantitates, quæ*

*qua solvantur & dantur prædicto Domino D. Hæctori, ex causa præsentis transactionis, nec in toto, neque in parte, nec teneantur ipse D. Hæctor, suique heredes, & successores ad restitutionem receptorum, nec aliquid aliud, quia sic inter partes ipsas antedictis nominibus ex speciali pacto actum existit, & expresse convenitum.*

**CONDITIONE TAMEN, ET EXPRESSA DECLARATIONE, QUOD IN DEFECTU OMNIUM FILIORUM, EORUMQUE DESCENDENTIUM MASCULORUM EX MATRIMONIO PRÆDICTO SUCCEDANT, ET SUCCEDERE DEBEANT ILLÆ PERSONÆ, QUÆ SUCCEDERE DEBENT VIRTUTE DICTI FIDEICOMMISSI, ET PRIVILEGIORUM PRÆDECESSORUM DOMINORUM DUCUM MONTISLEONIS, ET IN EORUM ETIAM DEFECTU REMANEANT, ET SINT SALVA, ET ILLÆSA OMNIA JURA PRÆDICTI DOMINI D. HECTORIS PRO EJUS DESCENDENTIBUS MASCULIS EX CORPORE LEGITIMIS, ET NATURALIBUS, UT SUPRA**  
fol. 108.

Nè di tanto fu Ettore di Turitto contento: egli era uomo, il quale sapeva il conto suo, e quello del suo compagno ancora. Egli prevede il caso, che la sua discendenza potesse finire in una femmina, siccome era finita quella di Ettore I., e quindi pattuì, che ciò accadendo, i duc. 48. m., che per se, e per gli discendenti suoi ricevea, dovessero passare alla femmina da lui discendente, quantunque volte si fosse maritata in un Cavaliere della famiglia Pignatelli, dimostrando così esser egli ben persuaso, che l'indole del fedecommeso di Ettore I. era tale, che la femmina esclu-

esclusa si rendeva abile a succedere, tosto che con un Cavaliere della famiglia *Pignatelli* s'ammogliava, giacchè non altramente Ettore I. avea esclusa la femmina, se non perchè i figli di lei non sarebbero stati del cognome *Pignatelli*, per lo quale egli il suo majorasco erigeva: *Et fuit etiam conventum, & declaratum, quod descendantibus præfatis D. Hectore, & D. Aloysio patre, & filio, vel aliquo ex suis descendantibus masculis absque aliis descendantibus masculis ex corpore legitimis, & naturalibus, ut supra. Tali casu in dictis ducatis quâdraginta millibus, ac bonis, & introitibus respectivè, ut prædicitur in solutum datis, & emendis, ut supra, succedat, & succedere debeat ille descendens masculus prædictorum Ducum D. Fabritii, & D. Hieronymæ conjugum eligendus ab ultimo moriente descendente a prædictis D. Hectore, & D. Aloysio patre, & filio, & eorum descendantibus, ut supra.*

*Declaratione etiam expressa, quod si superesset filia fœmina, & non masculi descendentes ab ipsis D. Hectore, & D. Aloysio patre, & filio, si tamen dicta filia fœmina reperiretur nupta cum uno de familia Pignatella descendente a prædictis Ducibus conjugibus, tali casu ipsa filia fœmina sic, ut prædicitur, nupta, succedat, & succedere debeat in dictis ducatis quâdraginta millibus, ac bonis & introitibus respectivè, ut prædicitur, in solutum datis & emendis, ut supra. Verum si reperiretur nupta in alia familia, censeatur, & sit penitus esclusa a successione prædicta, & in eis succedat, & succedere debeat alia filia fœmina non nupta, quæ tamen nubat cum aliquo ex descendantibus masculis prædictorum Ducum D. Hieronymæ & D. Fabritii conjugum ut supra. Et si etiam nulla fœmina superest nupta, neque nubere possit ut supra, ta-*

E

li

*si casu ultimus descendens moriens prædicti D. Hæctoris eligere possit, & valeat in successione prædicti unum ex descendentibus prædictorum Ducum D. Hieronymæ, & D. Fabritii conjugum, qui ei melius videbitur, & placebit, & in defectu omnium descendentium masculorum prædictorum Ducum conjugum eligere possit, & valeat alium sibi melius visum, & placitum de familia Pignatella, & si electio prædicta non fieret ab ultima moriente, ut supra, tali etiam casu in pecunia, bonis, & introitibus prædictis succedat masculus junior descendens a prædictis Ducibus D. Fabritio, & D. Hieronyma conjugibus, qui tempore mortis prædicti ultimi morientis descendens a prædicto Domino D. Hæctore superesset. Et in defectu omnium masculorum descendentium a prædictis Ducibus conjugibus, electione non facta, ut supra, in pecunia bonis, & introitibus prædictis succedat, & succedere debeat junior totius familiae Pignatellæ; & de reliquis ducatis octo millibus de summa prædictorum ducorum quadraginta octo mille satisfieri conventorum, ut supra, prædictus Dominus Hæctor, sui heredes, & successores facere, & disponere possint tam inter vivos, quam in ultima voluntate ad beneficium cujuscumque, seu quorumque, prout ei, vel eis melius videbitur, & placebit fol. 116. a r. ad 128.*

Ecco quanti vantaggi seppe procurare Ettore di Turitto per se, e per gli discendenti suoi, transigendo con D. Girolama Pignatelli sul majorasco di Ettore I. di Monteleone: Girolama Pignatelli però, la quale era allora consigliata da sapientissimi Uomini di questa Città nell'atto, che tanti vantaggi accordava ad Ettore di Turitto, seppe pur ella pensare a non ricevere molestia alcuna da lui, o da discendenti di lui; e quindi in-  
naq.

nanzi ad ogni altra cosa pensò a fare ratificare la tratta-  
 zione da Luigi figliuol primogenito di esso Ettore  
 di Turitto, il quale in fatti la ratificò con pubblico  
 istromento del dì 30. Maggio dello stesso anno 1624.  
 ottenuto prima con pubblico istromento il permesso  
 di Ettore suo padre, e ratificolla per se, e per gli suoi  
 descendenti *in infinitum fol. 138. ad 142.*, anzi *de no-  
 vo ad majorem cautelam, ut supra, & non aliter &c.  
 libere cessit, & renunciavit, ac etiam donavit donatio-  
 nis titulo irrevocabiliter inter vivos eidem introscriptæ  
 Domine Ducissæ D. Hieronymæ absenti, & mihi prædi-  
 cto Notario publico &c. presenti & acceptanti &c. pro  
 eadem Domina Ducissa, ejusque filiis, & descendentibus  
 masculis primogenitis ex matrimonio, ut intus, ex corpo-  
 re legitime descendentibus in infinitum, & in eorum de-  
 fectu illis personis, quæ succedere debent virtute fidei-  
 commissi, & privilegiorum ut intus, & mihi etiam præ-  
 dicto Notario publico &c. pro his omnibus recipiendi,  
 stipulanti, & acceptanti respectue ut infra, omnes præ-  
 tentiones ipsius Domini D. Aloysii, & omnia jura, omnes-  
 que actiones &c. ipsi D. Aloysio competentia, & compe-  
 tituras, atque ad eum spectantes, & spectantia, & quæ  
 competere & spectare possent quomodolibet in futurum  
 contra quoscumque, ac super dicto Ducatu, seu statu Mon-  
 tisleonis, & Comitatu Burrelli, aliisque bonis, ac juri-  
 bus omnibus, & quibuscumque mobilibus, & stabilibus,  
 burgensaticis, feudalis, & titularis in unum unitis, &  
 subjectis fideicommissi, seu majoratus prædicto, & tam  
 vigore ejusdem fideicommissi, seu majoratus instituti, &  
 facti per introscriptum Ducem D. Hectorem seniore, &  
 quorumcumque privilegiorum, instrumentorum, & scri-  
 pturarum ad favorem ipsius Domini Aloysii appertinenti,*  
 E 2 quam

quam quocumque alio modo, jure, titulo, sive causa cognita, & incognita, opinata, & inopinata, & aliter quomodocumque, & qualitercumque, talia tamen qualia jura, actiones, & prætensiones prædictæ ei competunt modo, & forma, si & prout in dicto infra scripto instrumento continetur, & est expressum Regio assensu pro feudalibus desuper impetrato, seu impetrando semper salvo, & reservato; seque ipsum D. Aloysium, ejusque descendentes masculos primogenitos, legitimos, & naturales ex corpore legitime descendentes in infinitum, ac heredes, successores, & bona omnia obligavit, & obligat ad observantiam omnium, & singulorum in dicto introscripto instrumento respectively contentorum, ejusque nomine promissorum, & cum omnibus illis pactis, promissionibus, renunciationibus, & clausulis in eo apposis, & descriptis, modo, & forma prout in eo continetur: quæ omnia habeantur hic pro repetitis, repilogatis, & expressis, ac si de verbo ad verbum inserta essent, & annotata: & promisit, & convenit præfatus Dominus D. Aloysius sollemni stipulatione &c. introscriptæ Domine Ducissæ absenti, & mihi præsentis ratificationem, ac novum consensum, ut supra præstitum, novasque cessionem, renunciationem, donationem, & promissiones prædictas &c. ac omnia prædicta, tam in præsentis instrumento, quam in introscripto altero, & quolibet ipsorum contenta &c. semper &c. habere &c. ratos &c. ac rata &c. & contra non facere &c. aliqua ratione &c. modo similiter &c. & forma &c. ut in dicto introscripto instrumento continetur, & est expressum dicto fol. 138. ad 141.

Ed è qui da notarsi l'obbligo, che Luigi per osservanza della sua ratifica, e promessa, anzi del nuovo suo

con-

contratto affunse , il quale fu sopra di se , e de' suoi eredi , e successori , e soprattutto , e qualsivogliano suoi beni = *Seque ipsum D. Aloysium , ejusque descendentes masculos primogenitos legitimos , & naturales ex corpore legitime descendentes in infinitum , ac heredes , successores , & bona omnia obligavit , & obligat ad observantiam omnium , & singularum in dicto introscripto instrumento respectively contentorum , ejusque nomine promissorum , & cum omnibus illis pactis , promissionibus , renunciacionibus , & clausulis in eo apposisis , & descriptis modo , & forma , prout in eo continetur , quae omnia habeantur hic pro repetitis , repilogatis , & expressis , ac si de verbo ad verbum inserta essent , & annotata , & promisit , & convenit praefatus Dominus D. Aloysius solenni stipulatione &c. introscriptae Dominae Ducissae absentis , & mihi &c. praesenti &c. ratificationem , ac novum consensum , ut supra praestitum , novaeque cessionem , renunciacionem , donationem , & promissiones praedictas &c. ac omnia praedicta tam in presenti instrumento , quam in introscripto altero , & quolibet ipsorum contenta semper &c. habere &c. ratas &c. ac rata &c. & contra non facere &c. aliqua ratione &c. modo similiter &c. & forma &c. ut in dicto introscripto instrumento continetur , & est expressum .*

Non fu però D. Girolama contenta della sola promessa generale di Ettore di Turitto , e di Luigi suo figliuolo , ma volle ancora cautelarsi col patto espresso , che nè essi , nè i discendenti loro avrebbero unque mai impugnata la transazione , e nel caso ch'essi , od alcuno de' loro discendenti l'impugnassero , che ferma rimanendo la transazione , la parte contraveniente non potesse essere in giudizio affatto intesa , se prima non

re,

restituiva realmentè, ed effettivamente ciò, che in vigore di quella transazione avea ricevuto = *Et promiserunt ambae partes ipsae, & contrahentes nominibus quibus supra, & qualibet earum respective solemnibus stipulatione &c. una pars videlicet alteri, & altera alteri antedictis nominibus respective praesentibus &c. transactionem, conventionem, litem, cessionem, cassationem, cessionem, donationem, in solutum dationem, assignationem, & promissiones praedictas modo praemisso factas, & omnia praedicta &c. aliqua ratione &c. nec etiam praetextu, & ratione vis, metus, doli, erroris, sive laesionis cujuscumque enormis, seu enormissimae, aut alterius causae majoris expressis. Quibus omnibus, & eorum singulis partes ipsae, & contrahentes antedictis nominibus, & qualibet earum cum juramento expresse coram nobis renunciaverunt, & renunciant, nec ex capite in integrum restitutionis, vel doli etiam in praesenti contractu forte adhiberi reipsa, aut ex proposito, vel aliter quomodocumque, & qualitercumque rescriptum impetrare, nec petitiones aliquas offerre, vel dare summo Pontifici, vel Regiae, & Apostolicae Majestati, aut aliter cuique Principi, vel Domino Ecclesiastico, vel Seculari, quod ad infrigendum, tollendum, irritandum, & retractandum, aut infringi, irritari, seu retractari petendum, vel faciendum in toto, vel in parte praedicta, vel subscripta alia quoquo modo, nec petere, aut peti facere absolutionem a juramento, seu habilitationem etiam ad effectum agendi, vel rescindendi &c. ipsisque obrentis &c. non uti &c.*

*Et in casu controventionis praemissorum, vel alicujus ex eis faciendae per quamlibet ipsarum partium nominibus antedictis, & contrahentes, aut per earum, & cujuslibet ipsarum, & contrahentium descendentes masculos primogeni-*

genitos ut supra. Eo casu, rata semper manente præsentis transactione, omnibusque, & singulis in ea contentis, & non aliter &c. fuit ex speciali pacto conventum, QUOD PARS, SEU CONTRAHENS CONTRAVENIENS, EJUSQUE DESCENDENTES PRÆDICTI NULLATENUS POSSINT AUDIRI, NISI FACTA PRIUS PER EAM, VEL EAS INTEGRA, ET TOTALI RESTITUTIONE PARTI LÆSÆ, ET PRÆDICTA OBSERVANTI, EJUSQUE DESCENDENTIBUS UT SUPRA OMNIUM BONORUM, JURIORUM, ET QUANTITATUM ACCEPTARUM, ET RECEPTARUM OCCASIONE HUIUSMODI TRANSACTIONIS, & restituto rerum statu, prout reperitur ante stipulationem præsentis contractus, & non aliter, nec alio modo, QUIBUSVIS LEGIBUS, ET DECISIONIBUS SACRI CONSILII IN CONTRARIUM FORTE DICTANTIBUS NON OBSTANTIBUS QUOVIS MODO, quibus ambae partes ipsæ quibus supra nominibus, & contrahentes, & quilibet earum expresse cum juramento coram nobis renunciaverunt, & renunciant, illisque promiserunt non uti &c. Quodque etiam in omni casu controventionis contentorum, in præsentis transactionis instrumento, vel alicujus ex eis ut supra, nullum factum esse censeatur præjudicium parti læsæ & prædicta observanti, nec ullam ortam esse confessionem in beneficium partis contravenientis ex assertis, enarratis, & contentis in præsentis instrumento, nam sic etiam ex speciali pacto extitit, & expresse conventum fol. 131, ad 133.

Da questi parti fu corredata la transazione tra Ettore di Turitto, e Luigi Pignatelli suo figliuola con Girolama Pignatelli di Monteleone, la quale rimase a possedere i beni tutti ereditarj di Ettore III. suo padre  
col

col peso di ducati 200. m. al Conte di Soriano, figlio di D. Anna sua sorella primogenita, e col peso di ducati 24. m. ad Ettore di Turitto, giacchè gli altri ducati 24. m. per complimento di ducati 48. m. restavano a carico di esso Conte di Soriano, oltre li debiti, li quali importavano giusta la liquidazione fattane con D. Anna suddetta ducati 534646., di maniera tale che quello, che dell' eredità libera, e fedecomessata rimase a Girolama, furono solamente ducati 213585.

**D**Opo tali transazioni restò tutta via Fabrizio figliuol di Troilo a contendere, come scorgesi dalla citata allegazione 88. di *Teodoro*, ma sì perchè egli era vecchio, e malfano, e tra perchè a lui dovea succedere la linea di Cerchiara, come colui, il quale era in settimo grado congiunto a Fabrizio Principe di Noja, si ristette quindi dal più contendere, anche perchè si crede, che Girolama avesse foccorso di non lievi somme per agevolargli il peso degli anni per tutto il restante tempo di sua vita. E Luigi Pignatelli a' 6. Novembre del 1630. con altro istromento accordò a D. Girolama la dilazione a pagargli que' ducati 24. m., che erano rimasti a carico del Conte di Soriano di pagare, giacchè se quegli non adempiva, erasi essa Girolama offerta di pagargli dalli ducati 230. m., che al Conte di Soriano coll' antecedente transazione avea promesso; ed è degno di osservarsi, che in questo secondo istromento stipulato da Luigi Pignatelli, si appose il seguente patto = *Et fuit expresse conventum, & declaratum, quod tam dicti ducati 17. m. ac bona, seu introitus ex eis ut praedicitur emenda, vel emendi*

*una*

una cum juribus, actionibus, & hypotecis per dictum D. Aloysium, vel per ejus descendentes ut supra in causa dictarum emprionum, & alias quomodocumque, & qualitercumque acquirendis, quam dicta mensura, seu bariatura in Regia Dobana salis, ac ejus proprietatis, seu participationis in gabella predicta in actu cujuscumque emprionis, transactionis, dominii, & celebrationis cautelaram in antea, veniant, ac perpetuo remaneant, intelligantur, & sint specialiter, & sub verbo signanter cum obligatione, pignore, & hypotheca, obligata, & hypothecata, atque obligati, & hypothecati, prout illa, & illos prefatus D. Aloysius pro se, ejusque descendentes masculis primogenitis legitimis, & naturalibus ut supra iterum, & de novo, quatenus opus sit, ad majorem cautelam, & non aliter, in specie ut predictur, obligavit, & hypothecavit predicta Domina Ducissa absenti, predictoque Domino Duci antedictis nominibus, & mihi &c. presentibus &c. pro eadem Domina Ducissa, ejusque filiis, & descendentes masculis primogenitis in matrimonio predicto in infinitum, ET IN DEFECTU EORUM ILLIS PERSONIS QUÆ SUCCEDERE DEBENT VIRTUTE FIDEICOMMISSI FACTI PER QUONDAM DOMINUM D. HECTOREM PIGNATELLUM PRIMUM MONTISLEONIS DUCEM, ET PRIVILEGIORUM EX INDE APPARENTIUM pro majori eorum cautela, & securitate pro observantia predicti instrumenti transactionis, & concordie, omniumque, & singulorum in eo contentorum, ac pro consecutione etiam predictorum ducatorum 40. m. de summa predictorum ducatorum 48. m. omniumque, & singulorum damnorum, interesse, & expensarum patiendorum, & faciendarum in casu inobser-

*vantia iuxta formam præcalendati instrumenti transactionis prædictæ, & pro quibusvis aliis effectibus melius a jure permissis. Adeo quod super eis præfata Domina Ducissa, sui que filii, & descendentes masculi primogeniti ex matrimonio prædicto, legitimi, & naturales in infinitum, & alii prædicti ut supra ex causa dictæ specialis obligationis & hypothecæ pro causis, & effectibus supradictis, & unoquoque ipsorum semper, & omni futuro tempore præferantur, & prælati intelligantur quibusvis personis, & creditoribus Domini D. Aloysii, ejusque descendendum ut supra, & cujuslibet ipsorum, etiam anterioribus & privilegiatis quocumque privilegio, etiam in corpore utriusque juris clauso, & ex causa dotis ac jurium dotalium, & fisco, & hujusmodi conditione, & pacto, ac onere dictæ specialis obligationis, & hypothecæ transferatur in dictum D. Aloysium, ejusque descendentes ut supra, & eis aquiratur dominium, & possessio bonorum, & introituum ut prædicatur emendationum, ac jurium acquirendorum, ac prædictæ mensuræ, seu bariaturæ salis, ac juris proprietatis, seu participationis in Gabella prædicta, illiquæ, & illa, sicut prædicatur affecta, & affecti remaneant omni tempore, & in perpetuum penes eos, & non aliter, nec alio modo. Ita quod specialis obligatio prædicta infrascriptæ generali non deroget, nec econtra. Insuper fuit expresse convenitum, quod tam prædicti ducati 17. mille, ac bona, seu introitus ex eis, ut prædicatur, emenda, & emendi, quam mensura, seu bariatura in Regia Dobana salis, ac jus proprietatis, seu participationis in gabella prædicta remaneant, & sint omni futuro tempore, & in perpetuum subjecti, ac subjecta omnibus conditionibus, fideicommissis, & vinculis contentis, & expressis in supradicto instru-*

*men.*



mosse da Ettore suo proavo, e non voleva riconoscere gli obblighi di esso Ettore, e di Luigi suo avo, e Giovanna cercava di escludere tutti e due, da che quel majorasco non era stato valido, nè più esisteva, sì perchè l'assenso, e privilegio di Carlo V. non era stato registrato, nè a ciò era stato sufficiente l'altro assenso impetrato da Ettore III. nel 1554., e tra perchè colla transazione con Anna di Nocera la roba era rimasta soggetta alle disposizioni di Ettore III., e finalmente opponeva a' pretensori la torbidezza, ed illiquidità di loro ragioni; l' perchè non dovea ella qual figlia dell'ultimo possessore essere allontanata dal possesso de' beni rimasti nell'eredità del medesimo (a).

Le

(a) I fondamenti delle rispettive azioni ci sono indicati da un allegazione, che il Marchese di Casalnuovo ha posta negli atti, e che fu allora fatta per D. Antonio Pignatelli suo avolo. E chi la legge è pregato a riflettere, che non sognava allora D. Antonio Pignatelli di succedere ad Andrea Fabrizio in virtù del patto contenuto nell'istrumento di transazione colle seguenti parole = *Sub conditione tamen, quod in defectu filiorum, & descendensium masculorum ex praedicto matrimonio succedant, & succedere debeant ille persone, quae succedere debent virtute dicti fideicommissi, & privilegiorum praedecessorum Dominorum Ducum Montisleonis, & in defectu etiam ipsarum personarum remaneant, & sint salva, & intacta omnia jura praedicti D. Hectoris praesens ejus descendensibus masculis ex corpore legitimis, & naturalibus fol. 100, ad 102.* Ma voleva succedere come discendente di Ettore di Turitto, a cui beneficio erasi nel 1622. aperta la successione del majorasco di Ettore I., non ostante la transazione del 1624. che D. Antonio Pignatelli con molta facilità ripeteva nulla, e di nessun valore. Onde non osta (diceva l'Avvocato di D. Antonio Pignatelli fol. 165.) che la possessione de' beni di detto majorasco entrò in detti D. Girolamo, e D. Fabrizio, anco per la transazione, e rinuncia fatta da D. Ettore di Turitto, che fu il successore chiamato per la morte del Duca D. Ettore senza maschi, e che D. Giulio sia il più prossimo all'ultimo defunto.

Le ragioni di D. Giovanna Pignatelli però patirono naufragio, perchè non ostantechè ella fosse stata istituita erede da Andrea Fabrizio suo padre, e non ostante che nel 1679. avesse preso il possesso vero, e reale di tutti gli Stati esistenti in questo Regno, e non ostante che finalmente delle controversie riguardanti il majorato di Ettore I. per cedola del 1622. avesse dovuto trattarsi a quattro Ruote del S. R. C. trovossi non pertanto il Consigliere Trojano Miroballo cotanto spiritoso, se non vogliam dire spiritato, che ordinò, che tutti gli effetti di Andrea Fabrizio si sequestrassero a l'istanza di molti pretenfori, i quali allora eran comparfi, perchè ci è notizia anche di un Duca di Santa Maura, che con Giulio Marchese della Sambuca, e con D. Antonio di Casalnuova aspirava a quella preda.

Il decreto di sequestro dettato *domi* dal Consigliere Miroballo dovette necessariamente tirarsi dietro i clamori di D. Giovanna Pignatelli; imperciocchè qual più stra-

no

*Avvefo si risponde, che l'ultimo possessore del majorato, dal quale si ha da regolare la prossimità, si dice esser quello, al quale è deferita la successione, sive apprehenderit actū, sive igooraverit, vel acceptare nequiverit, sive etiam renunciaverit, & acceptare noluerit, cum ea renunciatio nullum præjudicium afferat successoribus, juxta veram comunem, & receptam opinionem apud Pag. de tenuta tom. 1. cap. 35. per tot., & num. 74. Giub. de success. feudor. cap. 118. §. 2. Glos. 12. num. 68. vers. Hæc vere Caroli &c. Onde ess'nda stata deferita la successione di detti beni del detto majorato a D. Ettore di Furio avo del Marchese di Casalnuova, benchè questo, e suo figlio, e nipote non avessero curato di apprendere la possessione di detti beni, anzi anche quando tutti avessero rinunciato sembre competerà il rimedio della tenuta a D. Antonio discendente per rotta linea masculina da essi, e che non solo è il più prossimo, ma discendente da quella, al quale fu deferita la suddetta successione, non ostante che l'avesse rinunciata. Nè la prossimità si ha da regolare dall'ultimo possessore, quando questo non possedeva giustamente, e non fosse stato chiamato dall'Istitutore.*

no decreto potea profferirsi contra di una figlia, ed erede, la quale già possedea, come con documenti dimostrava, ad istanza di persone, le quali non erano nel majorasco letteralmente individuate, le quali teneano bisogno di liquidare la loro prossimità, ed uno di essi, qual' era Antonio Pignatelli, avea l' ostacolo della transazione di suo proavò, ben due volte da suo avò Luigi ratificata? Fu veramente questo uno stanziamento stravagante del Configlier Miroballo, il quale non fu rivotato per capriccio, o per volontà assoluta del Sovrano, come aprendo ben bene la bocca disse in Ruota l'Avvocato del Sig. Marchese di Casalnuovo: ma fu rivotato dallo stesso nostro S. R. C., al cui parere uniformossi il Consiglio d' Italia, ed il piissimo, e giustissimo Re Carlo II. Queste notizie non l'ho io dalla Casa di Monteleone, ma le ho da quella stessa cedola di revoca di sequestro, che ha messa negli atti il Marchese di Casalnuovo, il quale uopo è, che avvertisca in carità il suo Avvocato, affinchè non continui a dire cose contrarie a quelle stesse carte, ch' egli ha esibite.

Sappiasi impertanto, che introdotta nuovamente la lite per la successione del majorasco di Ettore I. D. Giovanna Pignatelli, e D. Nicolò Pignatelli suo marito umiliarono due suppliche al Re Carlo II.: Colla prima chiesero l' avocazione della causa da' Tribunali di Napoli in quelli di Spagna, fol. 233. & 234. Colla seconda esposero, che fin d' Aprile dell'anno 1679. si trovavano nel possesso pacifico dello Stato di Monteleone con atti formati dalla Corte della Città di Tropea, e delle rispettive Corti locali, senza che fino al mese di Aprile di quell'anno 1681. avessero

fero ricevuto contradizione alcuna, ma ch'essendo comparso il Marchese di Casalnuovo nel S. R. C. pretendeva il sequestro della giurisdizione, e frutti dello Stato di Monteleone, e perchè essi sospettavano, che il sequestro era già eseguito, o era a momenti per eseguirsi, chiedevano, che cotale punto si trattasse a quattro Ruote, come trovavasi ordinato fin dal 1622, e che intanto la M. S. si degnasse di accorrere al minacciato sequestro, con ordinare, che non si eseguisse, e qualora fosse eseguito si togliesse, con rimetterli le cose nello stato in cui erano prima del sequestro suddetto *fol. 235. ar. ad 237.*

Il Re Carlo II, non esaudì immantinenti i Duchi di Monteleone, ma solamente ordinò con suo dispaccio de' 22. Marzo 1681., che'l Consiglio di Santa Chiara informasse sul tenore della supplica de' Duchi suddetti; ed avendo il S. R. C. Napoletano rimessa la sua relazione in data de' 26. Settembre unita a due memoriali di D. Cesare, e di D. Antonio Pignatelli, la relazione, ed i memoriali furono rimessi al Supremo Consiglio d' Italia, il quale in termini di giustizia rappresentò: *Che l' avvocazione della causa non avea luogo, e che doveva essa trattarsi nel S. R. C. Napoletano a due Ruote con Giudici aggiunti, che si dovesse rinvocare il decreto di sequestro fatto in casa del Commessario Miroballo, riducendosi le cose nello stato, in cui erano prima del decreto suddetto, con dover restar salve le ragioni delle parti, così nel possessorio, come nel petitorio, e che i Commessarij niente potessero risolvere in casa, senza l' espressa intelligenza delle due Ruote, e de' Giudici aggiunti intese le Parti nella forma conveniente, aggiugnendosi nel dispaccio de' 18. Novembre 1681., che così erasi*

*erasi votato, e risoluto in giustizia fol. 237. & 238.*

Venga dunque ora il Sig. Marchese di Casalnuovo, ed a fronte del trascritto dispaccio da lui stesso presentato, ci dica, che la revoca del decreto di sequestro, fu un'effetto della prepotenza de' Duchi di Monteleone, e che il timore di doversi la sua causa trattare, come nel 1622., così nel 1681. a quattro Ruote, e con Ministri aggiunti fu la cagione per la quale il suo bisavolo Antonio Pignatelli non proseguì il giudizio, che nel 1681. aveva istituito, perchè sentirà dirsi, ch'ei non solo architetta fatti, che non può dimostrare, ma ne racconta altri, i quali dalle scritture da lui stesso esibite sono smentiti, e dichiarati non veri, e manifestamente insufficienti.

L'esame adunque, che il S. R. C. Napoletano, ed il Supremo Consiglio d'Italia fecero nel 1681. della pretesa ragione de' Marchesi di Casalnuovo alla successione del majorasco di Ettore I. di Monteleone, fu la vera causa per cui nè esso Antonio, nè Cesare suo figliuolo, nè i tre figli di costui, nè finalmente il presente Marchese di Casalnuovo avessero mai pensato a rimuginare una controversia, che da tutti i lati dimostrava di essere per loro deplorata. Ma nel 1769. trovossi, chi al presente Sig. Marchese di Casalnuovo mostrò l'immagine di un dovizioso tesoro. Gli diè ad intendere, ch' Ettore di Turitto suo ascendente era indubitamente chiamato alla successione del majorasco di Ettore I. di Monteleone, che la transazione ch'esso Ettore di Turitto, e Luigi suo figliuolo avevano stipulata con Girolama Pignatelli, e con Ettore Conte di Borrello figliuolo di lei = *nulla, invalida, ac dolo, & mala fide peracta censenda erat* fol. 2. at., giacchè non era permesso al possessore

fore del maggiorato = *intervertere ordinem præscriptum in succedendo, & in primogenituræ everfionem, detrimentumque successorum independenter ex propria persona, & judicio institutoris ad successionem vocatorum dicto fol. 2. at. in fin. rèsistente potiffimum expreffa voluntate, ac mandato ejufdem Institutoris majoratus, qui apertiffimis verbis prohibuit, non folum quamcumque alienationem bonorum, cujus appellatione negari non potest, quod in fpecta juris difpofitione veniat etiam tranfactio, multoque fortius deficiente, prout in factò Regio affenfu omnino neceffario, dum agebatur de feudis, & de intervertendo ordinem in eis succedendi Regia facultate munitum in ipfamet erectione primogenituræ fol. 2. a t. ad 3.*

Gli fi fè ancora dire, che qualora ei il Sig. Marchefe di Cafalnuovo non avrebbe conquiftato il vello d'oro dello ftato di Monteleone per la nullità della tranfazione del 1624., l'avrebbe ficuramente conquiftato per lo fequente patto rifolutivo in effa appofto = *cef- fatque omnino qualibet difficultas, ftante fpéciali pacto refolutivo in eadem tranfatione inito, quod nempe eveniente defectu mafculorum defcendentium fuccedere debeant perfonæ, quibus ex lege majoratus erat debita fuc- ceflio, quinimmo in eodem cafu leguntur fpécificè præ- fervata jura favore mafculorum defcendentium ex corpore dicti Hæctoris tranfigentis, qui cafus, cum jam evenerit ob exiftentiam fupplicantis defcendentis ex corpore ejuf- dem Hæctoris, utique tranfactio remansit inefficax, & re- foluta, ac fi numquam fuiffet inita, etiam ex caufa vo- cationis in ejus perfonam, quæ nequibat fupplicantem obligare, fed tantum perfonam tranfigentis.*

E quindi conchiufe così egli la fua fupplica = *Atque in- cumbit fupplicanti in hoc ftatu rerum ejus jura experiri*

G

in

in vestro S. R. C., & declarare facere majoratum, & primogenituram institutam per qu. Hectorem Pignatelli spectavisse, & spectare in beneficium supplicantis, & proinde condemnari hodiernum Ill. Ducem Montisleonis D. Hectorem Maria Pignatellum descendente a Fabricio, & Hieronyma, & possessorem licet indebite bonorum majoratus qu. Hectoris I. ad illa relaxandum in beneficium supplicantis, nullamque invalidam, inefficacem, & lesivam lesione enormissima fuisse, & esse dictam transactionem initam ab Hectore Pignatelli, ac cum eorum filio Comite Burrelli in anno 1624. doloque, & mala fide peractam, & executam in anno 1630. (ci dovea mettere l'altro istrumento del dì 30. Maggio 1624.) ab Aloysio filio ejusdem Hectoris alia mediante conventionem, nec non condemnari ea propter dictum hodiernum Ill. Ducem ad relaxanda bona dicti majoratus subjecta, & ad restituendum fructus a die mortis transigentium exactos in beneficium ipsius supplicantis, & inrerim predicta bona sequestra supponi, non obstante praenarrata transactione, vigore cujus pro tenui summa ducentorum quadraginta octo mille fuit cessum, & renunciatura juribus istis competentibus in successione majoratus predicti, imo expresse ejus vocationi quanda bonorum excedebat prout excedit saltem decies centena millia, in quibus nedum ipsi, verum etiam eorum descendentes masculi ordine primogeniturae servato erant, & sunt vocati tanquam proximiores de familia Institutoris, in qua adest supplicans, qui tali nulla, lesivaque transactione nequibat spoliari fol. 2. 3. & 4.

Unitamente a questa supplica presentò il Marchese di Casalnuovo il secondo istrumento stipulato nel 1630. da Luigi Pignatelli, col quale ratificando di nuovo l'istru-

## [ LI ]

l'istromento di transazione del dì primo Maggio 1624., ricevè *in solutum* la bariatura del sale, la correitura delle tre sbarre, e le restanti somme fino all'importo di ducati 48. m. promessi col detto istromento di transazione del 1624. *fol. 15. ad 52.*, presentò copia stampata, ma informe de' privilegj dell'Imperadore Carlo V. del 1526. del 1533. e del 1554. coll'istromento di majorasco di Ettore I. del 1531. e colla copia della consulta del Supremo Consiglio d'Italia circa la dispensa pretesa da Ettore III., *fol. 53. ad 67.*, presentò parimente copia dell'atto dell'addizione dell'eredità di Andrea Fabrizio fatto da D. Giovanna Pignatelli *fol. 71. ad 88.*, e con queste scritture cercò nel dì 11. Maggio dell'istesso anno 1769. l'impartizione del termine ordinario, il sequestro de' beni soggetti al majorasco, ed una liberazione almeno di ducati 30 m. in conto de' frutti *fol. 89.* Ma questo fatto, senza curare di ottenere la chiesta provvidenza, stette in silenzio per tutto il dì 7. Gennajo del 1778., quando pensò di far insufflare lo spirito di vita alla già perenta istanza, e domandar di nuovo la dichiarazione della spettanza di tutti li beni soggetti al majorasco d' Ettore I. Duca di Monteleone, *non obstante invalida, nulla transactione a qu. D. Ettore, & D. Aloysio Pignatelli ejus majoribus in annis 1624., & 1630. inita fol. 91.*: E questa seconda volta esibì copia dell'istromento di transazione del 1624. coll'istromento di ratifica di Luigi Pignatelli *fol. 96. ad 146.* presentò ancora un consulto manuscritto del fu Vescovo d'Ischia Monsignor D. Girolamo Rocca in dimostrazione del suo assunto *fol. 127. a 159.*, una nota stampata per D. Antonio Pi-

gnatelli sopra l' articolo del possessorio dello stato di Monteleone *fol. 160. ad 166.* un' albero della famiglia Pignatelli da esso lui a suo modo architettato *fol. 167., & 168.*, una copia di albero presentato nel giudizio del 1614. *fol. 197. ad 182.*, e con esso una istanza, in cui disse di volersi valere dell' albero suddetto per quella parte, la quale dimostra la congiunzione di Stefano Pignatelli stipite della sua casa con Carlo Pignatelli stipite della casa di Ettore I. di Monteleone, senza tenerli conto (ve' che bell' affunto!) di quella congiunzione, che l' istesso albero dimostra di Palamede stipite della casa di Cerchiara cogl' istessi Stefano, e Carlo Pignatelli, perchè contraria alla verità, ed alle scritture, che avreb' egli prodotte *fol. 169.*

Presentò ancora i relevj pagati per Turitto dagli eredi di Cesare Pignatelli nell' anno 1500. sino ad Ettore Pignatelli nell' anno 1590. *fol. 170. ad 172.* presentò pur anche i relevj pagati da Antonio Pignatelli per morte di Luigi suo avo per l' entrate feudali della Terra della Tufara, e de' suffeguenti possessori sino al presente Marchese di Casalnuovo Cesare Pignatelli *fol. 173. & 147.*; E finalmente presentò fede di preambolo di D. Luigi Pignatelli Marchese di Casalnuovo in persona di D. Antonio Pignatelli suo nipote, giustificandosi così ( oh che Dio gli dia il buon' anno, e le buone calende ) la qualità ereditaria di Luigi Pignatelli figlio di Ettore di Turitto, col possesso di Casalnuovo, e Tufara sino alla persona di esso Cesare Pignatelli odierno Marchese di Casalnuovo *fol. 175. ad 177.*

Con questo apparecchio di scritture venne nel dì 21. Gen.

## [ LIII ]

Gennajo del suddetto anno 1778. a rinnovare la domanda del termine ordinario, e del sequestro de' beni, essendosi solamente per nostra buona ventura dimenticato della liberazione *fol. 212.* e nel dì 11. Aprile *partibus certioratis* se interporre il decreto di termine ordinario *fol. 213.*

Il Duca di Monteleone coll' istanza, che presentò a 5. Maggio dell'istesso 1778. gli oppose la legittimazione della persona, e la restituzione delli ducati 48. m. in vigore del patto nell' istrumento di transazione contenuto *fol. 215.*, ma egli il Marchese con altra supplica decretata nel dì 26. Giugno 1778. replicando alla eccezione della restituzione de' ducati 48. m. andò dicendo, che ciò ch'egli possedea in vigor della transazione del 1624. non possedea *ut heres transigentis* (si è presto dimenticato, che le scritture da lui prodotte, dimostrano erede di Luigi Pignatelli Marchese di Casalnuovo, che fe la transazione nel 1624., e la ratificò e nell' anno suddetto, e nel 1630.) *sed tanquam in fideicommissio vocatus*, e che l' riteneva in conto di tutt' i beni soggetti al majorasco, anzi aggiunse, ch' egli non impugnava la transazione, ma che, per effetto del patto in quella transazione contenuto, per la morte di Andrea Fabrizio Pignatelli gli nasceva l' azione di domandare i beni soggetti al fidecommesso, tant' era lontano, che fosse egli tenuto alla restituzione di ciò, che avea ricevuto; a qual effetto avea già l' una, e l' altra azione dedotta, e cumulata. Uopo è trascrivere le proprie parole di questa replica del Marchese di Casalnuovo = *Respectu primæ oppositionis supplicans ad accepti restitutionem minime tenetur, tam ex eo, quia quidquid nunc possidet sibi.*

*sibi a transactione obventum, est pars minima bonorum, quorum sibi jure proprio debita erat successio, & que non uti heres transigentis, sed tamquam in fideicommissis vocatus possidet, atque retinet in computum bonorum omnium prima, & secunda genitura subjectorum, quam ex eo quod etiam transactionem non impugnando, immo ex expresso pacto in transactione appposito ob mortem Andreae Fabritii Pignatelli absque filiis masculis (di quest'azione n'è debitore il Marchese di Casalnuovo al consultò di Monsignor Rocca) oritur supplicanti actio petendi omnia bona utriusque fideicomisso subjecta, quin ad accepti restitutionem teneatur, & reapse supplicans utramque actionem deduxit, & cumulavit fol. 218.*

Dopo questa replica conchiude, così *at cum ex scripturis jam presentatis liquido constet, nullam, iniquamque fuisse transactionem ab Hectore factam, (così è in vero, le scritture presentate dimostrano, che il majorasco di Ettore non esiste, e se esistea nel 1624. spettava a Fabrizio di Troilo, o a Fabrizio di Cerchiara, od a Girolama maritata in familia, la quale perciò escludeva tutti) ad eum pertinuisse procul dubio ob mortem Hectoris tertii Ducis Montisleonis successionem bonorum, possessionem eorundem continuatam fuisse in ejus descendentes primogenitos, & ad supplicantem etiam ob secundam extinctionem masculorum descendendum ab Illustri Institutore secutam in anno 1677. . . . cum res ita se habeant juri consonum est, ac rei in hac causa ante transactionem, judicata uniformissimum, quod prius quam ad cause decisionem deveniatur omnia bona etiam quo ad fructus penes tertium sequestrantur. fol. 219.*

L'azione adunque dell' Illustre Marchese di Casalnuovo  
è di

è di nullità della transazione del 1624., perchè fu  
 dessa nulla, invalida, lesiva, e trattata con dolo, e  
 con mala fede, e perciò chiede la spettanza de' beni  
 del preteso majorasco di Ettore I.; E poichè incon-  
 trasi nell'eccezione della lite finita, ed in quella del-  
 la restituzione di ciò, che hà ricevuto, non solo per  
 effetto di legge, ma per effetto di patto ancora, ag-  
 giunge, che se ei non voglia impugnar la transazio-  
 ne, ma voglia eseguirla, pure deve conseguire il ma-  
 jorasco stesso in virtù del patto in quella stessa tran-  
 sazione convenuto, col quale sta stabilito, che man-  
 cando i discendenti maschi di Girolama Pignatelli, e  
 di Fabrizio Pignatelli di lei marito dovesser suc-  
 cedere le persone, le quali succeder debbono in vir-  
 tù del majorasco dello stesso Ettore I., ed in difet-  
 to di essi dovessero succedere i discendenti di Ettore  
 di Turitto, qual'è esso Illustre Marchese di Casalnovi.  
 Ma quest'azione, la quale è diretta nel tempo stesso ad  
 impugnare la transazione del 1624., e farla dichiara-  
 re nulla, e a volerla eseguita, col chiedere il major-  
 asco per effetto del patto ivi spiegato, ha dato giu-  
 sto motivo al Duca di Monteleone di far istan-  
 za, che dichiarì l' Illustre Marchese di Casalnovi  
 qual di queste due azioni tra lor contrarie voglia  
 egli proseguire: se quella, la quale è diretta a far  
 dichiarare nulla la transazione, perchè in questo caso  
 egli deve superare l'eccezione della lite finita, e del-  
 la restituzione di ciò, che con quella transazione ha  
 ricevuto. Se poi voglia proseguire quella, ( la qua-  
 le per altro fin ad ora non è stata formalmente de-  
 dotta, ma solamente incidentemente, e per modo, o  
 di ragione, o di replica enunciata) la quale nasce dal  
 pat-

patto della stessa transazione, si libererà dal timore dell'eccezione *litis finita*, & *restitutionis accepti*; ma il termine dovrà correre solamente su questa seconda azione (allorchè però l'avrà formalmente, e con libello separato dedotto), e dovrà esser sospeso sull'azione della pretesa nullità della transazione. Ci è sù di ciò istanza del Duca al *foglio 249*.

Ed ecco il complesso di tutta la causa trà l'Illustre Marchese di Casalnovato, e l'Illustre Duca di Monteleone, dalla narrazione della quale, che io fino ad ora ho fatto, e facile il vedere quali sieno gli affunti legali, che ne discendono, e che io imprendo già a dimostrare, dividendogli in tanti separati Capitoli (a).

## C A P O I.

Si dimostrerà, che il majorasco di Ettore I. Pignatelli rimase inutile per difetto di registrazione di assenso, e che l'assenso impetrato da Ettore II. nel 1554., non avendo egli formato un nuovo majorasco, non restituì a vita quel di Ettore I. ch'era già morto.

## C A P O II.

Si dimostrerà, ch'essendo nel 1622., tempo della morte di Ettore III. il majorasco di Ettore I. Ettore di  
Tu-

---

(a) Questa è stata la struttura del processo fino a pochi giorni addietro. Non è guari, che il Sig. Marchese ha estratte dall'Archivio della Regia Camera alcune scritture del decimoquinto, e del decimosesto secolo, colle quali crede dimostrare, che Stefano Pignatelli fosse stato fratello di Carlo, ma che questi fossero stati figli di Angelo, che l'albero dimostra essere stato lo stipite comune di Stefano, Carlo, e Palamede, nol potrà dimostrare mai, se non coll'albero stesso.

## [ LVII ]

Turitto, e Fabrizio Principe di Cerchiara erano esclusi, come coloro, i quali erano congiunti all' ultimo possessore Ettore III. in grado XI., e l' unico, che vi potea aspirare era Fabrizio Pignatelli figliuol di Troilo, il quale trovavasi congiunto in X. grado.

## C A P O III.

Si dimostrerà, che Girolama Pignatelli figlia di Ettore III., perchè maritata in *familia* con Fabrizio Pignatelli di Noja, e Cerchiara, era ammessa al godimento del majorasco di Ettore I. in esclusione degli agnati collaterali più rimoti.

## C A P O IV.

Fatte le soprascritte dimostrazioni, si verrà all'esame delle eccezioni *litis finita, & restitutionis accepti*, che è ciò, che presentemente si tratta.

## C A P O V.

Si dimostrerà l'incompatibilità delle due azioni del Signor Marchese di Casalnuovo di nullità di transazione, e di successione nel majorasco per effetto del patto in essa contenuto nel caso di seconda estinzione de' maschi discendenti da Girolama Pignatelli; e nel corso delle suddette dimostrazioni si risponderà agli assunti, e repliche del Signor Marchese di Casalnuovo, e specialmente a quella dedotta con istanza *fol. 245.*, colla quale va dicendo, che dichiari il Duca di Monteleone, se vuol far uso della transazione del 1624.,

H

ed

ed in forza di essa pretendere la restituzione dell'acchetto.

## C A P O I.

*Il Majorasco di Ettore I. Pignatelli rimase inutile per difetto di registrazione di assenso, e l'assenso impetrato da Ettore II. nel 1554. non avendo egli formato un nuovo majorasco, non restituì a vita quel di Ettore I., ch'era già morto.*

**I**L majorasco di Ettore I. Pignatelli è stato il soggetto di più consigli, allegazioni, e controversie di Uomini dottissimi del Foro Napoletano, i quali con profondità di dottrina, e con erudizione non volgare ebbero occasione di esaminarne la validità, il merito, e la sussistenza, il perchè, io il quale sono stato da essi in questo aringo preceduto, non debbo defraudare i proprj Autori delle riflessioni sensate, che in ordine ad esso majorasco ci hanno lasciate, ma neppure debbo largamente esporre quanto essi sottilmente pensarono, perchè non trattasi ora della speranza del maggiorato controverso: devesi solamente ora determinare, se colui, il quale cerca d'impugnare un contratto di transazione, con cui in vece del majorasco preteso si ha procurato il vantaggio di ducati 48000, che in santa pace sta godendo, debba essere astretto alla restituzione di essi prima di fare sperimento delle ragioni una volta rinunziate,

tan-

## [ LIX ]

tanto per effetto di legge, quanto per effetto di patto, col quale la restituzione, sì è espressamente convenuta; onde del majorasco, e della insuffistenza dell'azione del Signor Marchese, io ne dirò tanto quanto all'uopo presente crederò esser necessario, e sufficiente.

Per dar dunque principio all'opera, è di mestieri ricordare, che nell'anno 1531., quando appunto Ettore I. di Monteleone istituì il suo majorasco, la Prammatica 4. *de feudis* ne avea proibita l'erezione, senza uno speciale assenso del Principe, e non potea perciò Ettore I. istituirlo anche quando non avesse invertito, come invertì l'ordine di succedere contra le Costituzioni, e Prammatiche del Regno, senza ottenere quello speciosissimo assenso, il quale dicesi, che avesse ottenuto dopo formato il majorasco colla data di Montison nell'anno 1533.. L'impetrazione dell'assenso però non era sola sufficiente per la validità del majorasco suddetto, eravi ancor necessario, che quell'assenso spedito da un Monarca residente fuori di questo Regno, si presentasse al Collateral Consiglio tra lo spazio di un anno, e da questo si escutoriasse, come da noi si dice, con ispedirlo in forma *Regiæ Cancellariae*, il che non fatto, e scorso l'anno, sarebbe rimasto inutile, e di nessun vigore.

Era questo così prescritto con Prammatica dello stesso invittissimo Imperadore Carlo V. del 1518. sotto il titolo *de Privileg. infra annum presentandis*, le cui parole son delle le seguenti = *quod elapso illo tempore, nullius efficacia, valoris, & momenti existant, & pro talibus nunc pro tunc declaramus*. E dell'osservanza di questa Prammatica non è da dubitare in fede di Free-

cia *de subfeudis lib. 2. cap. 6. quis sit Dux n. 58. di Galeota lib. 1. controu. 18., n. 2. 3. & 4.* del de Rosa *Consult. 49. n. 20.*, ed il Toro *in supplem. verbo Pragm. Imperatoris* ci attesta essere stato così deciso. Ettore I. non curò di far esecutoriare il privilegio suddetto del 1533. per tutto il tempo della sua vita, che finì nel 1536. Dunque il suo majorasco rimase inutile, e nello stesso nascere suo s'estinse.

Sò però io bene, che a sanare la nullità del majorasco di Ettore per difetto di esecutoriazione di assenso, si opponeva nel 1614. l'altro assenso, che Ettore II. ottenne dall'istesso Carlo V. nel 1554., col quale restò servito quel Monarca di ordinare, che si eseguisse l'assenso del 1533. *lapsu temporis non obstante*, e sò ancora, che il Reggente Gianfrancesco de Ponte lavorò in questo proposito il suo consiglio 157. del libro secondo, col quale assunse a dimostrare, che per la validità del fedecommesso mancante di registrazione di assenso bastava l'altro assenso impetrato dall'erede dopo la morte del fedecommittente, non ostante che questo nuovo assenso non fosse caduto sopra un nuovo contratto dispositivo dell'erede medesimo: ma questo fu un consiglio, che il sottilissimo Reggente de Ponte scrisse in grazia del Duca di Monteleone contro a ciò, che in altro proposito, & *pro rei veritate* scritto avea, come io da qui a poco dimostrerò; nè la cosa può altrimenti stare; imperciocchè il nuovo assenso impetrato dopo scorso il termine di un anno, allora giova quando si ottenga *re integra*, come si dispone dalla Prammatica 23. *de Feudis* colle seguenti parole = *Dispensatio predicta non forciatur effectum, nisi quando reintegra hoc fiat*: E così era

era ancor stabilito *de jure* innanzi alla Prammatica suddetta, siccome opinano il Presidente Lanario *ad Regentem Patruum in cap. 1. tit. si Vassall. feudum n. 8.* il Reggente Rovito *Pragm. 1. de fide memorialium n. 6.* l'istesso *de Ponte Consil. 5. n. 32. lib. 1.*, il Reggente Tappia *decis. S. C. 8. n. 12. & 13.*

A guarentigia di questa dottrina, è da porsi mente alla ricevuta distinzione, che i Dottori fanno, quando muoja il contraente prima che il Re confermi la disposizione, o'l contratto; cioè, o muore il compratore, ed allora hanno alcuni creduto, che per sostenere il contratto basti 'l consenso dell'erede, che dicesi ratificativo. Così Afflitto *in capit. Imperialem de probibita feudi alienatione per Fridericum*, così il Paris de Puteo *de reintegracione quest. 273. n. 4.*, così il Gizzarelli *decis. 2.* sebbene altri abbiano creduto esser necessario, che anche l'erede del compratore stipulasse un nuovo contratto, e prestasse il suo consenso dispositivo. Se poi muora colui, il quale del feudo ha disposto, allora quasi tutti i Dottori, e sicuramente i più sensati hanno insegnato, che si richiegga un nuovo contratto dell'erede, il quale dev' essere dispositivo; e su questo nuovo contratto dispositivo dell'erede devesi impetrare un altro assenso, giacchè il primo contratto è affatto nullo, nè può essere più confermato, appunto come non si può il feudo trasferire, se il vassallo non contragga, o disponga; imperciocchè essendo già il feudo per la nullità del contratto del defunto passato all'erede, perchè questi 'l trasferisca, deve egli formare un nuovo dispositivo contratto; Così si spiegano Dottori li più gravi del nostro Foro. *Alex. tit. de probib. Feud. alien. per Federic. c.*

*Im-*

*Imperialem n. 15. & 16. Lipar. in addit. ad Iser. in dict. c. Imp. n. 16. circa medium novus consensus lit. N. Freccia de Subfeud. lib. 2. part. prim. auctor. c. Incipiente a Regnicolis n. 26. Camer. in eodem. c. Imper. fol. 86. col. prim. Capyc. in c. Imp. cart. 38. verbo tertia ratio, & seq., ac verbo additiones, & Investitur. verbo feudales assensus vers. limitatur 2. Lanarius in addit. ad Reggentem Patrum in tit. si vassal. feud. privet. n. 8. fol. 579. Reg. Rovit. prag. prim. de fid. mem. n. 6. 14., & 15. Reg. Galeot. lib. 1. controuv. 1. n. 8. c. Reg. Ed è da vederfi in questo proposito il Reggente Capecelatro consult. 52. lib. 2. a n. 22. ad 32. ove largamente comprova questa dottrina in proposito appunto de' feudi dello Stato di Monteleone.*

Nè è da attendersi ciò, che il Reggente *de Ponte* sostene nell'additato consiglio 157. *lib. 2.* trasportato dall'impegno della causa, per cui allora scriveva. Egli scrisse così *non ex animi sententia*, ma *ex animi sententia in de potestate Proregis tit. 6. de assensu Regio super dote §. 1. n. 12., & 13.,* ove spiegossi in questa guisa = *Non sufficere tacitum heredis consensus, sed requiritur novus dispositivus per novum contractum, & super novo contractu impetretur assensus: Nam mortuo obligante, dominium translatum fuit in heredem, ob quod non potest amplius assensum impetrari super re defuncti, si dominium tempore quo assensus impetratur, est heredis, & contractus defuncti nullus tamquam talis evanuit. Unde assensus, qui aliud non est, quam confirmatio, non potest subsistere, quia non reperitur confirmabile, & non habet, ubi figat pedes.*

Questa è la vera dottrina in proposito della questione presente, giacchè i Dottori, i quali hanno sostenuto  
l'op-

l'opposto, sono da intendersi del caso, quando muoja il compratore del feudo, il quale non avendo giammai ottenuto l'utile dominio del feudo stesso, nè essendo stato ancora riconosciuto per feudatario in *Curia Regis*, basterà, che l'erede di lui ratifichi 'l contratto, e presti 'l consenso, che chiamano ratificativo, in proposito della quale cosa, per non fare più lungo sermone finisco colle seguenti parole d'Isernja in *cit. cap. Imperialem n. 15.* = *Item quid si Titius alienavit feudum, & non tradidit, & mortuus est, post mortem Dominus consentiat, an valeat? Respondeo non, argumento ff. rem ratam habet, quia eo tempore confirmat, quo est res aliena, non illius alienantis, cujus alienatio confirmatur; & est ratio, quia mortuo Titio dominium illud utile, quod non potuit transferri in emptorem, quia contractus nullus, ut hic dicitur, descendit ad agnatos, si feudum erat paternum, Dominus confirmando non tollit, quod est agnati, vel filii, maxime quando non est heres patris alienantis: idem est (notisi, che lo stesso avviene, se il feudo è ereditario) si esset heres, quia dominium statim continuatum est, & translatum quemlibet in heredem, ne dum in filium ff. de stat. lib. servus si heredi circa princ. & sic confirmatur inutiliter, quod non est alienantis eo tempore quo fit confirmatio.* Con Isernja sono d'accordo il *de Franch. decis. 1.* el citato *de Ponte de potest. Proreg. tit. 6. de assensu super dore §. 1. n. 12.*

A questo però, che coll' autorità de' sopradetti gravissimi Dottori io sostengo, potrebbe replicarsi, che il nuovo contratto dell' erede v' intervenne nel caso nostro, e che *Ettore II.* lo avesse bastantemente espresso, allora quando supplicò *Carlo V.* perchè facesse eseguire il pri-

privilegio del 1533. non ostante il passaggio dell'anno dalla Prammatica prescritto, e che il consenso dell'erede spiegato nella supplica sia sufficiente, come Toro attesta essere stato deciso dal nostro S. R. C. *comp. pend. decis. vers. consensus heredis.*

Ma questa replica non regge all' autorità de' nostri Scrittori, e delle cose più volte giudicate, come ci testifican *Freccia, Liparulo, Lanario, de Ponte, e Capocelatro*, le cui parole sono da essere qui registrate. *Vigesimo quarto (dice Freccia de subfeudis lib. 2. quest. 24.) quæro si dicitur in privilegio assensus pro parte Petri fuisse supplicatum pro assensu? an en illis verbis probetur, Petrum supplicasse? DECIDIMUS IN CONCILIO QUOD NON. Et dum verteretur quæstio bis patertis mensibus inter magnos Dominos, quia dicebant in privilegio Casaris fuisse pro parte heredis supplicatum pro assensu super testamento condito per quemdam magnum Dominum, en quo inducebatur novus consensus heredis super actu nullo, junta notata per Andream in dicto c. Imperialem col. cam. IN COLLATERALI CONCILIO JUDICATUM FUIT EX ILLIS VERBIS, NON ESSE PROBATUM CONSENSUM HEREDIS.*

*De Ponte lib. 2. conf. 150. n. 14. = Non est probatum Principem supplicasse, nec tale memoriale dedisse, & non creditur simplici assertioni, ut in individuo in propria materia DD. tradiderunt, quos recenset Freccia lib. 2. de subfeudis quest. 24. fol. mibi 211., & sic refert per S. C. judicatum.*

*Liparulo ad Andr. Iser. in c. Imperialem de prohibet. feud. alien. per Federic. n. 16. circa medium verbo novus consensus lit. D. in fine = Et hic novus consensus*

*sus non probabitur ex privilegio assensus, in quo dicitur fuisse supplicatum pro parte heredis, ut voluit Freccia lib. 2. p. 24. Et hinc, si post mortem consentiret heres, & expediretur assensus super contractu alienationis non sufficeret, nisi super consensu novo heredis fiat alius assensus, ut dicit clare hic HERNIA.*

Lanario in cit. tit. si vassallus feud. n. 8. fol. 579. = Non potest impetrari dispensatio adimplendi conditiones, & solemnitates in assensu requisitas sine novo consensu heredis emptoris, qui consensus esse debet dispositivus, non autem tacitus, vel confirmativus, & super eo impetrari novus assensus.

Il Capecelatro nella citata consult. 52. n. 39. & 40. trattando appunto di questa causa, dimostra tutte queste cose, al quale io mi riporto, per non rendermi nojoso colla lunghezza delle dottrine, e di citazioni. Si dirà però, che Toro riferisca essere stato deciso, che basti il consenso ratificativo dell'erede, il quale si presume provato colla supplica per l'assenso; ma qual conto farassi dell'autorità di Toro a fronte degli autori soprascritti? farà forse Toro (il quale avea solamente il cervello nella schiena) da mettersi in paragone di Freccia, di Liparulo, del Lanario, del de Ponte, o del Capecelatro? Vieppiù laddove si rifletta, che Freccia dice di esser egli intervenuto nelle decisioni che allega: *Decidimus in Consilio*, e Toro per fondamento della sua decisione allega un testimonio fallacissimo, qual è questo = *ut reperii in apostolica quadam J. C. Fabii de Falco super dict. cap. Imperialem*. Vè che bel testimonio è questo! Al Freccia all'incontro i nostri maggiori hanno sempremai dato di berretta, e non così sonosi portati col Toro,

del quale hanno detto, che abbia ingannati gli altri, e se stesso. *Capecelatro decis. 91. n. 13. & decis. 111. sub n. 40. lib. I. Merl. cent. I. cap. 69. n. 10. vers. sed nihilominus.*

Potrebbe pur opporsi alla nullità del majorasco di Ettore I., che i nostri maggiori non mai avesser dubitato della validità di esso, e che noi proponiamo una eccezione inaudita, e tutta nuova; a sostener lo che potrebbe dirsi, che la dispensa, la quale chiedeva nel 1614. Ettore III. di poter lasciare gli effetti suoi a Girolama sua figliuola, come maritata in *familia*, che la dispensa accordata dal S. R. C. Napoletano, che la istessa dispensa denegata dal Consiglio d'Italia residente in Madrid, e che i decreti di spettanza ottenuti da Ettore IV., e da Andrea Fabrizio sono una pruova della loro credenza in pro del majorasco, e dell'esistenza di esso.

In risposta però di questi detti, io rammento al S. R. C. Primo. Non esser vero, che i nostri maggiori non dubitarono mai della validità del majorasco di Ettore I.; anzi io son d'avviso, che alcuni voti del S. R. C. per la dispensa, che chiedeva Ettore III. di poterlo lasciare a Girolama sua figliuola erano fondati appunto sull'inesistenza del majorasco controverso. Ho di ciò buon testimone quello stesso Reggente de Ponte, il quale per la validità del majorasco, e del nuovo assenso ottenuto da Ettore II. scrisse nel 1614. Egli ci fa sapere, che il suo *consiglio* 157. avealo composto appunto per dileguar sì fatto dubbio, che da alcuni sottili Giureconsulti allora sedenti nel S. R. C. gli era stato fatto = *His sic curaris* (dice sul fine del n. 13.) *videamus, si difficultas facta per aliquos Do-*  
mi-

## [ LXVH ]

minos subtiles Juristas, multum in feudis versatos, & inquam, procedit in casu, de quo tractamus.

Dicunt enim, quod assensus prestiti super majoratu pro lapsu temporis statuti ad illorum registrationem evanuerunt, ac si numquam fuissent expediti, vigore Regiarum Pragmaticarum, & dum presupponitur post mortem Institutoris majoratus Ducem successorem ratum habuisse, oportebat expediti assensum super consensu, seu ratificatione successoris, qui assensus successoris oportebat esse per novum contractum, & dispositivum, secundum vulgaram decis. Andr. in cap. Imperialem n. 15. & 16., & in addit. verb. in contrarium videtur, & verius de prob. feud. alien. per Feder. communiter a Regnicolis sequutam, quae omnia cum hic deficiant, quia novus assensus non est expeditus, consensus heredis dispositivus, & per novum contractum minime apparet, nec pariter super eo aliquis assensus. Ecco dunque come i nostri Configlieri del 1614. Giureconsulti acuti, e della giureprudenza feudale intesi dubitavano della validità del majorasco di Ettore I.

Secondo. Ricordo, che la ragione di D. Anna Pignatelli primogenita non era altrimenti da sostenersi, se non se colla nullità del fedecomesso di Ettore I., e questa ragione prevalse di tanto, che dovette Girolama Pignatelli con essolei concordarsi, e pagarle ducati 230000., appunto perchè era dubbia la validità del fedecomesso di Ettore I.: e che di questo fedecomesso vieppiù si fosse dubitato appresso, ce ne afficura il Reggente Capocelatro nella sua consultazione 52., ove al n. 5. dice così = *aduc de validitate predicti majoratus hodie nedum respectu Juliani, verum etiam respectu aliorum honorum feudaliu Illustrissim*

*Ducis Montisleonis dubitatur.* E dopo aver ciò detto, egli è tutto inteso a confutare il *consiglio* 157. del *Reggente de Ponte*, ed a confermare la contraria opinione colle dottrine d' *Isernia*, e di *Freccia*.

A' tempi dunque del *Reggente de Ponte*, e successivamente a' tempi del *Reggente Capecelatro* si dubitava forte dell' esistenza, e validità del fedecommesso di *Ettore I.*, ed a' tempi del *Configliere Giuseppe de Rosa* non altrimenti si credeva, come scorgesi dalla sua *consultazione* 49., e su questa stessa nullità, ed invalidità di fedecommesso fondava la sua ragione *D. Giovanna Pignatelli* figlia di *Andrea Fabrizio* nel 1681., donde conseguita non esser vero, che i nostri *Maggiori* non avesser giammai dubitato della validità del *majorasco* di *Ettore I.* anzi esser verissimo, che prima, e dopo del 1614. li più dotti *Scrittori* del nostro *Foro* hanno impugnata la penna, o per sostenerlo, o per abbatteolo.

I decreti poi di spettanza da *Ettore IV.*, e da *Andrea Fabrizio* ottenuti non confermano l' esistenza del *majorasco*, perchè lasciando stare, che questa specie di decreti *nullum afferunt præjudicium, nec in petitorio, nec in possessorio*, giusta l' avviso di *Capecelatro decis.* 198. di *Anna alleg.* 19., di *Petra tom. 2. super Ritu* 181., la credenza di coloro, i quali i decreti di spettanza ottennero, sarebbe stato un errore, il quale non avrebbe potuto mutare il dritto, come avvertisce *Menochio consil.* 636. n. 3. & 4., ed in ogni caso è da rifletterfi, che la confessione dell' erede per poter nuocere, dev' esser *de facto*, & non *de jure*, deve essere giurata, e non deve essere circa cosa, che spetti altrui, in vigor di fedecommesso, o

## [ LXIX. ]

stituzione. In questa guisa concilia le opposte opinioni dopo *Socino* il testè citato *Menocchio* nell'anzidetto *consil.* 636. n. 36.

Resta dunque fermo, che in tempo della morte di *Ettore III.* di Monteleone, l'esistenza, e validità del *majorasco* di *Ettore I.* era dubbiosa, e più d'un *Consigliere* del nostro *S. R. C.* ne dubitava; che quest'istesso dubbio fu il fondamento della transazione tra le due figliuole dell'istesso *Ettore III.*, le quali si divisero le robe a quel *fedecommesso* soggette in due eguali porzioni; che l'istesso dubbio esisteva a tempi di *Capecelatro*, del *Reggente de Rosa*, ed a tempo della morte di *Andrea Fabrizio Pignatelli*; e questo stesso dubbio fece forse determinare dal *Consiglio d'Italia*, ch'era ingiusto il sequestro ordinato dal *Consigliere Miroballo*, e forse, e senza forse fu la cagione, per la quale il *Marchese di Casalnuovo D. Antonio Pignatelli* cessò dall'intrapresa, che furiosamente avea incominciata in tempo della morte di *Andrea Fabrizio*, senza che esso, tre suoi figliuoli, ed il presente *Marchese di Casalnuovo* mai più ci avessero pensato fino all'anno 1769.

CA:

## C A P O II.

*Se mai esisteva nel 1622. tempo della morte di Ettore III. il majorasco di Ettore I. Ettore di Turitto ascendente dell' odierno Signor Marchese di Casalnuovo era escluso dalla successione in quel majorasco, perchè congiunto coll' ultimo possessore maschio in grado undecimo, e perchè preceduto da Fabrizio Pignatelli figliuol di Troilo congiunto all'istesso possessore in decimo grado.*

**I**L fedecommesso di Ettore I. adunque non esisteva in tempo, che Ettore di Turitto il chiedeva, od almeno forte se ne dubitava; di maniera tale, che le due figliuole di lui se 'l divisero come roba libera. Ma fingiamó un' ipotesi per lo Signor Duca di Montebone amarissima, cioè che quel fedecommesso fosse stato valido, ed esistente, e che sperava mai quel pugnacissimo Ettore di Turitto, che tanto allora anfanava per conseguirlo? Due ostacoli insuperabili, uno di dritto, e l' altro di fatto lo tenevano da quello stranamente lontano. L' ostacolo di dritto era di trovarsi egli congiunto coll' ultimo possessore in grado undecimo, sin dove il fedecommesso familiare non si estende. L' ostacolo di fatto era di esser preceduto da Fabrizio figliuol di Troilo, il quale trovavasi nel grado decimo.

Che il fedecommesso di Ettore I. non si fosse esteso ol-

tre

ve il decimo grado , non è ora il tempo di dimostrarlo; forse verrà, e forse nò questa occasione . Per ora basterà, che io accenni al S. R. C. , che nell'emergenze della dispensa chiesta da Ettore III., tra le ragioni pensate dal Reggente *de Ponte*, ve ne furon due. La prima fu, che dalla prefazione, che adoprò Ettore I. nel suo *majorasco*, dalla contemplazione, ch'egli ebbe ai suoi discendenti, e posterì, e dalla menzione della sua famiglia *Pignatelli*, non intese mai egli di escludere la femmina discendente in grazia de' collaterali trasversali, e dal suo corpo non discendenti, ma intese sibbene escluderla in grazia de' collaterali maschi del padre della femmina esclusa, ma discendenti da esso Ettore I. La seconda ragione fu, che il *fedecommesso familia relicta* non va più in là del decimo grado, ove trattisi di trasferirlo a' collaterali. Io ripeto, non maneggio di proposito questo argomento, il perchè non debbo presentare al S. R. C. tutto il raziocinio di quel dotto Reggente. All'incontro già si sà, che fu egli impegnato a sostenere le parti del Duca Ettore III., e che più consigli scrisse, uno de' quali versa sull'argomento della dispensa allora chiesta da esso Ettore III., e dal nostro S. R. C. accordata per poter ammettere la femmina maritata *in familia*.

Di questo Consiglio adunque io ne trascriverò molte parole, le quali dimostrano di essersi dal Reggente suddetto allegate, e giustificate le due da me additate ragioni escludenti appunto Ettore di Turitto, lasciando il resto alla giusta curiosità di chi crederà doverlo leggere tutt'intiero, anche ora, che della causa principale non si tratta = *Scripto fundaturus est* (ei dice *conf.*

154. n. 86. circ. med.) fideicommittentem, seu vinculantem prospicere voluisse suæ posteritati, & sic descendentes ab ipso, ex collateralibus descendentes ab ipsius descendentes: ergo cum isti collaterales non sint descendentes a colonello Ducis, nec a descendentes illius, sequitur quod respectu illorum nullum adest fideicommissum; & feminae sunt vocatae ex eodem fideicommissa deficientibus masculis vocatis secundum voluntatem fideicommittentis, quæ voluntas fuit restricta ad posteros suos, & non ad alienos, & hos voluit tantum præferre feminis ejus proprii sanguinis, & ab ipso descendentes.

Septimo fundatum est, D. Hectorem hodie contradicentem, & se opponentem non esse in gradu successibili, quia ultra decimum, quo casu secundum communem opinionem scribantium fideicommissum familiae relictum extinguitur, & fundatum est, hoc esse indubitatum in casu presenti, quia fideicommittens declaravit fideicommissum facere in beneficium suorum posterorum. Et rursus fundatum est, hanc familiam istius D. Hectoris diversam a familia Ducis, & fideicommittentem propter hoc plures dixisse fideicommissum facere in beneficium suæ propriae familiae.

Il secondo ostacolo, che incontrava Ettore di Turitto per ottenere il majorasco di Ettore I. Pignatelli era quello di fatto, cioè di essere esso Ettore di Turitto preceduto da Fabrizio di Troilo, il quale era di un grado più prossimo ad Ettore III. ultimo possessore del preteso majorasco. Questa verità di fatto non è da mettersi in controversia, quantunque volte de' molti alberi genealogici dell' illustre famiglia Pignatelli presentati nel 1614., ed approvati tutti da' Maggioranti

renti di essa, è piaciuto al Signor Marchese di Casalnuovo di riprodurne uno, che dimostra appunto essere stato Ettore di Turitto discendente da Stefano congiunto con Ettore III. discendente da Carlo fratello di detto Stefano in grado undecimo; e che Fabrizio di Troilo discendente da Palamede altro fratello di Carlo era all' istesso Ettore III. congiunto in grado decimo.

Nè io credo, che il S. R. C. stia per un momento solo a prestare ascolto al Marchese di Casalnuovo, il quale presentando quell' albero ha detto di riconoscerlo vero per quella parte, la quale dimostra l' attacco di Stefano, da cui egli discende con Carlo padre di Ettore I. Pignatelli, e di non volerlo riconoscere per quella parte, colla quale dimostra, che Palamede ascendente di Troilo fosse stato egualmente congiunto dell' istesso Ettore I. Pignatelli.

Non istarà, io ripeto, il S. C. un momento a dare ascolto a siffatta presunzione del Signor Marchese di Casalnuovo, perchè lasciando stare, che è cosa difficile ad intendersi, come possa egli sciudere il tenore di una scrittura da lui stesso esibita, quali mai sono gli argomenti, ch' ei adduce per dimostrare, che l' albero da lui riprodotto è vero in una parte, ed è falso in un' altra? Il S. R. C. dovette sicuramente rimaner forse meravigliato della franchezza del dotto Avvocato di esso Signor Marchese di Casalnuovo, il quale per tutta risposta di ciò, che da me fu detto della maggiore prossimità di Fabrizio di Troilo, fu contento di dire, che questo meschinello Fabrizio era *traf-lineato*; Conche cosa si avesse egli voluto dire, uopo è, che da lui stesso il cerchiamo.

K

E'

E' dunque una presunzione intolleranda il volere , che nel 1622. dovea necessariamente Ettore di Turitto succedere al majorasco di Ettore I. Pignatelli , quando il più prossimo all'ultimo possessore era allora Fabrizio di Troilo , e non esso Ettore di Turitto . E qui si vuol avvertire , che ciò , che oggi presume il Signor Marchese di Casalnuovo , no'l presumeva certo Ettore di Turitto nel 1622. ; Conciossiachè ei non ardì unquemai di dare una mentita ai Maggioranti di sua famiglia , i quali avevano approvato quell' albero , che oggi si riproduce , e molto meno di non credere al Duca Ettore III. , la cui deposizione ei chiese , la quale fu rimessiva agli alberi presentati , ma totalmente s'impegnò a dimostrare , ch'ei discendeva da Stefano Pignatelli fratello di Carlo , il quale fu padre di Ettore I. Pignatelli , e per potersi dimostrare più prossimo a tutti gli altri , s'impegnò a sostenere , che Fabrizio di Troilo era fatuo , cioè incapace , secondo lui , di succedere , confessando così la verità di quell' albero , che dimostrava la maggiore prossimità di Fabrizio di Troilo anzidetto .

Tutte queste notizie le ci porge l'istesso Signor Marchese di Casalnuovo , colla nota stampata per D. Antonio suo avolo dopo la morte di Andrea Fabrizio , di maniera tale , ch'è cosa assai sorprendente il vedere , che l'Avvocato di lui si è intestato a voler dire il contrario di tutto ciò , ch'esso stesso ha colle scritture da lui esibite dimostrato , non ad altr'oggetto , se non per potere con tanta mala grazia<sup>a</sup> dire , che Fabrizio di Troilo era *translineato* , e per potere ancora con simiglievole mala grazia<sup>a</sup> aggiungere , che D. Niccolò Pignatelli figlio del Marchese di Cerchiara , Giulio Pi-

Vero è che il  
 Sabatini, facemmo suo  
 avversario, il che è  
 uno spaziatissimo,  
 e cattivissimo  
 con mala grazia.

## [ LXXV ]

*Pignatelli*, il quale fu padre di *Fabrizio*; marito di *Girolama*, figlia di *Ettore Pignatelli III.*, neppur era parente di *Andrea Fabrizio*, dopo che in un albero, che di suo capriccio ha formato il Signor Marchese di *Casalnovo*, quel *D. Niccolò Pignatelli* è descritto, come un individuo della casa di *Cerchiara*, di cui fu senza dubbio un altro individuo *Andrea Fabrizio* anzidetto.

Ma se le stesse scritture presentate dal Signor Marchese di *Casalnovo* non dimostrassero, che *Fabrizio* figliuol di *Troilo* precedeva in un grado *Ettore* di *Turitto*, e che tutti e due riconoscevano per loro stipite comune *Angelo Pignatelli*, e che di ciò nel 1614., e nel 1622. non ci era chi osasse dubitarne, darà forse egli un'altra mentita al Reggente de *Ponte*, ed a *Scipione Teodoro*, che ce ne rendono testimonianza locupletissima? Sì anche questo regalo io mi sto aspettando per lo Reggente de *Ponte*, giacchè fu fatto in *Ruota* al povero *Scipione Teodoro*, di cui fu detto, che essendo *Avvocato* di *Fabrizio di Troilo*, lo era ancora del *Duca di Monteleone*. Dica però qualche vuole l'*Avversario*, che il Reggente de *Ponte*, ed il *Configliere Teodoro* non temono le sue amare addentature, perchè ragionando essi al *S. R. C.*, ed al *Consiglio Collaterale*, non potevano afferire come vero un fatto principale della causa controversa, del quale ad ora ad ora potevano esserne smentiti.

Sentasi adunque, che cosa dice *Scipione Teodoro* nella sua allegazione 88. oltre di quello, che ha detto nell' allegazione 85. = *Et presentati fuerunt multi arborescunt familiae approbati ab omnibus Proceribus ejusdem familiae; in quibus omnibus apparet, hunc Fabricium esse*

*esse agnatum proximiorum , & sic successibilem , prout inquit idem Dux in sua depositione .*

- II Reggente de Ponte nel *conf. 154. n. 86.* rende testimonianza della prossimiorità di Fabrizio colle seguenti parole = *Præterea est inter ipsos dissensio , & maxima controversia* (ragiona degli agnati , i quali si opponevano alla dispensa chiesta da Ettore III.) *Nam Fabritius Pignatelli præsupponit esse in decimo gradu , & sic prælatus D. Hæctori , quem præsupponit esse in undecimo gradu , nec habere locum in eo jus representationis , quia ultra decimum gradum non datur successio , & rursus , quia in linea collateralis , quando esset in gradu , non extenditur ultra tertium , qualis non est casus , de quo tractamus ; siquidem Dux de cujus successione tractatur , est remotus longe ultra tertium gradum , & in omnem eventum dicit Fabritius , quod ipse pariter per representationem superabit D. Hæctorem , quia semper reperietur in gradu proximior , & sic incertitudo est inter eos , qui succedere debet .*

Ma pur continuerà a dire il Signor Marchese di Casanuovo , che la prossimiorità di Fabrizio di Troilo non ostava ad Ettore di Turitto , perchè era colui fatuo , il quale perciò escluso , rimaneva esso Ettore il più prossimo di tutti . L' albero però dall' istesso esibito ci dimostra , che dopo Fabrizio di Troilo trovavasi nell' istesso grado undecimo Fabrizio Principe di Noja avo di Fabrizio marito di Girolama figlia di Ettore III. , onde neppur restava solo a concorrere , e con lui farebbe concorso il Principe di Noja suddetto , il quale dovea essere di età maggiore di lui , giacchè è noto a qualcheduno de' Signori votanti , che Fabrizio Principe di Noja morì vecchissimo nel 1626 . Ma la pretesa fatui-

## LX XVII

tuità di Fabrizio è una di quelle cose, le quali piace afferire al Signor Marchese di Casalnuovo contro a quel, ch'egli stesso ha negli atti dimostrato.

In fatti nell'allegazione stampata per D. Antonio Pignatelli si legge, che il Duca di Monteleone Ettore III. citò come agnati prossimiori 'l Principe di Noja, D. Fabrizio Pignatelli, (che si vuol fatuo) ed Ettore Pignatelli di Turitto *fol.....* Dall'istessa allegazione si ha, che questo Fabrizio citato in giudizio formò i suoi articoli, uno de' quali fu di esser egli di età di anni 50., & *in reliquis* esser sano, ma ritirato a menar vita quieta nel Colleggio di Massalubrense *fol.....* Nè si dice nell'allegazione suddetta, che a costesto Fabrizio si fosse dato un curatore, come gli si avrebbe dovuto dare, se fosse stato fatuo, e neppur si dice, come si avrebbe dovuto dire, che gli articoli eransi presentati ad istanza del curatore del fatuo, e non già da Fabrizio stesso, come quivi si dice. Non è dunque vero, che il Signor Marchese di Casalnuovo imprende a sostenere tutto l'opposito di quello, che negli atti ha dimostrato?

L'impertinenza però di questo assunto è ribattuta per quanto riguarda il fatto dal lodato Consigliere Teodoro, il quale scrisse tutte le sue allegazioni *pro Fabrizio Pignatelli, & non pro Curatore ejusdem*, come leggesi dall'allegazione 85. fino all'88., e ragionando di questa diceria, ci fa sapere, che aveva voluto toccare l'articolo della capacità di succedere nel fatuo, per confusione di alcuni, che non apertamente, ma tra denti sussurravano intorno alla pretesa fatuità di Fabrizio suo cliente = *Quem articulum* (chiude così la sua allegazione 88.) *solummodo serigi ad confu-*  
*sio-*

honem aliquorum quædam inter dentes suffurantium, etiam in hoc possessorio, in quo talia de jure nihil ad rem, ultra quod sumus in notorio facti permanentis, dum unusquisque videt ipsum Fabricium, & salute, & intellectu integrum, & morigeratum, & negotia intelligentem, prout semper contravit, & reliqua peregit, quæ licent, ac decent, vacans ut plurimum orationibus, & sacramentorum frequentia, sicut hæc omnia deposuit idem Dux, & alii fide dignissimi. Quod autem versutias parum calleat, dolos, & fraudes abhorreat, sit, & fuerit semper vir simplex, & rectus, non ex istis est aspernendus, ex quibus Job ore Domini canonizatur. Immo proprium est Reginum Tribunalium impotentes sublevare, præsertim in hujusmodi oppressione, in qua sic aperte aliquis profitetur sui juris consecutionem reddere immortalem. Quod si restituro sequestro, ut omnino juris est, & auditus, & defensus, postea succumbet, erit sibi judicium tantorum Patrum, ac si de Cælo tonuisset, sed sic de facto privari, & instare, & precari non desinit, ut hoc S. C. non patiatur. (a)

Era

---

(a) Quanto io ho sostenuto coi luoghi di Teodoro, spiacque stranamente al degno Avvocato del Signor Marchese di Casalnuovo, e quindi credette di atterrare l'autorità di lui, col farci sapere, che Teodoro era Avvocato di Fabrizio Pignatelli, e del Duca di Monteleone, prendendone argomento da un'altra allegazione dello stesso Teodoro. Ma se Teodoro fosse stato Avvocato del Duca di Monteleone, allora quando difendeva Fabrizio di Troilo contro ad esso Duca di Monteleone, sarebbe stato un prevaricatore, un poco onesto Avvocato, cioè di un Avvocato di quel carato, che meritò poi l'onore di Consigliere non è sicuramente da presumersi. Ma senta in grazia l'Avvocato del Signor Marchese, come parla  
Teo-

Era dunque, secondo che dice Teodoro , una notorietà di fatto permanente, che Fabrizio Pignatelli di Troilo non era fatuo; ma fingiamo in grazia del Signor Marchese di Casalnuovo, che lo fosse egli stato per sua

---

*Teodoro de' Duchi di Monteleone, e specialmente della Duchessa Girolama figliuola di Ettore, e poi torni a dire, se gli da cuore, che Teodoro era Avvocato del Duca di Monteleone, e di Fabrizio Pignatelli tutt' insieme = Tertio denique (allegat. 85. n.6.) videns (Girolama Pignatelli) non posse apud Judices obtinere, usque est presenti industria, de qua nunc agimus, nempe secretissime concordandi Ducem Nuceria, quo ad personam aequo potentem, & jus habentem quo ad bona libera, sed nullum penitus jus foventem, quo ad majoratum, & illico non minus secreta Proregem adiit, & gratulabunda quasi finis omnibus litibus impositus esset, obtinuit per scriptorium amoveri sequestrum illud, de quo per totum S. C. in Consilio Collaterali agendum erat. Quo impedimento sublato, & cessante Duce Nuceria, certum est, reliquos colligantes vim repellere non valere.*

*Quamobrem Fabritius, & Hector adjerunt Proregem Exc. qui obstupuit, si & ipsi non concordassent, prout E. S. relatam fuerat, jussit tamen eos aliquantulum sedari. Esse enim suae curae, ipsos etiam aut concordari, aut illis justitiam integre ministrari. Sic juxta suam angelicam conditionem in hoc peregit quicquid suae prudentiae visum fuit, & hinc ortum est, ut Hieronyma concordaverit Hectorem QUAMVIS AGNATUM POSTERIOREM, quoniam & ab ipso, & a suis posteris timuit diutius posse litibus pulsari, sicut ipse minatur in eodem processu, specificè clamans restitui sequestrum. De Fabritio hoc non timet: est enim senex carens filiiis, ejusque successor immediatus est ipsemet Princeps Noja, & sic certus est a successoribus Fabritii non vexari, nec minus certo sperat posse litem protrahere, ut non prius lis, quam vita Fabritii finiatur. Hoc procedendi genus non utique permisit Prorex Excellentissimus, & forte nauseans in predictis exclusa concordia, jussit justitiam fieri quo ad petitionem Fabritii, ut idem sequestrum omnino restituatur. Che gliene pare all' Avvocato del Sig. Marchese di Casalnuovo, avrebbe parlato così della Duchessa di Monteleone l' Avvocato di lei, o del marito di lei?*

Non si arrende però a tutto questo l' Avvocato del Signor Marchese di Casalnuovo, ed ostinato a voler dire tutto quello, che dice,

re.

sua disavventura , e qual fatuità sarebbe stata quella di Ettore di Turitto di pretendere, che il fatuo era incapace di succedere al maggiorato? Io ripeto sempre, non è questo il tempo di discutere tanti articoli, quanti nella causa principale sono da disputarsi; ma questa volta cerco scusa, se son costretto a registrare uno non breve luogo del dotto *Gomesio*, il quale risolve gli argomenti, onde taluno avrebbe voluto il fatuo escluso dal possesso di un qualche maggiorato = *Sed his non obstantibus* (ei dice, *in legem Tauri* 45. n. 12. circa medium per tot n. 13.) tenco con-

---

replica, che Teodoro era *Avvocato del Duca di Monteleone*, e cita un' allegazione di lui, ch'è la 44. intitolata. *Pro Duce Montisleonis*; e dice 'l vero, ma non dice 'l vero, allora quando dall' allegazione suddetta trae la conseguenza, ch'era egli *Avvocato del Duca di Monteleone nel 1624.*, quando scriveva le sue allegazioni per *Fabrizio di Troilo*; imperciocchè l'istesso Teodoro ci fa sapere, che l'allegazione 44. la compose egli verso il 1596., cioè circa trent'anni 'nnanzi di quel tempo, quando difendeva *Fabrizio di Troilo* contra la *Duchessa di Monteleone*, e dice averla scritta per comando della celebre *Girolama Colonna* madre del *Duca Ettore III.* e di aver poi inteso di essersi concordata col creditore, e col *Regio Fisco* = *Mota fuerat* (è una foggiunta dell' allegazione suddetta 44.) *presens lis in anno 1571.*; *Et filius per annos ultra 25., postea magno calore excitabatur, & causa relata informavimus, & hac scripsi jussu celeberrime Illustris Heroine Hieronymæ Columnæ matris Ducis Hectoris ultimo loco defuncti. Et Fiscus iterum filius, & postea audiui concordasse modico accepto, quos D. Marcello suo (ut diximus) creditori refunderet.*

Questa avvertenza, che *Teodoro* sè allora quando metteva in istampa le sue allegazioni, ci fa vedere chiaro, che egli non fu mai *Avvocato de' Duchi di Monteleone*, e che solo 30. anni innanzi al tempo della sua difesa per *Fabrizio di Troilo* avea ricevuto il particolare incarico di difendere quella causa, per la quale scrisse l'anzidetta allegazione 44., di maniera tale che rimasta allora in silenzio la causa stessa, egli per fama dovette sapere a capo di tempo, ch'era si concordata = *Postea audiui.*

contrarium, imo quod etiam si successor majoratus sit infans, furiosus, vel mente captus, vel surdus, & mutus a natura, transeat in eum illa civilissima possessio, & habeat locum illa lex, & ejus dispositio: prout in specie tenet Gregorius in l. 7. 4. part. 5. gloss. 1. in fin. Tiraquellus in tract. le mort saisi le vis declaratione 16. 2. part. n. 4., & latius in declaratione 17. Molina lib. 3. de primogeniis c. 12. 2. 24. Matienchus late in d. l. 8. tit. 7. lib. 5. glo. 1. n. 25., inducens ad hujus sententiæ comprobationem legem 3. part. quæst. 2. n. 4. ad fin. ubi hanc possessionem ei, qui est in utero competere docet in n. 5., & per totam quæst. Primo quia considero, quod ista acquisitio possessionis non fit, nec inducitur a lege, mediante aliquo actu exercendo in persona infantis, vel furiosi, sed provenit, & transferretur ipso jure a lege: unde in his, quæ sunt juris, lex potest disponere sine medio alicujus actus, vel fictionis, nulla habita consideratione ad habilitatem personæ, ut supra dixi, & conclusi; unde jura superiora in contrarium adducta loquuntur, quando aliquis actus deberet exerceri per infantem, vel furiosum, & probat bonus textus juncta communi sententia in l. cum pater §. surdo de legat. 2., ubi surdo, & muto, & inhabili quæritur legatum, & onus ejus. Secundo pro ista mea sententia, & conclusione facit text. in l. quamvis §. infans ff. de acquir. possess. Cum simul ubi disponitur, quod infans, vel furiosus mediante tutore, vel curatore potest quærere possessionem, quia suppletur judicium infantis, vel furiosi per eos, ergo a fortiori mediante lege potest eis quæri possessio, & suppleri judicium. Tertio facit text. in l. servo furioso ff. de usuca. tex. in l. 1. §. item acquirimus ff. de acquir. possess., ubi ha-

betur quod infans, vel furiosus possunt acquirere possessionem, & usucapare, vel præscribere mediante seruo proprio: ergo a fortiori mediante lege. Quarto pro ista sententia, & conclusione facit text. notabilis in proposito in l. jubemus in fin. C. de emanc. lib. ubi emancipatio, & ejus effectus, quia est juris, potest fieri per patrem, & acquiritur filio infanti, & omnino carente intellectu, & consensu ex sola dispositione illius legis; ergo eo modo acquiritur possessio, & ejus effectus in casu nostro ex dispositione hujus legis. Quinto facit subtile fundamentum, nam licet aditio hereditatis, & eius acquisitio requirat animi declarationem verbo, vel facto, ut in l. pro herede, & in l. gerit, & quasi per totum ff. de acquir. hered., tamen in casibus, in quibus hereditas, & ejus dominium ipso jure acquiritur ex potentia suitatis, vel alias queritur etiam infanti, & furioso text. est notabilis, & expressus in l. Antistius §. si ff. de acquir. hered. & ibi notat Bal. Arretin. Angelus, & communiter alii Doctores, & illum ad hoc summe notat Jal. in l. ex facto ff. de vulg., & pupil. 12. columna numero 56. text. in l. fin. §. si autem perpetuus C. de cura. furio. text. in l. Lucius ff. de jure Fisci, textus in l. qui duos §. cum in bello ff. de reb. dub., tenet notabiliter Bart. in l. ventre præterito 6. colum. n. 18. versic. 3. reg. ff. de acquir. hered. & ibi comm. modern. idem Bartolus in l. si infanti 4. col. n. 10. C. de jure delib. & ibi Alexand., & comm. Doct. facit etiam text. singularis, & unicus in casu suo secundum Paulum, & modernos, ibi in l. si infanti C. de jure deliber. ubi habetur, quod si hereditas est delata alicui infanti, & talis infans decedat hereditate non adita, illa hereditas, & plenum domi-

nium

nium ejus censetur ipso jure quaesitum infanti, & transmittitur, & quaeritur postea ipsi patri superstiti in beneficio illius legis, ergo eodem modo dicamus in nostro casu, quod ex dispositione hujus legis Tauri, quaeratur possessio ista civilissima successori majoratus etiam infanti, vel furioso. Sexto pro hac mea sententia, & conclusione facit quia dignitas regalis, ducatus, cujuscumque majoratus, & ipsa jurisdictio, quae defertur jure successionis, transit etiam in infantes, vel furiosos, vel omnino inhabiles, licet administratio non possit per eos exerceri, sed per tutorem, curatorem, vel coadjutorem, text. est in cap. grandi de supplen. negl. pral. lib. 6., & ibi communis opinio facit etiam bonus text. in l. 1. & 2. C. de tut. vel curat. ill. vel clariss. person., & ibi notat. Albert. Angel. de Peru. & communiter Doctores text. in cap. 1. §. 1. vers. personam per quos fiat investitura in V. si feudo, & istam doct. & conclus. tenet Bald. in cap. cum vigesimum annum de offic. delegat. 1. column. n. 5. tenet etiam notabiliter Ang. de Peru. in l. cum Prator. non autem ff. de jud. n. 2., & ibi Paul. de Castr. & ante eos Albericus ergo mediante praed. l. transeat hodie possessio, & effectus ejus in successorem majoratus, etiam infantem, & furiosum per nostram legem, cum sit jus pertinens, & annexum in rebus majoratus, & ejus successioni, & dignitati.

Immo quod magis est, non solum in heredem, vel successorem potest per legem induci, quod transeat possessio, sed etiam in hereditatem jacentem: ita probat text. singularis, & subtilis in l. caeptam ff. de usucap. ubi patet, quod hereditas jacens potest complere usucapionem, vel praescriptionem caeptam per defunctum, sed

*hoc non posset procedere, nisi mediante possessione, qua sit continuata in hereditate jacente, facit text. in L. gerit. ff. de acquir. hered. ubi dicit, quod qualis possessio transit in hereditatem jacentem, & ibi notat, & declarat. Pau. 2. col. & alii DD.*

Ecco quanti ostacoli si paravan d'avanti ad Ettore di Turitto, allorchè pretendeva il maggiorato di Ettore J. Pignatelli; e pure a veduta di questi ostacoli seppe egli procurarsi colle raccomandazioni del Vicerè Duca d'Alba ducati 48000., che i suoi discendenti stanno ora godendo, i quali lusingati dalla veduta dello stato di Monteleone, non ravvisano gli ostacoli inforontabili da me fin ad ora adombrati; e pure non sono tutti quei, che io ho già descritti; ci resta ancora il terzo non minore di tutti gli altri, di cui fin ad ora ho ragionato.

C A P. III.

*Si dimostra, che Girolama Pignatelli figlia di Ettore III. perchè maritata in famiglia con Fabrizio Pignatelli di Noja, e Cerchiara era ammessa al godimento del majorasco d'Ettore I. in esclusione degli agnati collaterali più rimoti.*

**F**In ad ora abbiám dimostrato, che i feudi rimasti nell' eredità di Ettore III. non erano soggetti ad alcun vincolo di fedecommeſſo, e che essendolo, alla successione di essi non potea aspirarvi Ettore di Turitto, come colui, il quale era congiunto in grado

uu-

undecimo con Ettore III., ed era preceduto da Fabrizio di Troilo, il quale trovavasi nel grado decimo. Altra ragione però esisteva nel 1622. tempo della morte di Ettore II. esclusiva della pretesione di esso Ettore di Turitto; qual è quella di esser stata Girolama Pignatelli figliuola di Ettore III. maritata con Fabrizio Pignatelli figliuol di Giulio, Marchese di Cerchiara, figliuol di Fabrizio Principe di Noja, donde avveniva, che mutuando ella il sesso dal marito, e questi da lei il grado, escludevano essi gli agnati più rimoti. Ecco quello che in questo terzo capo io impredo, non a disputar lungamente per le ragioni anzidette, ma ad adombrar solamente.

E dovendo ciò fare, io stimo eter pregio dell' opera squittinare anticipatamente, se Ettore I. abbia per ventura questo caso espressamente considerato, od almeno abbiato avuto presente nell'animo suo, allorchè il suo fedecommeso ebbe istituito, affinchè l'articolo, al quale io impredo a disputare, non sembri stranio dalla causa, che abbiam tra le mani, per essere state le femmine in ogni caso dal fedecommettente espressamente escluse.

Che non avesse Ettore I. cotal caso, od espressamente considerato, o preveduto, il conoscerem chiaro, se esaminerem partitamente l'ordine da lui nel suo fedecommeso stabilito. Fu dunque l'ordine suddetto il seguente: Primo: chiamò Ettore II. suo nipote dal primogenito suo Camillo predefonto, e tutti li discendenti maschi da lui per *directam lineam*; e questi estinti chiamò D. Girolamo altro suo nipote dallo stesso primogenito Camillo predefonto, e i costui discendenti maschi *etiam per directam lineam*. Appresso invitò  
i mas-

i maschi collaterali dell' ultimo moriente , ancorchè non fossero in grado successibile per le costituzioni del Regno nostro, escluse le femmine, che nel grado successibile si fossero per ventura trovate esistenti, con che però cotesti collaterali fossero *de familia sua de Pignatellis fol. . . .*

Finalmente tutti costoro estinti, e non esistenti, inviderò le femmine, ed i discendenti loro, *ita tamen quod ipsi, & maritus ejus, cui ipsa foemina nupsit, aut post hanc successionem nubet, statim, & incontinenti debeant continuare, & retinere nomen, & arma familia de Pignatellis fol. 62. at.*

Questo fu tutto l'ordine di succedere stabilito da Ettore I. nel suo fedecommesso, e da quest'ordine di succedere, tre grand' uomini del secolo passato, cioè il Reggente Tapia *decis. suprem. Consil. 20. vers. presertim Dux, il Reggente de Ponte conf. 154. n. 20.*, ed il P. Molfesio *conf. 18. n. 17. & seq. post. tom. 2. ad consuet.* ne trassero la conseguenza, che nell' ultimo ordine di succedere non parlò Ettore delle femmine agnate maritate *in familia*; imperciocchè avendo ingiunto al marito, ed a' figli di dover assumere le armi, ed il cognome *de Pignatellis*, non potette considerare il caso della femmina maritata con un uomo, il quale avea già il cognome *de Pignatellis*, come lo avrebbon avuto i figli di lui. E quindi questo caso della femmina maritata *in familia* lasciò Ettore I. alla disposizione della Legge, ed al senso degli Autori, giusta la norma della legge *commodissime ff. de liber. & postb.* il perchè non essendo stato questo caso dall' Istitutore del majorasco deciso, e preveduto, dev' essere a pro delle figlie, e nipoti risoluto per coman-

mando dell'Imperador Giustiniano nella legge *generaliter* 6. §. *fn. C. de instir., & subst.*

Premesso adunque, che il caso della femmina maritata *in familia* fosse stato ommesso da Ettore I., e che il caso ommesso debba essere risoluto a vantaggio della figlia, e de' discendenti di lei, uopo è investigare, se la femmina, la quale maritisi col maschio *de eadem familia*, sia ammessa quasi *masculus* al godimento di quel fedecommeso, a cui i maschi sono solamente invitati, col fine di conservar i beni nell'agnazione, e famiglia, per modo che essendo ella discendente dal fedecommettente, escluda tutti gli altri, i quali non sono contenuti nel primo ordine di successione, appunto così, come farebbero essi dal maschio discendente esclusi.

Hanno alcuni opinato, che questa sia stata spinosissima controversia, e che i Dottori sianfi scissi in diversi pareri; ma se si ponga mente a ciò, che costoro hanno detto, e se il punto si esami colla dovuta attenzione, ritroveremo, che anche nel caso di fedecommeso, che dicesi agnatzio, nel quale siasi dall'Istituto ordinato, che i beni si conservino perpetuamente nell'agnazione, e nella famiglia, la cosa è spedita, e sicura: Conciosiacosachè, e la ragione non meno, che l'ordine della carità verso de' figli, e discendenti persuada, che laddove le parole, e la volontà del disponente non sieno manifestamente contrarie, deve abbracciarsi la congettura, che anche ne' fedecommeso agnatzij gli ascendenti abbiano voluto preferire i proprj figli, nipoti, e discendenti, e che per una bene intesa equità legale siasi a favor loro scritto meno di quel, che ritrovisi detto, come se quasi  
espres-

espressamente sieno stati i figli, e discendenti al beneficio del fedecommesso invitati.

Questa conghiettura ci vien suggerita da Papiniano in *l. cum avus ff. de fideicom.*, ed è approvata da Giustiniano nella legge *cum acutissimi C. cod.*, e nella *l. generaliter §. fin. C. de instit.*, & *substit.* Nè a favor de' figli, e discendenti maschi è stato ciò solamente stabilito, ma lo stesso dover intendersi delle figlie femmine, delle nipoti, e discendenti, dichiara Giustiniano medesimo nelle anzidette leggi *cum acutissimi*, & *generaliter*, per quella bellissima ragione, che assume nella legge *maximum vitium C. de lib. prater.* Che la naturale carità non tollera, che i figli maschi sieno amati con amore diverso dalle figlie femmine, e che amar più i primi, che le seconde, farebbe lo stesso, che accusar la natura, perchè non ci abbia dati tutti figliuoli, ed abbiaci cou essi voluto tramischiar delle femmine = *Qui enim tales differentias inducunt, quasi natura accusatores existunt, cur non totos masculos generavit, ut unde generentur, non fiant.*

La ragione dunque, e l'amore naturale non conoscono differenza tra figli maschi, e figlie femmine. I Dottori poi, i quali diconsi discordi in questa controversia, sogliono opporre alle femmine, che il disponente abbia invitati li maschi solamente, e che oltre a ciò abbia proibito, che i beni non escano dall'agnazione, e dalla famiglia; e quindi sogliono ancora opporre, che le parole, e l'intenzione del disponente non istanno bene colle donne, per non potersi in loro avverare la volontà del fedecommittente, *ut bona agnationi conserventur.*

Questa è la tesi de' Dottori, i quali potrebbon esser chiamati

mati

mati *mulierum ofores*; Ma questa tesi è da opporsi a quella donna solamente, la quale si ammogli con uomo, il quale *de eadem familia non sit*. Che se con uom della stessa famiglia si congiunga, allora, e le parole, e la volontà del fedecommittente stanno manifestamente colla donna discendente, e col marito di lei, essendo che la donna maritata coll'agnato prende quasi a prestito dal marito il sesso, e 'l marito da lei 'l grado, e divenendo essi un'istessa cosa tra di loro, debbono essere ammessi all'eredità fedecommessaria, come quelli, i quali atti sono a conservarla nella famiglia. Di questa unità del marito colla moglie, non solo è scritto nel nostro dritto in *l. 5. & seqq. ff. de usu, & habit.*, ma sono da vedersi. *Genes. cap. 2. in fine*, *Matth. cap. 19. Paul. ad Ephefos cap. 5.* *Stephanus Papa in canon. admoneri 8. causa 33. quest. 2.* *Divus Gregorius epist. lib. 9. epist. 44.* *Alex. Raudens. lib. 1. resp. 3. n. 22. & 23. post Ant. Nebris. decad. prima lib. 3. cap. 2.* *Lucius Marin. Siculus de rebus Hisp. lib. 19. verb. procerum. & Anch. in cons. 339. n. 9. col. 4. in fin. eod. arg.*

Or essendo per dritto Divino, Canonico, e civile stabilito, *quod femina una sit cum viro*, in qualunque occasione, di questa dottrina appunto si son valuti coloro, che la ragione delle donne maritate *in familia* sonosi trovate a sostenere. Ne sono ottimi testimonj que' dottissimi Spagnuoli, i quali dopo la morte di Errico IV. Re di Castiglia sostennero la ragione d'Isabella maritata con Ferdinando V. contra Giovanni, il quale era agnato più prossimo al defunto Errico: Essi ragionavano così = *Itaque quod sexum*

M

at.

*attinebat, id ex viro in successione supplebatur. Itaque  
 ambi conjuges mutuo auxilio inixi justitiam omnem be-  
 reditatis implebant, sicque maritus ex persona uxoris  
 succedebat. Citatus Raudensis lib. 1. resp. 3. n. 22.  
 C. 23. post Nebriffensem decad. 1. lib. 3. cap. 24. re-  
 rum a Ferdinando, C. Elisabeth gestarum.*

Non manca dunque alla femmina maritata *in familia* il fesso dal fedecomettente richietto; e molto meno cessa la ragione della conservazione de' beni nella famiglia; giacchè trovandosi ella moglie di un individuo della famiglia stessa, col costui mezzo adempie l'oggetto dal testatore desiderato, ch'è quello appunto della conservazione de' beni nella famiglia; e qualunque volte si adempia l'oggetto della legge, la legge stessa dicefi adempita.

Tutte queste ragioni furon presenti a que' dottissimi Uomini, i quali nel secolo passato di questa controversia si brigarono, tutte essi le allegarono, e non mancarono di aggiungere a guarentiggia del loro assunto, che se la ragione, per la quale la femmina è in qualche caso esclusa, non si adatti al caso stesso, non deve la femmina esser esclusa, appunto come non è esclusa a succedere ne' feudi, da' quali per le consuetudini feudali è allontanata, allora quando per ventura possa adempiere le parti del feudatario maschio, giusta l'avviso d'Isernia *in tit. de his, qui feud. dare possunt* 2. 20., *vers. item quid si bodie. Quod si bodie aliqua fœmina se armaret, C. esset in expeditione sicut masculus, an habeat feudum? dic quod habebit feudum.*

Non furono però contenti i dotti Uomini del secolo passato di sostenere la causa della femmina maritata *in fami-*  
*mi-*

*milia*, colle ragioni dettate, o dall' amor naturale verso i discendenti, o dalla ragione legale, o dalla prefunta volontà del testatore nel caso da lui non espresso, ma afforzarono il loro assunto coll' autorità de' più celebri DD., i quali prima di loro lo stesso argomento aveano trattato, ed incomincio a citarne alcuni per ordine. Ecco quali essi sono, e di pochi solamente fia a me lecito trascriverne le parole.

Aymon Cravetta *conf.* 656. n. 9. *vers. argumentum = argumentum non movet, ad feminas agnatas scripturam non pertinere, quia ratio agnationis habita sit, quia locum hic non habet, ubi in familia testatoris nupta filia est: & conf.* 831. n. 3. & *seqq.*

Jason *lib.* 2. *conf.* 542. *sub.* n. 24. *vers.* *Item est maritata, & n. 25. vers. unde admittendo = Unde admittendo D. Luciam, servatur dispositio juris, & in nilo contravenitur dispositioni testatoris, qui dixit, quod intentionis suae firmissimum est propositum, quod ejus bona conserventur, & remaneant in domo, & familia nobilium de Fontana. Et per consequens D. Lucia ejus uxor, tum ex sua naturali origine, tum etiam, quia est uxor D. Joannis erit admittenda ad successionem, & sic effectualiter per D. Joannem ejus maritum bona conservantur in familia.*

Angelus *conf.* 283. n. 3. *in fine.*

Peregrinus *vol.* 3. *conf.* 50. n. 4. *vers. ad fideicommissum agnatum.*

Paritius *lib.* 3. *conf.* 1. n. 55. & *seqq.*

Sfortia Oddo *conf.* 46. n. 60. *circa finem.*

Menochius *conf.* 730. n. 12.

Capycius Latro *lib.* 1. *consult.* 60. *in fin. Mantica de conject. ult. volunt. lib.* 8. n. 10, & 11.

- Rusticus *ad l. cum avus lib. 6. cap. 16. C. 17.*  
 Fufarius *de subst. quest. 352. n. 42.*  
 Capanus *de fideic. masculino inspect. 1. art. 4. nu. 3. C. seqq.*  
 Bottiglieri *de successione ab intest. cap. 1. theor. 2. n. 64. C. 66.*  
 Fachinæus *controv. part. 2. lib. 2. cap. 25. in fin. vers. inquit.*  
 Faber *in C. lib. 6. de fideic. defn. 27. n. 2. in allegat.,*  
 le cui parole meritano di essere qui registrate *l. penult. ff. de agnos. liber -- Fœmina enim familiæ suæ caput, C. finis est l. pronuntiatio 195. §. ult. de V. S. sed intellige, NISI CUM FŒMINA NUPTA EST IN FAMILIA, QUO CASU ET IPSA ADMITTITUR TAMQUAM COGNATI, LICET SINT REMOTIORES IN GRADU, PERSONA PATRIS INSPECTA, DUMMODO SINT PROXIMIORES INSPECTA MATRE. Cravet. conf. 656. 831. C. 877., ubi citat Angelum, Socinum, Alban., C. alios. Vide tent. perelegantem, C. in fortioribus terminis cum pater 77. §. dulcissimis ff. de legatis 2., C. ita pro Senatore Galeano Neciensis consului mense sentili 1621.*

Se però io voleffi andar numerando, e i DD., i quali hanno sostenuta questa opinione, e i luoghi loro, io non la finirei neppure per lo *die judicio*. Ricorderò solamente, che questa opinione fu abbracciata in questa nostra causa, appunto nel 1614. come già si è detto nella narrazione, e che non fu dessa distrutta dal Consiglio di Madrid, giacchè questo non istimò di dispensare, sì perchè le ragioni della dispensa non le credette intieramente esenti da dubbio, e tra perchè

chè potea farsi un atto inutile , qual sarebbe stato ; se in tempo della morte di Ettore III. , o non si fosse trovata femmina maritata *in familia* , o si fosse trovata maritata coll' agnato più prossimo . E perciò opind , che questo articolo non dovea decidersi in forma di dispensa , ma dovea esaminarsi in termini di giustizia , allora quando si sarebbe fatto il caso , per lo quale chiedevan la dispensa ; E finalmente ricorderò , che il medesimo S. R. C. questo sentimento abbracciò , decidendo presso il *Reggente de Marinis resolut. lib. 1. cap. 131.* , il quale fa una bellissima distinzione , che al caso nostro meravigliosamente si addatta : cioè o la femmina discendente dall' ultimo possessore concorre coll' agnato trasversale rimoto , ma della linea effettiva del fedecommettente , ed è allora la femmina , ancorchè maritata *in familia* esclusa , od essa concorre con un agnato trasversale rimoto , ma non della linea effettiva del fedecommettente , ma della linea contentiva , com' è il nostro caso , ed allora questi è da colei escluso. Io non istò a parafrasare più a lungo il luogo del *de Marinis* , perchè non breve viaggio ho fatto , e lungo ancora ne debbo fare , ma corro a trascriverlo tutto intiero , ed è il seguente = *Ultimo in hac materia (Resol. Jur. lib. 1. cap. 131. n. 18. per tot. 20.) dubitatur, dato fideicommissio simpliciter, & absoluto pro perpetua bonorum conservatione in familia, & cum expressa feminarum exclusione, quid dicendum, si rei fideicommissatae possessor filiam unicam haberet, quae uni de familia nupsit, non tamen proximiori in fideicommissio successuro, sed alteri remotiori, de familia tamen testatoris contentiva, num defuncto possessore, ejus filia*  
*uri*

ut in familia nupta succedat, vel potius agnatus testatoris proximior?

In hoc articulo ego distinguere solitus fui, an hic proximior sit de fideicommissentis familia effectiva, & sic de descendantibus, vel potius de contentiva, & sic de collateralibus, ut primo casu omnino succedat; exclusa prorsus ultimi possessoris filia, & a fideicommissente descendente, quamvis uni de familia nupta; præsumentia est enim fideicommissentis voluntas, ut ad posteros suos principaliter, & ab eo descendentes masculos bona sua pervenire deberent, & ita hoc anno 1637. practitarum vidimus in successione palatii in hac civitate existentis, fideicommissi vinculo suppositi, quod nominatur del Cavallo di bronzo, in quo, sententia Sacri Concilii mediante, successit D. Diomedes Carafa, uti descendens per lineam masculinam a fideicommissente, exclusa Principissa Colubrani, ad quam successio de jure spectabat, si sexus impedimentum in medio non extitisset, quamvis uni de familia Carafa, non tamen a fideicommissente descendenti nupta esset. Causæ Commissarius extitit D. Consiliarius Carleval.

In secundo vero casu, **ET SIC QUANDO MASCULUS DE FAMILIA, AD QUEM SUCCESSIO SPECTAT, EST DE FIDEICOMMITTENTIS FAMILIA TRANSVERSALI, TUNC TENEODUBITANTER FEMINAM ULTIMI POSSESSORIS FILIAM A FIDEICOMMITTENTE DESCENDENTEM, UNI DE FAMILIA NUPTAM, QUAMVIS REMOTIORI IN BONIS FIDECOMMISSATIS OMNINO SUCCEDERE, MASCULO PROXIMIORE EXCLUSO: etenim in hoc casu, nedum cessat exclusionis ratio, qua militat in**  
*fac-*

*fœmina extraneo nupta ; sed agnationis favor concurrat , vehemensque præsumpcio voluntatis disponentis , quò si hunc casum cogitasset , alienas soboles descendentibus propriis haud proposuisset , nec paterna suadet cbaritas , ut voluerit fœminam ex sua probe descendentem , per quam uti nuptam in familia decus , & honor ejusdem familiae conservatur , excludere , quod non consideratur in primo casu , dum extat masculus a fideicommittente descendens , nisi in illo nupta esset fœmina uni de familia similiter a fideicommittente descendenti , quamvis remotiori , quia tunc crederem sine dubio procedere hæc omnia , quæ in secundo casu dicta sunt : videantur quæso infrascripti qui prædicta confirmant Socinus conf. 10. n. 6. & 10. Joan. Campeg. in conf. 11. Curt. Sen. conf. 49 nu. 5. Jacob. Mandell. conf. 86. & seq. Cravet conf. 616. lib. 4. conf. 831. & 837. lib. 5. Mantic. de conject. ult. volunt. lib. 8. tit. 12. sub n. 10. vers. sed advertendum est . Alex. Raudens. conf. 3. n. 24. , & seq. lib. 1. Peregrin. conf. 50. n. 9. lib. 3. D. Reg. de Ponte conf. 154. & seq. lib. 2. Cassanat. in conf. pro Duce Sermoneta art. 2. Molfes. conf. 18. a n. 17. lib. 2. Paschal. de virib. patr. potest. par. 4. cap. 9. n. 69. , & novissimè Fular. de substit. qu. 352. n. 12. vers. sed quid si fœmina , & n. 42. , & qu. 404. n. 12. = Sicque inveni in una facti contingentia respondisse D. Camillum Villanum , qui ut a majoribus audiui , fuit magnus advocatus , & demum Regius Consiliarius in quodam responso pro Latio Capogrosso Salernitano Partitio .*

A tutto ciò , che fin ad ora abbiam detto in favor della femmina maritata coll'agnato rimoziore potremmo aggiungere quantò i Dottori dicono a favore de' maschichi

fchi nati dalla femmina stessa maritata *in familia*; cioè, che costoro sono indubitatamente ammessi al godimento del fedecommesso agnatizio mascolino, e nel quale siasi stabilito, che i beni si conservino perpetuamente per l'agnazione, e potremmo andare ripetendo quelle stesse ragioni di equità legale, e di carità ordinata, di cui abbiám fatto parola, delle femmine ragionando. Ma qual abuso stravagante di tempo farebbe questo, se ciò nel Regno nostro per sentenza Regia stà deciso? Si cosí 'l magnanimo Alfonso nella Torre del Greco sentenziò nella causa de' potentissimi Sanseverini, nella cui nobilissima famiglia eravi il fedecommesso agnatizio mascolino esclusivo delle femmine, roborato di più Regj assenti. Sono perciò da vederli 'l *de Ponte*, ed il *Molfesto* ne' luoghi già indicati, ne' quali ci dicono, che quella sentenza del Re Alfonso ha vigor di legge generale, giusta la disposizione della legge *fin. C. de LL.*, e giusta la decisione 69. di *Matteo degli Affritti* in *fin.* E se vi sarà per ventura chi delideri le autorità, ed i luoghi di que' Dottori, li quali per lo maschio *en femina* in caso simile al nostro scrissero, vegga il *Pascale de patr. potest. pars. 4. cap. 9. n. 69. C. seq.*, perchè resterà più che soddisfatto.

Solamente non debbo io trascurare una riflessione, la quale mi somministra il majorasco stesso a favor de' maschi nati da una femmina maritata *in familia*. L' autor del majorasco più di una volta parlò delle femmine, e quante volte di loro occorse di far menzione per escluderle, espresse sempre solamente le figlie, e le figlie di queste femmine colle seguenti parole =

Et

Et si fuerint eidem mortuo, seu ultimo morienti Super-  
 fives filia, vel filia foeminae, aut neptes, sive neptis,  
 aut alia foemina successibilis . . . . masculi de domo,  
 & familia ipsius Illustrissimi Domini de Pignatellis  
 quantumcunque remoti succedant . . . . d. fol. 61. a t.  
 lit. A. Filiae vero foeminae, neptes, & alia foeminae  
 tam descendentes ab ipso Illustrissimo Domino, quam  
 etiam transversales, non solum concurrentes in eodem  
 gradu successibili cum masculis descendantibus, aut tran-  
 sversalibus, sed etiam proximiores in gradibus, seu gra-  
 du ultimo morienti, quae tempore delatae successionis for-  
 te reperirentur, & successibiles essent a successione di-  
 storum Ducatus, Comitatus, & aliorum honorum . . .  
 repellantur, praeter quam in defectu omnium, & singu-  
 lorum masculorum, descendantium, & transversalium  
 in gradu etiam alias non successibili de domo, familia,  
 & agnatione de Pignatellis d. fol. 61. a t. lit. B. Anche  
 què le femmine, e le figlie di queste femmine sono  
 escluse in grazia de' maschi più remoti, ma de' figli  
 maschi di esse femmine non si fa menzione alcuna,  
 e molto meno sono essi esclusi.

Non mai dunque disse *nepotibus exclusis*: il che non pos-  
 siam noi credere, se non misteriosamente fatto da un  
 uomo fornito della più meravigliosa prudenza. Egli  
 volle esclusa la femmina, e la figlia, o nipote della  
 femmina, con parole chiare, ed espresse; ma il figlio  
 maschio della femmina, che quante volte i figli del-  
 la femmina nominava, tante volte gli dovette venir  
 presente, non l' esclusé mai certo nominatamente: il  
 che non potette per altra ragione avvenire, se non  
 perchè esso Autore del majorasco dovette riguardare,  
 ed uniformarsi a quella opinione de' Dottori, i quali

N ci

ci hanno lasciato scritto, che sotto nome de' maschi ne' fedecommissi, a' quali sono invitati *masculi ex masculis*, vengono i maschi *ex femina*, come può vedersi deciso dalla Ruota Romana *in noviss. part. 1. decis. 6. & part. 2. decis. 15. & 84. n. 21.*, dal Senato del Delfinato presso Guidone Papa *decis. 6.*, dal Senato Portoghese presso Gama *decis. 294.*, ed altri.

Dalla reiterata esclusione adunque delle femmine di femmine, può facilmente arguirsi di non essere stati esclusi, anzi di essere stati inclusi i maschi *ex femina*. Nè gioverà il dire, che sono essi al majorasco invitati, ed ammessi in difetto de' maschi tutti *de domo, & familia de Pignatellis*; donde conseguita, che se essi sono invitati nel caso dell'estinzione totale de' maschi della famiglia Pignatelli, debbono essere esclusi in ogni altro caso dell'esistenza de' maschi della famiglia stessa; perchè io rispondo, che qualora l'esclusione de' maschi discendenti da femmine voglia arguirsi dal caso della loro chiamata, non essendoci altro luogo, ove espressamente siano esclusi, siccome la chiamata loro è coll'obbligo di assumere il cognome, e le armi *de Pignatellis*, così la contraria esclusione loro, che da questo luogo si vorrebbe trarre, è, e dev'essere nel caso, che le armi, e cognomi *de Pignatellis* non abbiano. Si veggano i luoghi di queste chiamate espresse, ed esclusioni tacite antecedentemente trascritte a carte 12. ad 17.

Tutto adunque il contesto del majorasco, e la presunta volontà del fedecommettente è per la donna maritata *in familia*, e molto più per lo maschio di questa donna, vieppiù laddove si rifletta, ch'esso fedecommettente fu contento sia anche della famiglia artificiale

ciale colle seguenti parole = *Et si extraneo nupta fuerit, dummodo maritus ejus, cui ipsa femina nupsert, aut post hanc successione nubat, tunc statim & incontinenti debeant continuare, & retinere cognomen, & arma familiae domus ipsius illustrissimi Ducis de Pignatellis, & ita se tam verbo, quam scriptis cognominari debeat simpliciter, & absolute absque alia mixtura cognominis.*

Ed ultimamente si rifletta, che non solo Ettore III. oredette cosa indubitata, che Girolama sua figliuola, come femmina maritata *in familia*, e molto più Ettore figliuolo di lei potea succedere al majorasco controverso, ma lo stesso Ettore di Turitto, e Luigi suo figliuolo credettero lo stesso, giacchè, come innanzi si è avvertito, Ettore di Turitto prevedendo il caso della estinzione de' maschi di lui, e da Luigi suo figliuolo discendenti, volle pattuire, che ne' ducati 48. m. che in iscambio del fedecomesso ricevevano, succedesse la femmina discendente dall'ultimo possessore, purchè *nupta esset, vel nuberet in familia*. Che ci sta dunque dicendo il presente Signor Marchese di Casalmuovo, se egli vede gli autori suoi, cioè Ettore di Turitto, e Luigi Pignatelli, di cui è crede, aver pattuito per le femmine da loro discendenti quel, che il S. R. C. Napoletano opinò per Girolama Pignatelli, quel che per lei stabilì Ettore III. e quel che non senza cognizione di causa fu nel 1681. praticato per D. Giovanna Pignatelli figliuola di Andrea Fabrizio?

## C A P O IV.

*Dell' eccezioni litis finitæ, & restitutionis accepti.*

**D**ell' esistenza, e validità del majorasco di Ettore è forte affai si dubitava nel 1622. quando Ettore di Turitto il pretendeva. Sono di cotale dubbio locupletissimi testimonj que' sottili Giureconsulti, i quali imposero al Reggente *de Ponte* la necessità di compilare l'arcilunghissimo suo consiglio 157. Ne sono ancor testimonj il Reggente *Capocelatro*, ed il Consigliere *Giuseppe de Rosa*; ma sopra tutto n' è testimone il fatto permanente, cioè la divisione, che di tutt' i beni di Ettore III. compresovi il preteso majorasco di Ettore: I fecero Anna, e Girolama figliuole di colui, come se majorasco non vi fosse giammai stato. Le opinioni de' sapienti del secolo passato, ed il fatto delle figliuole dell' ultimo possessore del majorasco, se non distruggono affatto l'idea del majorasco itèssò, lo rendono almeno affai dubbioso, e dubbiosa conseguentemente era la ragione di Ettore di Turitto.

Più dubbiosa affai era la ragione di lui, laddove si ponga mente alla prossimità di Fabrizio di Troilo, ed all' egual prossimità di Fabrizio di Cerchiara. Il primo sicuramente l'escludeva, ed il terzo concorreva con lui, non sapendosi oggi, perchè allora non si diceva, chi di essi, i quali erano in grado eguale era di età più anziano. A rendere ancora più dubbia la ragione di Ettore di Turitto concorreva la difficoltà, che avendo egli aggiunto il rastello alle armi usate da-

dagli altri due colonnelli, e specialmente da quello di Monteleone, si dubitava, se egli era dello stesso colonnello del Duca di Monteleone; o pure era di un colonnello diverso. = *Et rursus fundatum est* (dice il Reggente *de Ponte d. conf. 154. n. 86. cir. med.*) *banc familiam istius D. Hectoris diversam esse a familia Ducis.* E per colmo di tutt' i dubbj, il Consiglio Napolitano, anche prima che la figliuola dell' ultimo possessore del majorasco si maritasse, avea creduto, che maritandosi con un agnato rimoziore, avrebbe escluso l' agnato prossimiore; il che solo costituiva in grandissimo dubbio la pretesa ragione di Ettore di Turitto. Nè questo dubbio era assolto dal contrario opinare del Consiglio di Madrid, anzi era accresciuto; perchè il Consiglio di Madrid disse, che le ragioni assunte dal Consiglio Napolitano aveano i loro dubbj, i quali erano da risolversi n' termini di giustizia, e non già per modo di dispensa, allora quando sarebbe accaduto il caso della morte di Ettore III. senza figliuoli: e qualora volesse fingersi, che il Consiglio di Madrid avesse all' intuito opinato contro al Consiglio Napolitano, eccovi appunto il vero dubbio, perchè un Senato opinava per la figliuola dell' ultimo possessore del majorasco, e l' altro per l' agnato, che credeasi al majorasco istesso invitato.

Se non mi si vorrà dunque concedere, ch' Ettore di Turitto era evidentemente escluso dalla successione di Ettore III., un solo *Pirronista* ostinato potrà negarmi, che l' assunto di lui era stranamente dubbioso: E tale essendo, come si avrà il coraggio d' impugnarne una transazione, che a riscattar siffatto dubbio fu stipulata? Per ammettere un transigente all' impugnazione del-

della transazione *neque vi, neque metu, neque dolo stipulata*, uopo è sovvertire pria tutta l'economia del dritto civile, del quale uopo ancora è farne quì breve ricordo.

**D**Ue cose richiede la legge per la sussistenza delle transazioni. La prima è, che la transazione caggia *super re dubia, lite incepta, & non finita l. 1. ff. de transact.* La seconda, che qualche cosa si dia, si prometta, o si ritenga, perchè *transactio, nullo dato, vel potestato, seu promisso minime procedit l. 38. C. de transact.* Quando a questo modo sonosi le transazioni stipulate, *non minore auctoritatem transactionum, quam rerum judicatarum esse recta ratione placuit l. 2. C. de transact.* Si estimano le transazioni, e la cosa giudicata mezzi egualmente efficaci a riscattare le liti; e quindi l'Imperador *Filippo* rampognando acutamente, chi dopo la transazione voleva muovere nuovamente la lite, profferì le seguenti parole = *Nullus eris litium finis, si a transactionibus bona fide interpositis caperit facile discedi l. 10. C. eod.*

Quindi è ancor avvenuto, che nella forma de' nostri giurizj regolata dal dritto canonico piuttosto, che dal Romano la transazione non altramente che la cosa giudicata, ed il giuramento chiamansi *exceptiones litis finita cap. 1. & 2. extra de litis contest.* = *quia* ( come dice *Arnoldo Vinnio de transact. cap. 8. n. 4.* ) *impediunt litis ipsius ingressum, idest quia repellitur actor agere volens post transactionem factam, litisve iurejuranda, aut sententia Judicis decisam; cum alia exceptiones, quamvis peremptoriae sint, veluti doli mali, pacti conventi, litis ingressum non impediant.*

An-

Anzi è così fermo, ed indubitato in legge, che la transazione *bona fide*, & *sine dolo in ista* somministra l'eccezione *litis finita*, che se si sia la transazione fatta per causa non obbligatoria, non può il transigente opporre non esservi antecedentemente stata causa della sua obbligazione *l. in summa 63. §. 1. ff. de condit. indeb.* Conciosiacosachè perchè dicasi il transigente obbligato ad eseguire, o pagare ciò, che per transazione ha promesso di fare, o di dare, la lite, che antecedentemente si agitava, è causa sufficiente di dare, e di pagare, costituendosi per causa dell' obbligazione l'interrompimento della lite medesima: = *Nam si lis fuit* (dice Paolo *d. l. in summa 63. §. 1. ff. de condit. indeb.*) *hoc ipsum, quod a lite disceditur, causa videtur esse.*

Questo, che per diritto è stato costantemente stabilito, vedesi poi confermato dal buon senso del Foro; a guarentigia di che non incresca ricordarsi della decisione del fu nostro Collaterale, referente la Regia Camera, registrata dal Revertera *decis. 540. part. 3. apud Reg. de Marinis*, colla quale negossi al Fisco l'azione a poter rescindere una transazione, che per terminare una lite erasi stipolata con Vittoria Brancaccio; e sono degae le parole della decisione, perchè sono prese a prestito dal Codice stesso delle leggi = *Ratio decisionis fuit* (dice il Revertera) *quia ad validitatem transactionis sat est, quod inter transigentes fuerit lis, & res super qua litigatur sit dubia l. 1. ff. de transact. Immo etiam, si non sit lis, tamen speratur esse, licet adhuc de facto, & non de jure.* Ed ecco come i nostri Maggiori non si dimenticarono giammai de' dettami sagrosancti delle leggi, dalle quali non

non si dipartirà sicuramente il S. R. C. Napolitano, che sempre mai si ha fatto un pregio singolare di giudicar secondo le leggi. E se sarà vero, com'è verissimo, che il favore delle transazioni è grande coranto, che dopo le transazioni in buona fede stipulate *nil aliud queritur, nisi an sit transactum* l. 20. C. de transact. E se sarà ancor vero, com'è verissimo, ch'esse non si rescindono neppure per istrumenti, e scritture a tempo della transazione ignorati, l. sub pretentu. 29. C. cod. l. 4. C. de re jud., buona riuscita deve avere l'eccezione del Duca di Monteleone, che al Marchese di Casalnuovo oppone l'eccezione della lite finita, che per quanto finadorà abbiamo veduto, *nec Imperiali rescripta resuscitari oportet* l. 17. C. de transact. quantunque, volte non solo in tempo della transazione esisteva causa probabile di lite, ma esisteva in fatti una lite, nella quale, ed era dubbiosissima la ragione del Marchese di Casalnuovo, e forse, e senza era per lui per tutt'i lati deplorata, come io mi lusingo di avere a di lungo dimostrato.

**L'**Eccezione della lite finita però non va sola, ella è accompagnata da quella, che dice *restitutionis accepti*, la quale è fondata sull'autorità del dritto civile, e sull'autorità immutabile del dritto di natura ancora. Imperciocchè quando i contraenti in transigendo sono fra di loro convenuti, che laddove, o essi, o i discendenti loro impugnassero ciò, ch'essi aveano stabilito, la parte impugnatrice dovesse restituire ciò, che aveva ricevuto, è legge di natura, che questo patto si offervi, se non voglia calunniarsi la stessa ragione umana, e se non voglia sconvolgersi ogni vincolo di fo-

focietà civile = Circa isthac (diceva un Giureconsulto della natura, cioè Pufendorf *de offic. hominis & civis* lib. 1. cap. 9. n. 3.) *generale officium ex lege natura debitum est: ut quilibet fidem datam seruet, seu promissa, & acta expleat. Citra hoc enim si esset, plurima pars utilitatis periret, quæ humano generi, communicatis invicem operis, ac rebus enasci apta est. Et ni promissa servanda necessitas foret, baud quidquam liceret rationes suas firmiter aliorum hominum subsidiis superstruere.*

Questa naturale equità fu seguita in tutta l'estensione sua da' prudentissimi legislatori Romani, i quali accordarono al transigente, che con questo patto avea trattato, e la condizione *ex lege*, e l'azione *ex stipulatum*, a poter esigere la pena, che nella transazione per l'osservanza di essa fiesi apposta.

Pria però di ricordare al S. R. C. quel che per legge sta in ordine a ciò disposto, io gli presento nuovamente il patto, il quale è concepito in maniera, che nessuno scampo ha da esso il Signor Marchese di Casalnuovo, ancorchè il suo Avvocato si affannasse per trovar leggi contrarie, che non troverà mai, ed ancorchè rinvenisse qualche opposta decisione de' nostri supremi Tribunali, avendo Ettore di Turitto, e Luigi suo figliuolo *per loro*, e per gli loro discendenti a tutte coteste cose espressamente rinunciato, ed avendo Luigi *obligati se, suoi eredi, e successori* all'osservanza, di quanto ei prometteva unitamente con i discendenti suoi, per gli quali stipulava, come sta detto a carte 37. della presente allegazione. Ecco intanto come il patto fu concepito.

*Et in casu controvencionis præmissorum, vel alicujus ex eis faciendæ per quamlibet ipsarum partium nominibus*

○

an-

antedictis, & contrabentes, aut per earum, & cujuslibet ipsarum, & contrabentium descendentes masculos primogenitos ut supra. Ea casu, rata semper manente presenti transactione, omnibusque, & singulis in ea contentis, & non aliter &c. fuit ex speciali pacto conventum, quod pars, seu contrabens contraveniens, ejusque descendentes predicti nullatenus possint audiri, **NI SI FACTA PRIUS PER EAM, VEL EAS INTEGRAM, ET TOTALI RESTITUTIONE PARTI LÆSÆ, ET PRÆDICTA OBSERVANTI, EJUSQUE DESCENDENTIBUS, UT SUPRA, OMNIUM BONORUM, JURIORUM, ET QUANTITATUM ACCEPTARUM, ET RECEPTARUM OCCASIONE HUIJUSMODI TRANSACTIONIS;** Et restituto rerum statu, prout reperitur anse stipulationem presentis contractus, & non aliter, nec alio modo, quibusvis legibus, & decisionibus S.C. in contrarium forte dictantibus non obstantibus quovis modo, quibus ambæ partes ipsa, quibus supra nominibus, & contrabentes, & qualibet earum expresse cum juramento coram nobis renunciaverunt, & renunciant, illisque promiserunt non uti &c.

Posso dunque, che Ettore di Turitto, e Luigi Pignatelli suo figliuolo pattuirono nella guisa soprascritta per tutti i loro discendenti, coll'obbligo degli eredi loro, come già abbiamo veduto, ed essendo il presente Sig. Marchese di Casalnuovo erede di Luigi Pignatelli, il quale ben due volte ratificò la transazione, come lo stesso Sig. Marchese di Casalnuovo ci ha dimostrato fol. 143. & 147. & fol. 175. ad 177. forz'è, che volendo il Marchese impugnare la transazione, paghi la pena, che in questo caso promiserò Ettore, e  
Lui-

Luigi Pignatelli di pagare, e di fare rispettivamente pagare dagli eredi, e discendenti loro; giacchè il giureconsulto Paolo nella *l. pacto 15. ff. de transact.* lasciò scritto così = *Pacto (idest transactione) conventio Aquitiana quidem stipulatio subjici solet. Sed consultus est hinc poenalem quoque stipulationem substituere, quia rescisso forte pacto, poena ex stipulatu peti potest;* alla qual legge Barrolo fa questo commento = *Consilium est, quod in transactione poena ponatur.* E gl' Imperadori Diocleziano, e Massimiano prescissero, che la pena ridotta in istipulazione debbasi immantinente esigere = *Promissis transactionis causa non impletis, poenam in stipulationem deductam, si contra factum fuerit, exigi posse constat l. 37. C. cod.*

Per l'elazione di questa pena, o sia per la restituzione del ricevuto ridotta in istipulazione hanno le leggi conceduta l'azione *ex stipulatu*, e l'eccezione imminente l'ingresso della lite = *Qui fidem licita transactionis rupit, non exceptione tantum submovebitur, sed etiam poenam, quam si contra placitum fecerit, RATO MANENTE PACTO, stipulanti recte promiserat, praestare cogetur l. 16. ff. de transact.*

Più nettamente però gl' Imperadori Diocleziano, e Massimiano prescissero così = *Cum proponas ab ea, contra quam supplicas litem, quam tecum habuit transactione decisam, tamque acceptis iis, qua negotii dirimendi causa placuerat dari, nunc de conventionem resiliisse, ac petas, vel pacto stari, vel data restitui, perspicis, si quidem his reddendis, manente transactionis placito, statim stipulatione, si contra fecerit propositi, & viginti quinque annis major fuerit, quod & exceptionem pacti, & actionem datorum habeas l. 7. C. de transact.*

Nella transazione , che impugna il Marchese di Casalnuovo , leggesi la clausola *rato manente pacto*, ed evvi la particolare stipulazione per la restituzione di ciò , che Ettore di Turitto , e Luigi Pignatelli , in virtù di quella transazione ricevertero ; dunque al presente Marchese di Casalnuovo non solamente osta l' eccezione della restituzione di ciò , che per lui i maggiori di lui ricevertero , che per patto espresso fatto a nome di lui deve restituire , ma il Duca di Monteleone coll' azione *ex stipulatu* , dopo avere recuperato ciò , che da' maggiori suoi fu pagato , può impedire l' ingresso della lite coll' eccezione *litis finita* . Anzi gl' Imperadori *Onorio* , ed *Arcadio* , avendo sempre più a cuore l' esatta osservanza delle transazioni , con una terribile loro costituzione prescissero , che laddove taluno maggiore d' anni 25. fosse per sua libera volontà condiscelo a transigere , e poi dalla transazione in qualunque modo ricedesse , non solo dovesse restituire ciò , che avea ricevuto , e rimanesse privo dell' azione , che gli competeva , ma dovesse ancora restare perpetuamente infamato *l. 41. C. de transact.*

E finalmente gl' Imperadori *Graziano* , *Valentiniano* , e *Teodosio* vollero mettere questo punto fuori delle gavillazioni de' sofistici Giureconsulti , col comandare , che quantunque volte nella transazione eravi stata la *stipulazione Aquiliana* , o doveva necessariamente eseguirsi la transazione , o doveva restituirsi *ante cognitionem causa* , volendo così l' avversario , ciò che colla transazione erasi pagato = *Ubi pactum, vel transactio scripta est, atque Aquiliana stipulationis vinculis firmatas juris inena est, aut subsecutis, secundum leges accommodandus est consensus, aut poena una cum bis, quae data*

*data probantur ante cognitionem cause ( si adversarius hoc maluerit ) inferenda est l. 40. C. de transact.*

Io non so, se vi sia altro articolo di legge, il quale sia stato più precisamente, più chiaramente, e più nettamente definito, come questo è della restituzione di ciò, che in vigor della transazione si è ricevuto; e quindi non sia meraviglia, se la norma costante di giudicare del nostro S. R. C. sia uniforme a quella teoria di leggi, che io fin ad ora ho ricordata. Di queste decisioni, a mettere fuori di ogni disputa l'assunto presente, io ne presenterò alcune, lasciando stare quelle de' Magistrati esteri, e specialmente della Ruota Romana, colle quali prima di dar corso a qualunque giudizio contra la rescissione delle transazioni, si è inesorabilmente prescritta la restituzione di ciò, che in vigor della transazione erasi pagato.

In da' tempi di *Mazzeo d'Affitto*, le cui decisioni sono eziandio presso gli Stranieri di somma autorità, si esaminarono nel S. C. tutti que' dubbj, che riguardano l'introduzione del giudizio della rescissione della transazione in una causa di rispettabili personaggi, quali erano Giovanni di Sangro del Sedile di Nido, e la di lui moglie Adriana Dentice da una parte, che dimandavano la rescissione di una transazione, e Ladislao Dentice dall'altra, che nel medesimo tempo, volendo l'adempimento della transazione istessa, dimandava ancora la restituzione del *ricevuto*. In quel caso, prima d'entrarsi ad esaminare qual fosse da seguirsi come vero, se il sentimento di *Baldo*, di non aver luogo nelle transazioni 'l rimedio della *l. 2. C. de rescin. vend.*; oppure il contratio opinare di *Bartolo*, si mosse

se il dubbio, se potevano le parti a quel rimedio rinunciare = *Et fuit conclusum in S.C., quod partes possunt renunciare remedio legis 2. C. de rescin. vend.... Item possunt renunciare omni legum auxilio.* Afflict. decis. 200. n. 1. Si passò indi all' esame delle due contrarie opinioni, se non essendovisi dalle parti rinunciato, poteasi venir contra alla transazione coll' azione nascente dalla legge 2. come vuole Bartolo, o pure dovesse negarsi secondo il sentimento di Baldo l' ingresso al giudizio. E tenendosi per indubitato, che la transazione sia eccezione *litis finite*, si approvò, come uniforme al dritto l' opinione di Baldo = *Contraria opinio est verior, & pro hoc facit, quia transactio inducta est, ut sit litium finis. Et sic S. C. votavit contra opinionem Bartoli in d. l. 2. d. decis. n. 3.*

Dopo di questo, poichè Ladislao voleva l' osservanza della transazione, surse il dubbio, se col dimandar tale osservanza potesse dirsi, che non venisse ad accettare la restituzione *del ricevuto*: e fu giudicato, che essendo Giovanni, ed Adriana venuti contro alla transazione, erano obbligati prima di ogni altra cosa a restituire; e che, ciò non ostante, dovea Ladislao essere assolato in virtù dell' eccezione della transazione, che val quanto l' eccezione *litis finite* = *Fuit votatum in Consilio, quod dicti conjuges debeant offerre restitutionem Castri, si volunt rescindere dictam transactionem.... Nec obstat, si dicatur, quod Ladislaus talem oblationem non acceptasset, ex quo vult stare transactioni; quia stante clausula apposta in instrumento transactionis, v3. rato manente pacto, operatur in favorem ejus, qui servat contractum, non autem in favorem ejus, qui contravenit, immo operatur in ejus odium.... & ideo debuit fieri*

*fieri dicta oblatio . . . ex quo dictus Ladislaus opposuit, quod adversarii agere non possunt, obstante dicta transactione, & ideo debet absolvi d. decis. n. 4. & 5.*

Finalmente si discute il punto, se, impugnandosi da una delle parti la transazione per cagion del dolo *ex proposito* adoperatosi nella convenzione, dovesse darsi'l termine nella causa. E dal S. C. *fuit votatum, si allegatur transactio dolosa ex proposito, debet dari terminus in causa ad probandum ipsum dolum. d. decis. n. 6.*

Ed ecco, come con maturo esame il S. C. decise in tutto uniformemente a ciò, che il dritto prescrive; che non abbia luogo il rimedio della legge 2. contra alle transazioni; che, ancorchè potesse quel rimedio aver luogo, possano i transigenti rinunciarvi: che, dove una delle parti impugni la transazione, debba prima di tutto restituir ciò, che in vigor della transazione ha ricevuto. E finalmente, che dopo la restituzione delle cose ricevute possa venirsi all' impartizione del termine nel solo caso, in cui la transazione s'impugni per cagion di dolo *ex proposito*.

Quindi questo Supremo Tribunale ha di poi dato adito a' giudizj contro alle transazioni solamente, quando l'attore abbia allegato il dolo *ex proposito*; sempre però obbligandolo prima alla restituzione del ricevuto. In questi termini fu la decisione recata dal Grammatico = *Obstat actrici exceptio pretii non soluti: NAM SI PRÆTENDIT TOT TRANSACTIONES RESCINDERE, HABERET NECESSE RESTITUERE ACCEPTUM . . . . . UNDE, QUUM TENEARUR AD RESTITUTIONEM, OPPONENTE CONVENTO, IMPEDITUR AGERE: Gram. decis. 66. num. 22.*

Nel

Nel 1576. nella causa tra Francesco Pandone, e'l Marchese di Bellante, non avendo l'attore offerta la restituzione di ciò che avea ricevuto, il S. C. impedì il corso della lite, non ostante che l'attore da una parte allegava il dolo, e la *notoria lesione*, e dall'altra faceva presente la sua *povertà*, per cui era inabilitato alla restituzione *Gallup. pran. S. R. C. part. 5. cap. 5. num. 26.* In tempo del *Capocelatro* parimente, nella causa tra Carlo Caracciolo, e gli eredi del Marchese di S. Eramo, volendo colui rescindere la transazione, ed allegando la lesione, e'l dolo, perchè nella transazione fatta col Marchese suo fratello, avea questi riportati come suoi molti corpi, ch'erano ereditarij, il S. C. l'obbligò alla restituzione delle cose ricevute; E perchè *ei erat impossibile* restituirle tutte, perciò col consenso dell'Avvocato contrario, l'obbligò per ducati 4500., che dovea restituire, a pagarne due mila, mille in contante, e mille in un corpo istesso, che gli era stato assegnato *Capycius Lar. dec. 149*: Altre molte decisioni fatte sull'istessa norma di giudicare leggonsi in altri Dottori del nostro Foro, che per brevità tralascio di quì recare, *Ric. collect. 184. part. 7. Ursillo alla decis. 220. d' Affitt. Gizzarello decis. 19*: E moltissime altre ancora potrei recarne di questi ultimi nostri tempi: e tra esse quella per la causa del Duca di Apollosa Piscicelli, che serve di patto alle transazioni, che quindi si son fatte: l'altra a relazione del fu Duca Perrelli nella causa tra il Principe della Roccella, ed i Signori Altimari presso lo Scrivano di Napoli; la terza nella causa tra D. Benedetto Cuomo, ed il Munistero di S. Caterina di Siena presso lo Scrivano Santelia, e la solennissima in gra-

## [ CXIII ]

grado di nullità tra il Marchese di Cerce maggiore, ed i Fratelli di Ferrillo, a relazione del fu Consigliere Mastellone coi dottissimi Consiglieri aggiunti Illust. Sig. Marchese Avena, e Sig. D. Niccolò Vespoli, tutti e due votanti in questa causa, nelle quali decisioni tutte fu detto = *RESTITUTIS PRIUS QUANTITATIBUS RECEPTIS, TERMINUS DATUS CURRAT.*

Ecco quel, che conviene per legge, e per istile di giudicare, laddove un transigente, o il suo erede si faccia ad impugnare una transazione, nella quale si sia per patto stabilito, che chi voglia impugnarla, debba restituire prima ciò, che ha in vigore della transazione stessa ricevuto. Ciò però non ostante si sono trovati alcuni Dottori, i quali perchè *nil pacificum reliquerunt*, hanno voluto mettere in questione anche questo articolo, che dovrebbe essere fuori di ogni questione; e tra costoro è da annoverarsi l'Avvocato del Marchese di Casalnuovo, il quale prendendo a prestito gli argomenti adoprati dal Consigliere de Giorgio nella sua allegazione 34. *multa millia passuum declamavit*: volle far getto di molto tempo, per ribattere quell'assunto, che coll'autorità delle leggi anzidette, e di una costante stile di giudicare ho io fin ad ora stabilito. Avendolo impertanto io fin qui seguito, per ogni dove è a lui piaciuto di condurmi, vò seguirlo ancora in quel che resta; e vò mostrargli quanto a disagio abbia ragionato nella sua allegazione 34. il de Giorgio, e quanto diversi siano i termini della causa da colai difesa; ed appresso indicandogli dove potrà trovare le giuste risposte all'interpretazione, che delle leggi da me allegate, andò facendo, vò dimostrargli fi-

nalmente quanto sieno insufficienti le ragioni dell' eccezione, ch'ei credeva di trovare nel corpo istesso della transazione, che dopo il corso lunghissimo di cento cinquant'anni *malis avibus* ha impreso ad impugnare.

**N**El secolo passato venne talento all' Avvocato, poi Consigliere *Andrea di Giorgio* di sostenere, che allora quando taluno impugnava la transazione, e costava evidentemente della lesione, non potesse aver luogo l' eccezione della restituzione di ciò, ch' erasi ricevuto; ma dovesse essa riserbarsi *ad merita causa*. Per sostenere cotesto suo assunto, bastò a lui recar l' esempio della decisione del S. R. C. nella causa di *Girolamo Ajala*, colla quale, essendoli dato il termine per provar la lesione, si era riserbata l' eccezione della restituzione del ricevuto *ad merita causa*: *Georg. alleg. 34. per tot.* Una tal giudicatura fu da lui riputata così sinodale, che francamente asserì, di essersi successivamente dal S. C. adottata la sua opinione; ma della sua franchezza fu smentito dal nostro *Francesco Antonio Prato discept. lib. 2. cap. 40. observ. 48, & in addic. ad Muscatellum glos. transactionis*, ne' quai luoghi tutti lo redarguì della temerità della sua intrapresa. Quindi alcuni Dottori, che scrissero dopo di lui, tirati dal peso di quella decisione, cominciarono a dubitare di quello, che sempre si era tenuto per fermo nel Foro; o conoscendola favorevole a qualche causa, che avean per le mani, si misero, senza bilanciarne le ragioni, a sostenere l' istesso, che avea il *Giorgio* sostenuto.

Ma quanto siasi ingannato il *Giorgio*, e tutti coloro, che si lasciaron tirare dall' autorità sua, ravvisasi facilmente coll' esaminare il fatto, su cui fu dal Consiglio

glio interposta quella decisione, della quale il *Giorgio* male intese la ragione. Era Girolamo Ajala erede di sua madre, e creditore indubitato delle doti di lei nella somma di ducati 1500, oltre ad una gran quantità di terze decorse, e sopra i beni a queste ipotecati concorrea l'assenso de' capitoli del Re Cattolico, e del Re Filippo II., perchè la madre era Napoletana, ed in Napoli erasi stabilito il contratto dotale; Girolamo ancora minore, e senza decreto di Giudice, o consenso di Curatore, transigè tutto il suo credito di capitale, e terze per ducati 120., i quali da lui minore furon tosto sprecati. Fatto maggiore si assolse dal giuramento, e venne contro alla transazione. Il reo convenuto tollerò, che s'impartisse il termine, fè passare avanti 'l giudizio, forse sino alla conclusione, e poi oppose la restituzione del ricevuto. Il S. C. riferbò l'esame della restituzione *ad merita causa*. Ecco tutta la causa dal de *Giorgio* riferita.

Or che ha che fare questa decisione del S. C. colle ragioni tratte dalla *l. 2. de rescin. vend.*, e dall'esame dell'evidente lesione dell'attore, delle quali il *Giorgio* avea pieno il suo capo? Dovette il S. C. ammettere l'azione contro a quella transazione, perchè non era deffa caduta, *neque super re dubia, neque super lite, neque super spe litis*.

Il transigente non avea ricevuto niente, perchè i ducati 120. pagati al minore transigente eranfi nella minorità dispersi, per non esserfi pagati con cautela, e l'eccezione non si oppose *ante terminum, vel immediate post; ma postquam ad multa post terminum* erasi proceduto. Che questa fosse stata la figura di quella causa, o dasi dallo stesso de *Giorgio d. alleg. 34. D. Hiero-*

*ronymus Ayala miles Hispanus, cum esset creditor pro dotibus maternis in ducatis mille, & quingentum pro capitale, & tertius quamplurimum annorum, sine Curatore, & sine decreto, minor transigit pro ducatis centum viginti; deinde factus major, obrepta absolutioe a iuramentis, petit supplementum, rescissa transazione. Dato termino in causa, post plura, tertius possessor bonorum, super quibus petitur assistentia, opponit, quod ante omnia debet restituere acceptam pecuniam per l. si diversa pars C. de transact. Sed cum D. Hieronymus obtulisset, & declarasset, quod restituta pecunia recepta pro transazione, transactio ipsa rescinditur per eandem l. si diversa: ibi, quia & tu hoc desideras, quia reducit ad non causam: pars replicat, quod non vult rescindere transactionem, quia per clausulam, rato manente pacto, prætendit eam subsistere, & posse petere solutam pecuniam, & posse objicere actorem, non esse audiendum ex subscriptis.*

Se questa era, come questa fu la causa difesa dal *de Giorgio*, qual necessità avea egli di ricorrere alla *l. 2. de rescin. vend.*, ed a quelle stracchiate interpretazioni contro alle leggi del Codice, e specialmente contro alla legge *ubi pactum*, che fanno propriamente pietà (a). Avea il S. R. C. sufficientissime ragioni da non attendere la regola costante di giudicare, perchè  
la

---

(a) Io avea grandissima opinione del *Giorgio*, perchè sapea essere stato Lettore in Feudi nella nostra accademia. La sua allegazione 34. però non gli fa grand' onore, perchè le sue interpretazioni, che poi adottò il mio *Avversario*, muovono le risa: Ma io non debbo risponderci. Ci ha risposto un discepolo suo, qual fu *Francesco Maria Prato* nelle discettazioni, nelle osservazioni, e nelle giunte a *Muscattelli*. Tanto più volentieri rimando il leggitore a *Prato*, per-

## [ CXVII ]

la restituzione del ricevuto ha luogo nelle transazioni. Per la transazione ci vuole la lite, o il timore della lite, e si deve dare, e ricevere qualche cosa, come io ho dimostrato; e finalmente l'eccezione della restituzione si deve opporre *vel ante terminum, vel immediate post*. Nel caso di *Giorgio* non ci era, nè ci potea esser lite, perchè il credito era certo, ed indubitato, ed il minore transigente non ebbe in effetti niente, perchè quello, che gli si diede, gli si diede per disperderlo, e fatto maggiore lo trovò sprecato (no 'l dico io, lo dice *Giorgio*). Queste erano ragioni da far la condanna sul fatto a beneficio del minore, e non già di andar trovando restituzione di quantità ricevute: E quindi il S. C. riserbò l'eccezione *ad merita causæ*, e fe' ottimamente bene per le ragioni anzidette. Ma avrebbe fatto ottimamente male, se avesse così giudicato per le ragioni di *Giorgio*, il quale avendo le ragioni valide, naturali, e legali, andò pensandone di quelle, le quali fanno pietà, come mi trovo di aver già detto.

La decisione dunque del Consiglio recata dal *de Giorgio* non può allegarsi in esempio, per dimostrare, che la lesione enormissima sia giusta cagione per venir contro alle transazioni, e che qualora la lesione sia evidente, possa riserbarsi l'esame della restituzione del ricevuto *ad merita causæ*. E quindi niun conto dee

te-

---

perchè in tutt' i luoghi di lui da me additati ritroverò le risposte al *Giorgio*, ed all' Avvocato del Sig. Marchese di Casalnuovo, il quale delle colui penne si formò aringando un bel giubbone, e così tolgo al S.C. il tedio di allungar più questa tantatara, che incomincia oramai ad esser intolleranda.

tenersi di que' Dottori , i quali ciecamente seguendo *Giorgio*, han creduto , che le decisioni del Consiglio intorno al punto della restituzion del ricevuto sieno contraddittorie (a). Se avessero costoro saputo esamina-

re

(a) Il nostro S. R. C. in fatti nessuna ragione ebbe delle ragioni di *Giorgio*, le quali furono espressamente allegate nella causa di D. Carlo Caracciolo col Marchese di S. Eramo ; ed a relazione del Consigliere Provenzale , coll' intervento del Presidente Giordano Urfino, e del Reggente Capecehatro (*Bone Deus, quam magna in Foro nomina.*) decise, *NON ESSE AUDIENDUM D. CAROLUM CARACCIOLUM, NISI RESTITUTIS RECEPTIS.* E' Prato, che cel dice in *addit. ad Muscatellum in praxi, Glossa transactionis, & discept. 40. lib. 2.*

E Prato stesso ci fa sapere, che ad oggetto di diffingannare alcuni suoi patriotti, i quali si attaccavano a *Giorgio*, come i *Bolognesi al Carroccio*, avea osservato, che *Giorgio* tutto quello, che dice, lo dice di suo capo, senza citare, nè il processo, nè l' Attuario, nè la Ruota, nè il Commessario; di manierachè tuttocchè *Giorgio* fosse stato suo Maestro, non si rista Prato dal dire, che le decisioni da colui allegate, sono apocrife = *Uique adnotemus* (così dice *obser. 48. n. 66.*) *quia passim Nostrates circa ejusmodi restitutionem inbaserunt traditis per Consil. Georg. in allegat. 34., tamquam Bononienses carrotio (uti est in adagio) nulla habita consideratione super ejus dictis, non gravabor adnotare, me omnium minimum in causa predicta incurvabilem, plura observasse, ex quibus Consil. Georg. fides labefactatur, quae consulat lector (si libet) in d. discept. 40. in l. 2.*

Nelle discettazioni poi dice così = *Quamquam (lib. 2. cap. 40. n. 35.) magna sit Georgii auctoritas, veritati tamen praeponderare non potest; & licet multa proferre possim, ex quibus ejus opinio futillis, ac inefficax redarguitur, atque evincitur, ne tamen lectorem meum diutius distineam, agam modo cathedraticam, ac Georgii acutis argumentationibus non succumbam, nec oppositionibus frangar, dum vera sustinebo theoremata. Determinationes S. R. C. pro ejus opinamento suadendo adducit Georgius. Ast ego unica negatione, veluti unico spongiae tractu abolebo. Inspicio etenim Georgium allegantem Senatus placita, at in salutaris probatienis deficientem eisdem fecerino oculis; Nam determinationum diem, & annum minime indicat, Commissarium, aut Vocantes, aut Aulam non insinuat, vel saltem actorum Magistrum, ad hoc ut potuissemus in fonte processum videre, & ex eo cognoscere quoniam in facto illo concurrerent . . . . adeo quod decisiones per Georgium alle-*

8a-

re i casi particolari, in cui 'l Consiglio ha talvolta a' meriti della causa rimesso l' esage della restituzione, avrebbero veduto, che nelle decisioni di questo Tribunale non si ravvisa contraddizione alcuna, e ch' egli nelle sue giudicature si è sempre al dritto costantemente uniformato.

Se però si volesse per poco concedere, che il S. C. abbia talvolta deciso in un modo, e talvolta in un altro, pure conoscendosi, che le decisioni, colle quali  
 si

---

*gata, uti nimis generales, & vage potius apocrypha, & inalle-  
 gibiles sint existimanda.*

Così meritò il Consigliere *de Giorgio* di esser trattato da un suo discepolo, qual si fu il Consigliere *Francesco Maria Prato*; ed io vorrei, che mi fosse permesso di poter trascrivere le ragioni susseguenti di *Prato*, perchè vedrebbe il S. R. C., con quanta giustizia si meritò il Maestro dal discepolo sì fatta amara spellacciatura. Siamo solamente lecito avvertire un tratto di poca buona fede del *Giorgio*, qual è questo. Egli per sostenere il suo assunto, e per dimostrare, che le decisioni di *Affritto*, di *Grammatico*, e di *Ursillo*, erano uscite di moda, citò una decisione del S. R. C. riferita da *Anna singul.* 540, senz' avvertire, che nel caso di *Anna* non eravi il patto della restituzione del ricevuto, come vi era nel caso suo, e come ci è nel nostro; il perchè *Prato* gli dà quelle strette, che abbiain veduto, e coll' autorità di *Giurba* dimostra, che *Anna* è del nostro sentimento; anzi giunse a dire, che laddove siavi intervenuto il patto per la restituzione del ricevuto, gl' Interpreti delle leggi del Codice (sentato il contraddittore, che tante parole sparse interpretando le leggi da me allegate) non hanno fatto altro, che pestar l'acqua nel mortajo. *In casu autem (idem Pratus l. 1. num. 52.) in quo pactum (s. c. restitutionis accepti) intercessit, non esse quem audiendum, nisi restituito prius, quod acceperat, aperte sustinet (Anna) eique denegandam esse audientiam, inquit ante n. 14. INTERPRETES HAC IN RE POTIUS SE DEFATIGASSE, QUAM REM, ET DIFFICULTATEM OMNEM SUPERASSE.* Vegghasi quindi, se poco stante dissi il vero, che laddove la restituzione del ricevuto si è per patto convenuto, non si è mai riserbata *ad merita causa*, o il contratto non farà stato riputato di transazione, ma di uno spoglio violento senza lite, o timore di lite, come fu il caso di *Giorgio*, se pur è vero, perchè *Prato* suo discepolo pochi anni dappoi ne dubitava affai; come si è osservato.

fi è il contravventore astretto prima di ogni altra cosa alla restituzione del ricevuto sono ragionevoli, e secondo il prescritto delle leggi, e che quelle all' incontro, colle quali si è riservato l' esame di tal restituzione a' meriti della causa principale si oppongono all' espresso dettame del dritto, chi non vede, che debbano dal Magistrato tenersi per norma di giudicare quelle, le quali al dritto sieno uniformi, e non già le altre, che si ravvisano alle leggi contraddicenti, e ripugnanti?

Così è stato da valenti uomini risposto all' allegazione del *de Giorgio*; ed a coloro, i quali lo han seguito si è usata una distinzione, che le leggi stesse somministrano: Hanno cioè distinto tra l' eccezione nascente dalla legge stessa, la quale dà la *condizione*, e da quella nascente dal patto, e dalla stipulazione Aquiliana.

Il dotto Reggente *de Marinis resolut. 234. lib. 2.* siegue l' allegazione del *Giorgio*, ma la siegue, perchè la legge *si diversa C. de transact.* non istabilisce la restituzione del ricevuto, se non col consenso di chi lo ha ricevuto, ed ora lo deve restituire (a). Non figura però il caso il *de Marinis*, che la restituzione del ricevuto si chiegga *ex stipulatione penali, ex pacto convento*, ma per *condizione ex lege*, in vigor della legge *si diversa*, che di stipulazione, e di pena non dice verbo: E perchè di pena, e di stipulazione qui non si parla, siegue egli l' *de Giorgio* piuttosto che il *Prato*, il quale confessa, che nelle sue discet-  
ta.

---

(a) Se il *de Marinis* opini bene, o male, io me ne rimetto al giudizio di *Prato*, perchè non ho voglia di entrar con lui in tenzone.

tazioni più fincate perciò dette al suo Maestro *Andrea de Giorgio*.

Con questa distinzione finiscono tutte le gavillazioni, le quali ricavar si possano da qualche decisione contraria al mio assunto, perchè, o in caso di stipulazione penale per la restituzione del ricevuto non si trova vera decisione contradicente a quelle da me ricordate, o non si deve attendere, perchè forse profferita senza il necessario esame de' canoni legali, o fondata su altre ragioni, come fu appunto quella del *de Giorgio*. E se questa distinzione si voglia ammettere, la causa del Marchese di Casalnuovo è disperata, perchè egli da Ettore di Turitto, e da Luigi figliuolo di lui, di cui è erede, trovasi con penale stipulazione obbligato nella seguente guisa: *Et casu, RATA SEMPER MANENTE PRÆSENTI TRANSACTIONE OMNIBUS, ET SINGULIS IN EA CONTENTIS, ET NON ALITER &c., fuit ex speciali pacto conventum, quod pars, seu contrahens contraveniens, ejusque descendentes prædicti nullatenus possint audiri, NISI FACTA PRIUS PER EAM, VEL EAS. INTEGRA, ET TOTALI RESTITUTIONE PARTI LÆSÆ, ET PRÆDICTA OBSERVANTI, EJUSQUE DESCENDENTIBUS UT SUPRA. OMNIUM BŒNORUM JURIORUM, ET QUANTITATUM ACCEPTARUM, ET RECEPTARUM OCCASIONE, HUIUSMŒDI TRANSACTIONIS, ET RESTITUTO RERUM STATU; PROUT REPERITUR ANTE STIPULATIONEM PRÆSENTIS CONTRACTUS, ET NON ALIFER, NEC ALIO MODO; quibusvis legibus, & decisionibus S.C. in contrarium forte distantibus non obstantibus quovis modo, quibus*

Q

bus

*bus amba partes ipsa quibus supra nominibus, & contrahentes, & qualibet eorum expresse cum juramento coram nobis renunciaverunt, & renunciant, illisque promiserunt non uti &c.*

Egli dunque per patto è obbligato alla restituzione del ricevuto, e per non eseguire questo patto ha rinunciato a quella decisione del Consigliere de Giorgio, di cui ora si fa scudo = **QUIBUSVIS LEGIBUS, ET DECISIONIBUS S.R.C. IN CONTRARIUM FORTE DICTANTIBUS NON OBSTANTIBUS.** Anzi egli ha rinunciato alla violenza, al meto, al dolo, all'errore, ed alla lesione enormissima. Ecco il luogo dell'istrumento di transazione = *Et promiserunt amba partes ipsa, & contrahentes nominibus quibus supra, & qualibet eorum respective solemniter stipulatione &c. una pars videlicet alteri, & altera alteri antedictis nominibus respective presentibus &c. transactionem, conventionem, litem cessionem, cassationem, cessionem, donationem, in solutum dationem, assignationem, & promissiones predictas modo promisso factas, & omnia predicta &c. aliqua ratione &c., nec etiam preteritu, & ratione vis, metus, doli, erroris, sive lesionis cujuscumque enormis, seu enormissima, aut alterius cause majoris expressis. Quibus omnibus, & eorum singulis partes ipsa, & contrahentes antedictis nominibus, & qualibet eorum cum juramento expresse coram nobis renunciaverunt, & renunciant, nec ex capite in integrum restitutionis, vel doli etiam in presenti contractu forte adhibiti respisa, aut ex proposito, vel aliter quomodocumque, & qualitercumque rescipsum impetrare, nec petitiones aliquas offerre, vel dare summo Pontifici, vel Regia & Apostolica Majestati, aut aliter cuique Principi, vel Do-*  
mino

*mino Ecclesiastico, vel Seculari quoad infringendum, tollendum, irritandum, & retractandum, aut infringi, irritari, seu retractari petendum, vel faciendum in toto, vel in parte predicta, vel subscripta alia quoquo modo, nec potere, aut peti facere absolutionem a juramento, seu habilitationem, etiam ad effectum agendi, vel rescindendi &c. ipsique obtentis &c. non uti &c.*

Or se nella transazione, che ora impugna il Marchese di Casalnuovo non vi fu *neque vis, neque metus*, come, la Dio grazia, egli non dice, e se alla lesione enorme, ed enormissima egli vi rinunciò, e ben vi potea rinunciare, come il S. C. presso *Mauco degli Afflitti* decise; e se finalmente l'azion di dolo, al quale pur ha rinunciato, gli è aperta, purchè lo pruovi, *restituis prius quantitatibus receptis*, come ordinò lo stesso Sacro Regio Consiglio, perchè fare jattura così miserabile di tempo, qual'è quella, che sta egli ora facendo, col non volere restituire ciò, che in vigor di quella transazione ricevette? Corra piuttosto alla pruova del supposto dolo (galanteria che sta nelle suppliche del Signor Marchese), ma dolo di proposito, perchè quello *ex re ipsa*, ch'è la stessa cosa della lesione enormissima, è per lui fallito; giacchè a questa specie di dolo, la qual non è delitto, ben ci si può rinunciare, come abbiain veduto, e non incospir per via, trattenendosi a badaluccare col suo Avversario inutilmente, e con perdita di tempo, e di fatica.

Ma questo appunto è quello, che il Signor Marchese di Casalnuovo non cerca di fare. Egli ben sa, ch' Ettore di Turitto ascendente suo era dalla successione di Ettore III. di Monteleone manifestamente escluso.

Egli non ignora, che la transazione del 1674, la quale gli procurò il vantaggio di 48000. ducati fu l'effetto delle raccomandazioni del Vicerè Duca d'Alba, giacchè a fronte di Fabrizio Pignatelli figliuol di Troilo era agnato posteriore, come lo dimostra l'albero, e come lo dicono il Reggente *de Ponte*, e'l Consigliere *Teodoro*. Egli ben sa, che il fedecompresso di Ettore I., o non esisteva, o forte sen dubitava in tempo della morte di Ettore III. Non ignora, che come inesistente fu tra le due sue figliuole allora diviso, e che esistendo quella, ch'era maritata *in familia*, escludeva lui, e tutti gli altri pretenditori; ma ribattato da tutte queste ragioni, seppe raccomandarsi tanto al Vicerè Duca d'Alba, che si procurò quel duc. 48000., ch'esso Sig. Marchese sta in santa pace ora godendo. Or se allora, che le cose erano chiare, Ettore di Turitto seppe procurarsi così grande vantaggio, il suo discendente il Signor Marchese di Casalnuovo si lusinga, che dispersi ora gli atti di questa cotanto illustre controversia, possa egli colle strida, con gli urli, clamori, e schiamazzi sorprendere la vigilanza del S. R. C., e far in maniera, che con una seconda transazione altro vantaggio alla sua Casa si procuri. Ma è di troppo cambiata la scena. Dopo la morte di Ettore III. senza figliuoli maschi, all'eredità sua si volle dare un sacco, e di un'eredità doviziosa, che era addentata da molti pretenditori, ognuno ne voleva la sua parte; Ma ora che ha ella il legittimo possessore, mal si appone chi si lusinga di veder fatto di bel nuovo quel, che una volta si fece.

Potrei adunque io contentarmi di quanto ho detto, per credere stabilite le due eccezioni, che il Duca di Monte-

te.

teleone oppone al Marchese di Casalnuovo *litis finita, & restitutionis accepti*; e sicuramente son contento, per non dover replicare alle interpretazioni, che il dotto Avvocato del Sig. Marchese andò facendo delle leggi del Codice da me alligate, rapportandomi solamente al lodato Consigliere *Francesco Marin Prato*, il quale, e nelle discettazioni, che il de *Marinis* chiama dottissime *lib. 2. cap. 40.*, e nella *osservazione 48. per eos.*, e nelle giunte a *Muscattelli in prax. gloss. transationis*, mise questo punto fuori di tutte le controversie. Non debbo però passar tutto in silenzio. Risponderò dunque solamente a quelle ragioni, le quali l'Avvocato del Signor Marchese credette di ricavare dall'istrumento stesso di transazione, che impugna (a).

Do.

(a) Tra le leggi da me indicate parlamentando in Ruota, fuvi la 41. C. *de transacti.*; colla quale l'Imperator *Arcadio* prescrisse, che colui, il quale essendo maggiore di anni 25. *juratus*, & *nullo cogente imperio* avea transatto, e poi impugnava la transazione, restituisse il ricevuto, perdesse l'azione, e rimanesse perpetuamente infamato. Questa legge, di cui il *Prato* reca qualche interpretazione, fu chiosata così dal dotto contraddittore. Questa legge (ei disse) obbliga chi ha giurato; & *nullo cogente imperio*, ha transatto. Il Marchese di Casalnuovo non ha giurato, ed *Ettore di Turitto*, e *Luigi Pignatelli* non transigettero *nullo cogente imperio*. Ma quando si dice questo, che si vuol dire, si crede di aver sciolta ogni difficoltà. Il Marchese presente di Casalnuovo non ha giurato, ma è erede di colui, il quale giurò due volte, cioè di *Luigi Pignatelli*, e l'erede deve eseguire, ed osservare il giuramento dell'autor suo. Veggasi il dotto Spagnuolo *Antonio Gomez variar. lib. 2. tit. de restit. minor. num. 19.*

*Ettore di Turitto*, e *Luigi* suo figliuolo transigettero, *nullo cogente imperio*, come tutta la narrazione dimostra; nè di coazione ha mai detto verbo il Marchese di Casalnuovo, se non se quando ha dovuto rispondere alla legge di *Arcadio*. Ecco di qual merito sono le interpretazioni del dotto Avvocato di Casalnuovo.

Ma egli ben lo conosce, e quindi aringando non si ristette col  
fin

**D**Opochè dunque il dotto Avvocato del Marchese di Casalnuovo ebbe interpretati a modo suo tutti li testi da me allegati a stabilire la necessità della restituzione del ricevuto, con una sparata, che affordò le orecchie degli ascoltanti, offerì di restituir subito que' ducati 48000, che Estore di Turitto, e Luigi suo figliuolo ricevettero in vigor della transazione del 1624; purchè però le cose si rimetteffero in quello stato, nel quale erano prima della transazione suddetta; e voleva con ciò dire, che stando lo Stato di Monteleone sequestrato, il Marchese di Casalnuovo avrebbe

---

fin qui detto. Egli ci volle ancora far sapere l'occasione di quella legge, che ci viene distesamente raccontata da *Giacomo Gotofredo* nell' eccellente suo comentario del Codice Teodosiano. Le ruberie di *Rufino* Prefetto del Pretorio estorsero ad *Arcadio* quella legge, affinchè quel famoso ladrone avesse avuto un pretesto da ritenere ciò, che con illeciti contratti avea tolto a' *Sudditi dell' Impero*. E bene: così dice *Gotofredo*; e così con congetture non disprezzabili dimostra: Ma che ne siegue quindi? Che non ci sia quella legge, che *Giustiniano* approvò di tanto, che la volle inserita nel suo Codice? Sarà stato tristo il motivo della legge, ma non perciò non dovrà osservarsi la legge. Se così andasse la cosa, quante leggi di *Giustiniano* promulgate da lui per mercimonio di *Triboniano*, o per lusinghe di *Teodora* dovrebbero cancellarsi dal Codice di lui? E pare sin ad ora non è venuto ad alcuno in pensiero così fatta stravaganza. Del resto senta il dotto Avvocato di Casalnuovo, come il *Gotofredo* ragiona della saviezza di quella legge, dopo aver detto, che fu essa estorta da *Rufino* ad *Arcadio*. = *Quare cum fides, pactaque* (sono parole finali del comentario del *Gotofredo*) *hominum habitenus ferme starent, id est ex sola ferme jurisjurandi religione penderent, visum jure Arcadio hac l. NON SINE EPISCOPORUM CONSILIO, vel sic fidem, religionemque jurisjurandi inter homines, pactaque contracta, tot propositis penis sancire: ne aliquis perfidia jurisjurandi etiam religionem, quo uno septo fides hominum tum tenebatur, perumperet, infringeretque. Jam igitur apparet, non hac lex, quod ferme voluit interpretet, nimis rigorosa, & dura; quinimmo apparet, quam justa hac facta volans sit. & primo et tertio & quarto & quinto sancienda fidei, & religioni jurisjurandi.*

[ CXXVII ]

restituito i duc. 48000, quantunque volte il Duca avesse ritasciato il possesso de' beni al majorasco soggetti. Dopo questa strepitosa sparata, egli se ne pentì subito, e passò a contendere di altro, e n' ebbe sicuramente ragione; imperciocchè è vero, che nell' istrumento di transazione si convenne, che quante volte la transazione s' impugnava, si dovessero dalla parte impugnante restituire le quantità ricevute, e metterli le cose nello stato, nel quale trovavansi prima della stipulazione della transazione = *facta tota restitutione parti laesa, & praedicta observanti, & restituito rerum statu, prout experitur ante stipulationem praesentis contractus, & non aliter, nec alio modo;* ma questo deve intendere in grazia di chi osserva la transazione, ed a danno solamente di chi ad essa contravviene. Imperciocchè, chi osservata ha diritto di far valere la transazione per tutto ciò, che a lui giova, e solamente chi non l'osserva, non ha diritto di domandare l' esecuzione di qualunque parte della transazione, che a lui giova, e che al suo Avversario nuoce = *Quia hanc clausula apposita in instrumento transactionis (... così fuè votatum in Consilio ha detto poc' anzi Mazzeo degli Affitti) videlicet RATO MANENTE PACTO OPERATUR IN FAVOREM EJUS, QUI SERVAT CONTRACTUM, NON AUTEM IN FAVOREM EJUS, QUI CONTRAVENIT, IMMO OPERATUR IN EJUS ODIUM.* Ed ecco inutile la strepitosa sparata del Marchese di Casalnuovo.

Ma lasciando questo stare, e qual mai era lo stato antecedente alla transazione?

*O vanas hominum mentes, o pectora caeca!*

Lo stato era quello, che ci racconta Scipione Teodo-

ro nella sua *allegan.* 88 : Morto il Duca Ettore III. il Vicerè unicamente, *ne quid violenter innovaretur sequestrò bona omnia in majoratu comprehensa* ; cioè a dire senz' esame di giustizia, e per mera economia. In fatti prodotti i ricorsi al Collaterale, questo Tribunale, di cui era capo l'istesso Vicerè, non volle confermare il sequestro, *sed negotium fuit remissum ad S. C., in quo de justitia provideatur, etiam super eo, an aliquis sit manutenendus in possessione*. Non tolse dunque il Collaterale il possesso, che Girolama avea ricevuto, vivente suo padre, e nel quale ritrovavasi in tempo della morte di lui, come dicesi dallo stesso Ettore di Turitto nell'istrumento di transazione, *fol. 98. a ter.* Se dunque altro non si fosse fatto prima della transazione, lo stato delle cose, a cui dovremmo far ritorno, sarebbe il possesso vero, e reale, che avea Girolama Pignatelli, con un ordine economico del Vicerè per lo sequestro rimesso dal Collaterale all' esame di Giustizia nel Consiglio, cioè a dire avremmo un' ordine, il quale non sarebbe tolto, nè per dritto, nè per fatto il possesso reale, che Girolama Pignatelli avea già acquistato. Ma prima della transazione non erasi fatto solamente questo: erasi ancora tolto quell'efimero sequestro, che dal Vicerè era stato imposto, giacchè dopo la transazione col Duca di Nocera, ottenne Girolama, che dallo stesso Vicerè si togliesse il sequestro suddetto. Veggasi tutto il luogo di *Teodoro* a carte 24. ad 26. nella nota. Io non mi sono però dimenticato, che questo povero *Teodoro* non è in grazia dell'Avvocato del Marchese di Casalnuovo; ma che perciò? Egli lo farà in quella del S. R. C., che io prego rileggere  
 ciò,

ciò, che di Teodoro ho detto a carte 78. ad 80. nella nota.

Questa fu la prima eccezione del Sig. Marchese di Casalnuovo per non restituire le quantità ricevute: Questa però è una lista lunga; uopo è dunque profeguirla. Disse in secondo luogo ch'ei non era tenuto a restituire, perchè non era erede di Ettore di Turitto, e che i ducati 48000. gli stava godendo come chiamato *ex propria persona* al beneficio del majorasco di Ettore I. E questa veramente una bellissima risposta, che dà l'Avvocato degnissimo del Signor Marchese, perchè non si ricorda, ch'Ettore di Turitto, e Luigi suo figliuolo transigettero *pro se, ejusque descendentibus masculis in infinitum*: che l'istesso Ettore si acchiappò i ducati 48000. *pro se, ejusque descendentibus fol. 100.* Che Luigi Pignatelli si obbligò all'osservanza della transazione *pro ejus filiis nascituris, eorumque descendentibus in infinitum fol. 102. a t., & 103.* Se di questo si ricordasse l'Avvocato del Marchese di Casalnuovo, si dimenticherebbe sicuramente di questa seconda eccezione, perchè come potrà comprendersi, ch'egli debba sentire il comodo, che gli procurarono Ettore, e Luigi Pignatelli, e non voglia sentire l'incomodo, al quale coloro in stipulando per lui lo assoggettarono? Furono quegli lo strumento abile a procurare al presente Marchese di Casalnuovo ducati 48000., e non lo faranno stato per obbligarlo alla restituzione di essi in caso di controvenzione?

Queste però sono tutte parole inutili, ed arte solamente a fare rumore, e strepito inane; poichè Luigi Pigna-

R

tel-

telli ratificando il contratto di Ettore, espressamente obbligò i suoi discendenti *in infinitum*, i suoi eredi, e successori, e tutti, e qualsivogliano suoi beni = *Seque ipsum D. Aloysium ejusque descendentes masculos primogenitos, legitimos, & naturales ex corpore in infinitum, AC HEREDES, ET SUCCESSORES, ET BONA OMNIA obligavit, & obligat ad observantiam omnium & singulorum in dicto introscritto instrumento respective contentorum, ejusque nomine promissorum, & cum omnibus illis pactis, promissionibus, renunciationibus, & clausulis in eo appositis, & descriptis modo & forma, prout in eo continetur, quae omnia habeantur hic pro repetitis, repilogatis, & expressis, ac si de verbo ad verbum inserta essent, & annotata, & promissis, & convenit praefatus Dominus D. Aloysius solemni stipulatione &c.*

Eccovi dunque obbligati da Luigi Pignatelli fa stesso, gli eredi, e tutt' i beni suoi; ed il presente Signor Marchese di Casalnuovo tiene intestata nel Regio Cedolario la Terra di Tufara, la quale non altrimenti, che com' erede di Luigi anzidetto è a lui pervenuta per l' intermezza persona di D. Ferdinando, di D. Luigi, di D. Giuseppe, di D. Cesare, di D. Antonio figlio di Luigi sopraddetto; di maniera tale che, siccome quel Luigi, che fe la transazione nel 1624. possedeva Casalnuovo, e Tufara, il presente Signor Marchese di Casalnuovo, qual erede del medesimo possiede la Terra suddetta di Tufara, ed altri introiti feudali sull' Università di essa *fol. 173. & 174.*

Ma questo non è tutto; il Signor Marchese ha presentato il preambolo di D. Luigi figliuol di Ettore, il qua-

## [ CXXXI ]

quale uopo è trascriverlo nella seguente nota (a).  
 Come va dunque, che non è il presente Sig. Marchese  
 di Casalnuovo erede di coloro, i quali fecero la tran-  
 sazione, se egli stesso ci dà la pruova del possesso, che

R 2 ha

(a) *Fit fides qualiter mediante decreto præambuli ipsius M. C. interposito sub die 28. Aprilis 1635. D. Antonius Pignatellus filius primogenitus, fuit declaratus heres universalis, & particularis Illust. quondam D. Aloysii Pignatelli Marchionis Casalinoi in omnibus bonis feudalibus etiam titulatis, omnibusque & singulis eorum juribus, actionibus quibuscumque, mero, & mixto imperio, jurisdictione, & vassallagio, & omnimoda jurisdictione, & super ducat. 40000. fideicommissi conditi per quondam D. Hæctorem Pignatelli patrem ipsius testatoris tempore transactionis initæ cum Illustri Domina Ducissa Montisleonis pretendentiæ dicti Status, in quibus partitis includitur ejus legitima super restante hereditate ipsius testatoris servata forma ejus testamenti, & in restantibus ducatorum 19000. contentis in tribus partitis in dicto testamento declaratis v3. ducat. 8000. dotium matrum quondam D. Victorie Pappacoda uxoris quondam D. Hæctoris Pignatelli patris dicti quondam Illust. D. Aloysii testatoris, aliisque ducatis 5000. capitalis conventis in emptione terre Tusaria, & aliis ducat. 6000. similiter debitis per dictum Illustrem Ducem Montisleonis ultra supradictis ducat. 40000. fuerunt declarati heredes particulares D. Cesar, D. Joannes, & D. Franciscus Pignatelli filii secundogeniti dicti testatoris, quilibet ipsorum pro equali parte, & portione, & quod unus succedat alteri morienti in pupillari ætate, vel quocumque ab intestato sine filiis legitimis, & naturalibus, ex eorum corporibus legitime descendens, omnibus ita morientibus succedat prædictus D. Antonius eorum frater filius primogenitus ipsius testatoris, & ejus heres universalis in supradicta summa, & bonis feudalibus, & titulatis, inter quos fratres secundogenitos dividantur bona mobilia, & argenti, quæ reperiuntur in hereditate, & post mortem dicti testatoris, cum onere tamen morandi, sine dotandi D. Victoriam, & D. Catarinam Pignatellas eorum sorores, & super dictis duc. 19000. assignare earum dotes pro dicto eorum monachatu in aliquo Monasterio hujus Civitatis ad electionem Illustis D. Isabelle Baritis Marchionisse Casalinoi eorum communis matris, servata forma prædicti instrumenti cum beneficio legis, & inventarii super omnibus bonis, & juribus hereditariis remansis in hereditate prædicta super prædictis bonis, & annuis introitibus respectivis ut supra, tutelaque, & pro eo tempore cura & balia, tam dicti D. Antonii filii primogeniti, quam dictorum D. Cesaris, D. Joannis, D. Fran-*

ha de' beni feudali de' colui, il quale fe' la transazione, e se ci ha presentato il preambolo di Luigi figliuol di Ettore di Turitto? E se il presente Sig. Marchese di Casalnuovo non fosse veramente erede di Luigi, si ricordi però, che questo Luigi ricevendo duc. 17. m. a conto de' duc. 48. m., e la barriatura del sale, cose che ora tiene il Sig. Marchese di Casalnuovo, volle, che tanto i suddetti duc. 17. m., e le compre con essi faciendo, quanto la barriatura del sale restassero perpetuamente, e specialmente obbligati, ed ipotecati alla Duchessa D. Girolama, ai suoi figli, e discendenti maschi *in infinitum*, ed in difetto loro a quelle persone, le quali succeder dovessero in vigor del fedecommesso di Ettore I., con prelazione a tutti, e qualsivogliano creditori di esso D. Luigi, e de' discendenti suoi. Questo patto è scritto nel processo *fol. 33. a r. ad 37. a r.* Ed io tutto intiero l'ho trascritto a carte 40. ad 43. della presente Allegazione. Supplico perciò tutt' i supremi Senatori del S. R. C. a portar nuovamente colà lo sguardo loro, affinchè scomparisca questa seconda eccezione, fondata come l'altra antecedente su di un fatto, che non ha sussistenza alcuna.

**S**iegue la terza eccezione, qual'è questa. Io non ho a chi restituire, dice il Sig. Marchese di Casalnuovo; Imperciocchè i duc. 48. m., ch' Ettore di Turitto, e Luigi suo figliuolo riceverono, furono obbligati, ed ipo-

---

*D. Francisci, D. Victoria, D. Caterina Pignatelli filiorum minorum fuit confirmata in persona predictae D. Isabelle Babilis eorum matris utricis testamentaria, qua se obligavit, & fecit inventarium servata forma juris, prout ex actis praambuli apparet, quibus se refert, ideo se subscripsit. Neapoli die 22. Maji 1638. Thomas Merolla Actuarius, & in fidem &c. fol. 175. a r., & seq.*

ipotecati a D. Girolama Pignatelli, al Duca D. Fabrizio suo marito, e a tutti i figli, e discendenti loro maschi primogeniti *in infinitum*; e questi mancando a coloro, i quali succeder debbono in virtù del fedecommesso di Ettore I., e de' privilegi, onde il fedecommesso suddetto apparisce = *Remaneant, intelligantur, & sint specialiter, & sub verbo signanter cum obligatione pignore, & hypotheca obligata, & hypothecata, atque obligati, & hypothecati, prout illa, & illos prefatus D. Aloysius, ejusque descendantibus masculis primogenitis legitimis, & naturalibus ut supra iterum, & de novo, quatenus opus sit ad majorem cautelam, & non aliter in specie, ut pradicatur obligavit, & hypothecavit predictæ Domina Ducissa absenti, predictoque Domino Duci ante dictis nominibus, & mihi &c. presentibus &c. pro eadem Domina Ducissa, ejusque filiis, & descendantibus masculis primogenitis ex matrimonio predicto in infinitum, & in defectu eorum illis personis, quæ succedere debent virtute fideicommissi facti per quondam Dominum D. Hectorem Pignatellum primum Montisleonis Ducem, & privilegiorum exinde apparentium fol. 35. & a r.*

Or essendo mancati i maschi discendenti da Girolama, e da Fabrizio Pignatelli, la restituzione de' duc. 48. m. deve farsi a coloro, i quali al fedecommesso di Ettore I. son chiamati. Così è in vero, e non altrimenti: Nella persona di Andrea Fabrizio mancarono i maschi discendenti da Girolama, e ci doveano succedere coloro, i quali al fedecommesso di Ettore I. erano chiamati. Or io domando al Marchese di Casalnuovo chi mai sono costoro, i quali dopo la morte di Andrea Fabrizio succeder debbono in vigore del fedecommesso di

di Ettore I? Il fedecommesso è chiaro, i più prossimi *de domo de Pignatellis, servata gradus, & ætatis prerogativa*: Dunque in morte di Andrea Fabrizio vi dovea succedere Giulio Marchese della Sambuca patruo di lui, e nella costui morte ci dovea succedere Niccolò Pignatelli ancor patruo di Giulio; ed i discendenti maschi di D. Niccolò Pignatelli sono quelli, i quali cercano oggi la restituzione de' duc. 48. m., i quali furono promessi in caso di controvenzione a' discendenti maschi di Girolama, e di Fabrizio Pignatelli, ed in mancanza loro a coloro, i quali in vigore del fedecommesso di Ettore succedervi doveano. Come va dunque, che non trova il Sig. Marchese di Casalnuovo a chi fare la restituzione, se vi è il presente Duca di Monteleone discendente mascolo di Niccolò Pignatelli, zio di Giulio Marchese della Sambuca, e gran zio di Andrea Fabrizio, i quali due come congiunti prossimiori allo stesso Andrea Fabrizio succedettero al fedecommesso di Ettore dal menzionato Andrea Fabrizio legittimamente posseduto?

Replica però il Sig. Marchese di Casalnuovo, che costoro non doveano succedere, ma che succeder doveano gli ascendenti suoi, ch'è appunto la question principale, che tra lui, ed il Duca di Monteleone oggi si tratta, della qual questione io finad ora ne ho adombrata l'insufficienza. Ma fingasi, che questo punto resti dubio, farà forse lecito al Sig. Marchese di Casalnuovo di assumere per cosa certa la tesi principale, che si disputa? Sarà questo lecito, quando il Sig. Marchese si formi una nuova loica, e tra le viziose maniere di ragionare scancelli quella, la quale dicesi *perizion di principio*, qual si è tutto il discorso suo.

Paſ.

**P**Assiamo ora alla quarta replica, che pur dalla transazione stessa raccolse l'Avvocato del Sig. Marchese di Casalnuovo. Nel majorasco egli disse sta proibita ogni e qualunque alienazione, anzi sta espressamente proibita la transazione, e quindi non essendo stata la transazione lecitamente fatta, anzi essendo stata fatta contro al divieto del fondatore del majorasco, ella fu nulla di peso, vieppiù perchè cadde su' beni feudali senza assenso del Principe, e conseguentemente la transazione non dà azione alcuna, a chi la fece, ed a' successori di lui per lo possesso de' beni al majorasco soggetti. Ma quando avverrà mai, che ci troviam fuori una volta della *perizion del principio*? La transazione fu nulla, e quindi tutto dev'esser de' chiamati al fedecommesso da Ettore I. E chi mai sono essi cotesti chiamati al fedecommesso di Ettore I? Son io, risponde il Sig. Marchese di Casalnuovo: Così l'Avvocato di lui incominciò, e finì la sua aringa nel dì quando la causa perorossi, senza curarsi di rimuovere tutte quelle obiezioni, che in tre capitoli ho io esposti: dunque il Sig. Marchese di Casalnuovo per suo sistema ha per assoluto, ed indubitato quello, ch'è principalmente in questione? e disputandosi perpetuamente a questo modo, non sarebbe scusato il suo Avversario, se uscisse finalmente una volta da' gangheri? Io però non voglio uscirne, e quindi continuo placidamente a dire, che ancorchè volessi io concedere, che Ettore I. avesse proibita qualunque specie di alienazione, e tra le alienazioni, anche espressamente la transazione, di cui ora si tratta, egli l'avrebbe invalidamente proibita; imperciocchè il proibire le transazioni, è lo stesso, che proibire il ricorso al Giudice, e ri-

e riguardasi perciò questo precetto, come scostumato, e da non doverfi a patto alcuno eseguire: *In hac materia transactionis* (dice il Cardinal de Luca *de fidei-commis. disc. 154. n. 20.*) *habemus, quod etiamsi testator illam expresse ac nominatim prohibuerit, adhuc tale præceptum, utpote contra bonos mores, ac litium nutritivum non remanet obligatorium, liciteque sperni potest* Caccia-lup. *de transact. q. 22.* Soccin. *jun. conf. 32. n. 13. lib. 3.* Rot. *decis. 104. n. 18. decis. 190. n. 27., & decis. 231. n. fin. par. 7. recent., & in aliis.*

Se dunque il fedecommettente avesse proibita assolutamente la transazione, avrebbe proibita una cosa lecita, qual è la transazione, mezzo eguale alla sentenza per finir le liti: ma il prudentissimo Ettore I. tutt' altro ebbe in mente, salvo che proibir le transazioni tra coloro, i quali della pertinenza del suo fedecom-messo avrebbero un tempo disputato. Egli proibì la transazione col successore chiamato al godimento del majorasco, qualora la femmina, la quale farebbe succeduta ne' casi, quando potea succedere, o i figli di lei avessero ricolato di assumere le armi, ed il cognome *Pignatelli*. Ecco il luogo dell' istrumento di fedecom-messo: *Voluit etiam, & disposuit, & disponit, mandavit, & mandat dictus Ill. Dominus, quod si filius, aut filia descendentes ex fœmina, recusabunt assumere cognomen, & arma sua de Pignatellis, ut superius dictum est, & alius, vel alia proximior, ad quem, vel quam forte devolveretur successio dicti ducatus, comitatus, & aliorum bonorum prædictorum aggregatorum, & unitorum secundum formam supradictam, videlicet quod etiam si sit remotior, & secundum Regni constitutiones esset insuccessibilis admittatur in locum dicti, seu dictæ contra-*  
ve-

## [ CXXXVII ]

*venientis, qui successibilis esset casu predicto propter negligentiam, vel non observantiam presentis ordinationis, vinculationis, unionis, & dispositionis ipsius Ill. Domini in assumendo, retinendo, & continuando, tam verbo, quam in scriptis cognomen, & arma predicta; tunc statim, & incontinenti succedat, & ei aperiatur via ad successionem dictorum Ducatus, Comitatus, Baroniarum, Terrarum, Castrorum, Feudorum, jurium, & bonorum predictorum, qui infra annum a die scientiæ agere debeat, juxta formam presentis ordinationis, & dispositionis. Prohibens, & expresse mandans ipse Ill. Dominus, quod nullo modo, nulloque jure possit, nec valeat, cum dicto successore, & proximioribus Ducatus, & bonorum predictorum unitorum transigi, nec pacisci, & sic in perpetuum per successores predictos in casu successibilis secundum formas predictas voluit, & mandavit dictus Ill. Dominus inviolabiliter servari.*

Come si applica dunque questo luogo del majorasco alla transazione con Ettore di Turitto pretendente del majorasco stesso, se la transazione (qualora cotal precetto fosse per legge eseguibile) fu proibita al successore indubitato chiamato nel solo caso di controvenzione al precetto di assumere le armi, ed il cognome *Pignatelli*? Forse le proibizioni si estendono da caso a caso, da persona a persona? Sentiremo ancor questo dopo tante singolarità, che ci è convenuto di sentire in questa causa?

Dalla proibizione poi di alienare, ch'è scritta nello stesso majorasco; e la quale sussiegue la proibizione della transazione nel caso in essa spiegato, niente si può trarre a favore del Sig. Marchese di Casalnuovo, perchè quella riguarda l'alienazione volontaria, che i

S

chia-

chiamati avrebbon fatta in *extraneos* a danno, & in  
*eversionem fideicommissi*, e non riguarda le transazioni,  
 gli accomodi, i laudi, che *inter vocatos*, o tra colo-  
 ro, che il pretendeano avrebbon potuto farli. Leggasi  
 pur quest' altro luogo = *Insuper etiam dictus Ill. Domi-*  
*nus voluit, & vult, disposuit, & disponit, & expresse*  
*mandavit, & mandat, quod dicti Ducatus, Comitatus,*  
*Baronia, Terra, Castra, Feuda, jura, grana quatuor,*  
*domus, & bona superioris, unita, & aggregata ullo un-*  
*quam tempore possint, neque valeant tam per dictum*  
*Ill. Dominum Comitem Barcelli, & descendentes ab eo,*  
*quam etiam per alios quoscunque successores predictos in*  
*presenti actu unionis vocatos ad succedendum in casu suo*  
*singula singulis referendo, quam etiam per quoscunque*  
*successores, ut superius dictum est, in toto, vel in par-*  
*te aliqua etiam minima vendi, donari, permutari, obli-*  
*gari in dotem, aut pro restitutione dotis, aut in solu-*  
*tum dari, subjugari, dismembrari, aut quocumque ritu-*  
*lo alienari, inter vivos, aut in quacumque ultima volun-*  
*tate: nec eis, aut cuilibet eorum aliqua servitus imponi*  
*possit, nec ad aliquem actum alienationis dictorum bo-*  
*norum sic uniorum conjunctim, vel divisim deveniri*  
*possit in quacumque causa, etiam superveniente, tam co-*  
*gitata, quam incogitata, quam etiam in urgentissima ne-*  
*cessitate, ac pia causa, nec pro recuperatione personae*  
*proprie possidentis Ducatum, Comitatum, & bona pra-*  
*dicta unita, & aggregata, vel filiorum suorum, etiam*  
*si forte in carcere detinerentur, vel ab hostibus, seu*  
*infidelibus forte caperentur, nec pro quovis onere dicto-*  
*rum Ducatus, & aliorum bonorum predictorum unio-*  
*rum, etiam si alia non supervissent, super quibus pra-*  
*dicta compleri, & solvi possunt: nisi tantum super non*  
 die-

## [ CXXXIX ]

dicte fructuum a solo separatorum, & perceptorum ut supra casu suo succedente, ut superius dictum est. Nec successores dictorum Ducatus, Comitatus, & bonorum supradictorum unitorum, & aggregatorum possint, nec valeant ullatenus etiam vivente proximior alienante hujusmodi alienationem, donationem, & dispositionem, aut quamlibet diminutionem, vel servitutis impositionem conficere, contrahere, nec approbare, nec ex quavis causa consentire, nec consensum Regium, aut dispensationem impetrare, nec ratificare, aut impetrato uti, etiam si proprio motu Principis concederetur, cum causa, vel sine, nec pro aliis successoribus suis de rato promittere, nec filios, aut successores, aut obligari, vel ratificari facere sub quavis verborum forma, nec talis eorum consensus, obligatio, aut ratificatio valeat, etiam durante vita successoris consentientis, seu obligantis, seu ratificantis; sed omnia, & singula supradicta superius narrata, & supposita per dictum Ill. Dominum ex nunc prout, & e converso casu suo succedente intelligantur, & sine ipso jure nulla, quatenus forte tenderent contra presentem ordinationem, dispositionem, & vinculationem, ac nullius roboris, & nominis, ac si unquam facta fuissent; ita quod uno suo interveniente consensu excluso, alius proximior statim revocare possit: quoniam dictus Ill. Dominus sic voluit, & vult, & ita ei placuit omni tempore servari.

Ma questo neppur è tutto: altro ancor ci resta per chiudere il presente capitolo. Ettore di Turitto, e Luigi suo figliuolo in transigendo, rilasciarono beni feudali, e li rilasciarono *sine assensu*: Nullamente dunque essi operarono, e di un atto nullo nessuna ragione trar ne possono i discendenti di coloro, cui que beni feudali fu-

rono rilasciati: così va ancor dicendo il Signor Marchese di Casalnuovo, e così sempre ritorniamo là donde siamo partiti: sempre dovrò ricordare, che l'Avvocato del Marchese di Casalnuovo *petit principium*, e che assume per suo quello ch'è in questione, cioè, ch'Ettore di Turitto, e Luigi suo figliuolo cedettero quello, che indubitamente loro spettava, il che quanto sia vero, si è innanzi veduto, e non occorre ripeterlo.

Ma chi ha mai detto all'Avvocato del Marchese di Casalnuovo, che su i beni feudali non si può transigere *sine assensu*? e se la ragione de' pretensori fosse dubbia, ed i feudi si cedessero *sine divisione* ad uno de' pretensori, senza pregiudizio del Fisco per la devoluzione, come accadde nel nostro caso, perchè non si potrà transigere *super feudis*, & *super re fideicommissa subjeta*? Io non vo' ricordare al contraddittore un luogo bellissimo di Prato, che di feudi a fedecommesso soggetti appunto ragiona nell'allegato capo 40. del libro 2. delle sue dissertazioni dal num. 22. sino al num. 31., perchè questo scrittore non deve essergli in grazia per quelle brutte stincate, le quali ha date al suo caro *Giorgio*, ma vo' indicarli una molteplicità di luoghi del Cardinal *de Luca*, ove questo *Cujus* del foro sostiene lo stesso. Veggasi dunque in *de fideicomis. disc. 154. n. 19. disc. 172. & seq. de feudis disc. 49. & alibi frequenter*; e vo' farli sentire queste poche parole del *Rotiro* in proposito de' feudi della potentissima casa Sanseverino *conf. 89. lib. 2. n. 2. = Sed hac difficultas facillime remouetur, nam consensus Comitum non intervenit per viam simplicis consensus, sed per viam transactionis inita, seu inceda cum invi-*  
*at.*

Eliffimo Rege donatario, & refutatorio: qua transactio  
 procul dubio fieri potest etiam in præjudicium successorum,  
 qui vocantur ex propria persona ad idem fideicommissum,  
 siue nati sint, siue nondum nati tempore transactionis,  
 quando tamen lis est dubia, & incerta ob dubietatem fa-  
 cti, vel juris, ad text in l. Præses C. de transact. prout  
 multis in specie probat Peregrinus, de fideicom. art. 52.  
 n. 88., & in propriis terminis terminantibus consimi-  
 lis vinculationis familia de Scanambis consuluit Campesius  
 inter consil. Alber. Brunn. consil. l. r. n. 16. vers. ad sex-  
 tum dubium.

Questo poi è massimamente vero, se transigendosi de' feudi  
 quelli restino presso colui, il quale già prima della tran-  
 sazione li possedea, come appunto accadde nella transazio-  
 ne in questione. Ricordiamci però, che D. Girolama Pi-  
 gnatelli possedea il majorasco prima della morte del padre  
 Ettore III., come sta detto nella transazione. Che se bene  
 il Vicerè Zapatta per evitare gl'inconvenienti avesse or-  
 dinato da se il sequestro, il Collaterale non lo appro-  
 vò, ma rimise l'affare al S. C. in termini di giusti-  
 zia, affin di vedersi *quis lise pendente manutenendus*  
*erat*: Che quel sequestro efimero fu tolto dal Vicerè  
 Duca d'Alba subito dopo la transazione col Duca di  
 Nocera, e possedea perciò Girolama Pignatelli *de jure*,  
 & *de facto*, quel, che pretendea tuttavia Ettore di Tu-  
 ritto di spettare a lui i feudi, stando però egli fuori del  
 possesso, e l'Avversaria sua nel possesso: in questo sta-  
 to si fe la transazione, la quale confermando il pos-  
 sesso de' feudi a colei, la quale già *de facto*, & *de jure*,  
*etiam dubio*, se così si voglia dire, li possedea, non  
 tenea bisogno alcuno di assenso del Principe. Malo il  
 contraddittore da uno scrittore, ch' è l'Idolo suo, dal  
 Con.

Configlier de Georgio.

Questo difese la sua terza allegazione per lo patrimonio del Principe di Bisignano, possessore di alcuni feudi venduti da D. Antonio Pignatelli senza assenso. Per la reivindicazione di costesti feudi nullamente alienati si fe nel 1536. una transazione, e questa non ebbe assenso: Si pretendea perciò rescinderla *ob defectum assensus*. L'oggetto dell'allegazione suddetta fu il dimostrare, ch'essendosi li feudi rilasciati a colui, il quale ancorchè ingiustamente li possede per contratto di transazione, non vi abbisognava assenso: moltissime sono le ragioni da colui allegate, ma io son contento di queste poche parole = *Tertia vero exceptio principalis* (ei dice n. 12.) *est transactio: de his enim omnibus fuit transactum in anno 1536. cum solutione ducatorum 12. m.; qua licet careat assensu respectu eorum corporum, quorum possessio erat penes Principem, non indiget assensu, quia tendit ad liberationem, non inducit novam dominii translationem secundum decisionem Capyc. 156. in 3. dub. n. 9. per doctrinam Baldi in cap. 1. de content. inter vassal. & alium de benef. in fin. secundum quam opinionem refert fuisse iudicatum, quod in simili dicitur de re pupilli, vel Ecclesie prohiberi alienari sine decreto, & si remittatur penes possessorem, valet actus sine decreto. Notant DD. in l. si pro fundo C. de transact. quam decisionem Capyc. allegat de Bortis in addit. nova ad constit. Divae memoriae in glos. verb. transactiones; propterea non potest in dubium revocari transactio respectu corporum, quorum possessio erat penes Principem.*

Così la discorre il campione del mio Avversario in un caso, nel quale il possessore invalidamente possede prima

## [ CXLIII ]

ma della transazione, perchè avea comprati feudi *sine assensu*. Non darà egli dunque una mentita al *Giorgio*, come l'ha data al Reggente *de Ponte*, ed al povero *Teodoro*: Ma se mai gli venisse ancor questo mal talento, gli passerà senza meno con sentire le seguenti parole di *Altissimi* al citato consiglio<sup>9</sup> di *Rovito* n. 7. non dette di suo capo, ma coll' autorità di 13. Autori, che distintamente cita = *qua (solemnitates praesertim Regius assensus) non requiruntur, quando res, de qua fit transactio remanet penes possessorem fideicommissi, vel majoratus, aliqua pecunia adversario data, ea ratione, quia ex ea non sequitur rei alienatio, sed potius retentio. DD. in l. pro fundo C. de transact.*

Ma per convincere un ostinato, io rimando l'avversario ad un altro campione, Monsignor *Rocca*, di cui parlerò non molto stante. Questi sostiene nel Consulto presentato negli atti dal Marchese di *Casalnuovo*, che le transazioni *etiam super feudis* possano farsi *in re dubia*, ma risolve l'opposizione, perchè la ragione del Marchese nel 1622. era chiarissima. Veggasi la sua *disputaz. 2. n. 51. & 52.*

## C A P O V.

*Si dimostra l'incompatibilità dell'azione di nullità di transazione, e di successione nel majorasco in vigore del patto contenuto nella transazione che s'impugna, di dover, cioè succedere al majorasco suddetto nel caso, che accadde nel 1677. della morte senza discendenti di Andrea Fabrizio Pignatelli, coloro i quali, in vigor del majorasco stesso succeder vi debbono.*

**C**ONVINTO finalmente, ma non persuaso l'Avvocato del Signor Marchese di Casalnuovo, che l'azione della nullità della transazione del 1624. urta nell'eccezione *litis finita, & restitutionis accepti*, e che né gli arzigogoli del *de Giorgio*, nè le sue pensate lo allontanano da questi due scogli, imbrandisce un'altra spada, che crede più tagliente, ed acuta. Egli ci ricorda, che nella transazione anzidetta fu espressamente convenuto, che il majorasco controverso passasse a tutti li maschi discendenti da Girolama Pignatelli figliuola d'Ettore III., e da Fabrizio Pignatelli figliuolo di Giulio Marchese di Cerchiara, e nella costoro mancanza passasse a coloro, i quali succeder vi dovevano in vigore del majorasco medesimo, e mancando ancor costoro, restassero salve, ed illese le ragioni di effo

## [ CXLV ]

esso Ettore per gli suoi discendenti maschi . Gioverà qui presentar di nuovo le parole del patto = *sub conditione tamen, quod in defectu filiorum, & descendentium masculorum ex predicto matrimonio, succedant, & succedere debeant illæ personæ, quæ succedere debent virtute dicti fideicommissi, & privilegiorum prædecessorum Dominorum Ducum Montisleonis, & in defectu etiam ipsarum personarum remaneant, & sint salva, & illæsa omnia jura predicti D. Hectoris pro ejus descendibus masculis ex corpore legitimis, & naturalibus fol. 100. ad 102.*

Ecco dunque dice l' Avvocato del Signor Marchese riforto il dritto de' discendenti da Ettore di Turitto, conciossiachè i discendenti maschi di Girolama, e di Fabrizio di Cerchiara finirono in Andrea Fabrizio, figliuolo di Ettore IV. figliuol di essi Girolama, e Fabrizio: così è andato egli dicendo in due suppliche, come ho io innanzi raccontato, volendo giustificare le sue repliche alla restituzione di ciocchè Ettore di Turitto, e Luigi suo figliuolo aveano ricevuto.

Prima però di venir a rispondere a questa seconda azione, o replica alle nostre eccezioni ch'essa sia, uopo è avvertire, che di quest'azione, o replica, l'Avvocato del Marchese di Casalnuovo n'è debitore a Monsignor Rocca Vescovo d'Ischia, un consulto del quale ha posto negl'atti, come testè ho detto *fol....* Ciò che potea tralasciar di fare, perchè Monsignor Rocca lo inserì nelle sue disputazioni, ed è propriamente la seconda in ordine d'esse: Monsignor Rocca però seppe quello, che un altro Avvocato di D. Antonio Pignatelli per sua sciagura non seppe nel 1679. Di quest'altro Avvocato, il cui nome io ignoro, il Signor Marchese di Casalnuovo ha posto

T

ne-

negli atti un' allegazione stampata , dal tenore della quale si scorge , che dotto , e giudizioso uomo esser dovea , ed in questa allegazione non si cerca il majorasco in vigor del patto soprascritto ; ma si cerca , perchè si deferì desso nel 1622. ad Ettore di Turitto , il quale per poco avea trasfatto il suo dritto , onde assumea colui , che non avea potuto pregiudicare i successori suoi : le parole di questa allegazione io le ho trascritte a carte 44. e 45. in nota . Monsignor *Rocca* però dovea saper più di teologia , che di legge , e dovea specialmente esser nemico della verità del fatto , perchè laddove l'altro Avvocato del Marchese di Casalnuovo tutto si affanna , per dimostrare la prossimiorità di Ettore di Turitto all' ultimo maschio discendente da Ettore I. , qual fu Ettore III. , Monsignor *Rocca* per contrario assume questo fatto per provato , come appunto fa oggi l' Avvocato del Marchese di Casalnuovo , e su questo fondamento di arena innalza il suo edificio , di non poter le femmine escluse contendere coll' agnato rimoziore espressamente chiamato , senza brigarsi di esaminare , se questo è perpetuamente vero , e se siavi caso , in cui la femmina discendente dal maschio possessore del majorasco sia ammessa , ancorchè il majorasco sia agnaticio familiare : e dopo avere sulle generalità cinguettato passa a dire , che cessava ogni dubbio , per effetto del patto sopraddetto .

Monsignor *Rocca* adunque ha somministrato questo argomento all' Avvocato del Marchese di Casalnuovo . Io però gli dimando : avete voi istituita questa azione ? Si rispose egli in Ruota , quando io di ciò lo interrogava : ma essendosi letta la supplica , colla quale avea aperto il giudizio , si vide , che avvegnadiochè avesse enun-

zia:

ziato questo luogo dell' istrumento di transazione, conchiudeva poi doverfi la transazione stessa dichiarare nulla, invalida, inefficace, e lesiva, come *facta dolo, & mala fide*, come può vederfi a carte 50., ove lunghi pezzi di quella ho io trascritti.

Dunque questa seconda azione non si è formalmente dedotta, e nel S. R. C. uopo è, che le azioni s' istituiscano *conceptis verbis*, specialmente quando una ne sia stata istituita, la quale coll' altra non sia compatibile: Nè giovano, o le enunziative di una seconda azione, o le ragioni, che da essa si traggono, come ha fatto l' Avvocato del Signor Marchese di Casalnuovo, il quale ha creduto di averla già dedotta, di maniere che così rispose in Ruota, e così in fatti replicando all' istanza del Duca di Monteleone, con cui chiedeva la restituzione delle quantità ricevute, scrisse in una seconda supplica, *supplicans utramque actionem deduxit, & cumulavit fol. 218.*

Il Duca di Monteleone però non vuol brigare su questo, ed ancorchè sia certo, che questa seconda azione non sia stata dedotta, pur senza pregiudizio del vero lo ammette, per ricordare però al Signore Marchese di Casalnuovo, che avendo egli dedotte due azioni contraddittorie, dee necessariamente scegliere qual delle due vuol proseguire. Se egli vuol proseguire quella della nullità della transazione, che in verità unicamente ha dedotta, egli non può proseguire la seconda, la quale discende da un patto di quel contratto, ch' egli vuole, che sia nullo, invalido, inefficace, e lesivo, come il Duca con istanza ha formalmente opposto *fol.....* Deve dunque eleggere, giacch' è in libertà sua di farlo, nè della scelta dovrà pentirsi, perchè se per ven-

tura scegliesse la seconda azione discendente dal patto innanzi trasritto, siccome resterebbe allora ferma la transazione, si libererà dal timore di restituire le quantità, che con quella transazione ricevette: Ed ecco il compenso che riporterà dall'importunità del Duca, il quale vuole, che a tutti i patti dichiarati meglio le sue intenzioni.

Il Signor Marchese di Casalnuovo però non è uomo da abbondare in cortesie: egli si ostinerà a dire, che ha dedotte tutte, e due le azioni, e che tutte, e due vuole cumulativamente proseguirle: vediamo dunque se dica bene, o male.

Allora quando ad un'attore più azioni competono, e queste nella loro origine sono tra loro contrarie, non possono al certo cumulativamente dedursi. Più esempi ci somministrano le leggi di azioni tra loro contrarie: Io ne scelgo uno, che mi somministra la legge *r. C. de furt.* In questa si figura il caso di un padrone, i cui servi avean dato altrui danajo, col quale erasi comprato un fondo. Avrebbe potuto il padrone aggire con azione di furto contro a colui, cui gli schiavi avean dato il danajo: Avrebbe ancor potuto, approvando il fatto de' servi aggire con azione di mandato: e forse il padrone era cotanto uom da bene, che voleva fare l'una, e l'altra cosa. Ma gl'Imperadori Severo, ed Antonino gli fecero sentire, ch'elegesse o l'una, o l'altra azione, cioè o quella di furto, o quella di mandato. Ecco le parole loro = *Si pecunia tua, mandantibus servis tuis, quidam pradia comparaverint, eligere debes, utrum furti actionem, & conditionem, an mandati potius inferre debeas.*

Su questo testo è da udirsi la chiosa = *Si mandato servo-*  
*tum*

*rum tuorum, ex pecunia tua quis pradium, vel rem aliquam sciens, volente te, comparaverit, an cum eo furti, & mandati, quasi ex contractu servi tui sibi acquisita sit actio, agere possis, quaritur? Respondeo, quod electionem habes, vel mandati, vel furti, sed simul non; quia agendo mandati comprobas factum servi tui, agendo furti non approbas, & ita esses tibi contrarius, quod esse non debet.*

Applichiamo ora il testo, e la spiega del testo al fatto.

Il Marchese di Casalnuovo vuol aggire in vigore di un patto contenuto in un istrumento, che contemporaneamente dice effer nullo: Vuole dunque due cose contraddittorie, perchè volendo eseguire il patto, dice, che l'istrumento è valido: Volendo annullar la transazione, dice che l'istrumento è nullo. Vuole, e disvuole tutto insieme. Volendo aggire in vigor del patto, *approbat instrumentum*, volendo dichiararlo nullo, *improbat instrumentum*. *Est igitur*, gli direbbe la chiosa *sibi contrarius, quod esse non debet*. Se vi abbia chi desidera ulterior dimostrazione di questo assunto, e come le azioni contrarie, qual' è questa non mai cumulativamente possano dedursi, può vedere la *controversia* 18. di *Giambattista Odierna*, ove troverà di che soddisfare la sua giusta curiosità, colle risposte a quanto forse per adombrar un punto così chiaro potrebbe altri pensare, perchè in quanto a me mi rimango dal dire altro, essendo ora mai del lungo viaggio già fatto stanco, e delassato.

E qui è bene avvertire, che questa seconda azione è inutile assai più della prima, perchè essendo stata valida la transazione del 1624., il majorasco di Ettore s'immise nella linea di Palamede fratello di Carlo,

pa-

padre di Ettore I., come dall' albero riprodotto dal Sig. Marchese di Casalnuovo si par chiaro. Or immesso il majorasco in quella linea, evacuato di maschi un colonnello di essa, dovea succedervi, in vigore del fedecommesso di Ettore I. il maschio di cognome *Pignatelli*, il quale in tempo dell' estinzione de' maschi del colonnello stesso sarebbe stato all' ultimo possessore il più prossimo; e così appunto fu convenuto nell' istrumento del 1624. = *succedant illæ persone, quæ succedere debent virtute fideicommissi*. In tempo della estinzione de' maschi di un colonnello discendente da Palamede, in cui il majorasco erasi nel 1624 immesso, il più prossimo della linea di Palamede era Giulio Marchese della Sambuca, patruo di Andrea Fabrizio, ultimo possessore del majorasco, e morto poco avanti Giulio Marchese della Sambuca, il più prossimo della stessa linea di Palamede era D. Niccolò Pignatelli patruo di Giulio, il quale fu marito di D. Giovanna, figlia di Andrea Fabrizio, e dal quale discende il Duca di Monteleone. Se così è a che giova quel patto al presente Marchese di Casalnuovo? Gli gioverà quel patto, quando all' ultimo maschio *Pignatelli* possessore del majorasco, esso, od un individuo della sua linea si troverà più prossimo a tutti, per poter succedere in vigore del fedecommesso di Ettore I. Così l'Avvocato di Casalnuovo, di cui ignoriamo il nome, interpretava quel patto, e così deve interpretare, e non già come piacque a Monsignor *Rocca*, e come piace al presente Avvocato del Marchese di Casalnuovo, il quale *inflat easdem tibias* con Monsignor *Rocca* anzidetto.

Se però il Sig. Marchese di Casalnuovo ricusa la cortesia

tesia di eleggere una delle due azioni, egli ne usa un'altra al Duca di Monteleone. Questo Cavaliere lo ha richiesto, perchè dichiararsi, qual delle due azioni vuol proseguire, e proseguendo l'ultima, gli si è indicato il profitto, che ne ritrae: Ma egli invece di dichiarare, risponde, che vuole, che il Duca dichiararsi, se si vuol servire della transazione, giacchè l'eccezione della restituzione delle quantità ricevute gli fa dubitare, che possa esso Duca rinunciare alla transazione. Egli il Marchese non vuol rispondere al Duca, ma questi gli risponde subito, e perchè vegga, quanto rispetto ha colla persona di lui, gli risponde colle parole di un Giureconsulto in l. 16. ff. de transact. = *Qui fidem licita transactionis rupit, non exceptione tantum (cioè litis finita) submorabitur, sed etiam poenam, quam si contra placitum fecerit, rato manente pacto, stipulanti recte promiserat, prestare cogetur.*

E se di questa corta risposta si offendesse il Sig. Marchese, il Duca gli risponde più a lungo colle seguenti parole del S. R. C. presso Afflitto in d. decis. 220. = *Fuit votatum in Consilio, quod dicti conjuges debebant offerre restitutionem castri, si volunt rescindere transactionem . . . . Nec obstat, si dicatur, quod Ladislaus talem oblationem non acceptasset, ex quo vult stare transactioni, quia, stante clausula apposita in instrumento transactionis, videlicet, rato manente pacto, operatur in favorem ejus, qui servat contractum, non autem in favorem ejus, qui contravenit, immo operatur in ejus odium.*

**S**Iamo già al termine di questa aringa. Altro non resta, se non se ammainar le vele del dicorso, e rec-

capitolare brevissimamente. Il giudizio istituito dal Sig. Marchese di Casalnuovo manca di tutti li requisiti necessarj. Egli cerca un majorasco, e questo dov'è mai? Negli atti non vi è sicuramente, perchè le copie informi, e senza lealtà, con esemplo tutto nuovo ora la prima volta si veggono presentate per fondamento di un giudizio. Se la scrittura legale del majorasco si fosse esibita, il difetto di registrazione l'avrebbe fatta apparire nulla, ed invalida come le due figliuole di Ettore III. la riputarono, avendosi divisa tutta l'eredità del padre loro in due porzioni eguali, una ritenendo tutti li corpi, e l'altra la metà del prezzo di essi. Se il majorasco fosse stato valido, ed esistente, Ettore di Turitto era escluso, perchè ritrovandosi nel grado XI. coll'ultimo possessore del majorasco, era preceduto da Fabrizio, figliuol di Troilo, il quale era in grado X., ed era contraddetto da Fabrizio di Noja, il quale era nello stesso grado XI., se però fino a questo grado il fedecommesso di Ettore I. si estendea. E Fabrizio di Troilo congiunto con Ettore III. se avesse acquistato il majorasco lo avrebbe trasmesso a Fabrizio di Noja, con cui era congiunto in VII. grado, o a Giulio di Cerchiara, cui era congiunto in grado VIII. come dimostra l'albero stesso. Tutti costoro poi erano esclusi da Girolama figliuola di Ettore III. maritata con Fabrizio Pignatelli nipote *ex filio* dell'anzidetto Fabrizio di Noja. Costei vantava una consulta per se del S. R. C. Napoletano, ed avea avuto il possesso vero, e reale di tutti li beni, *patre vivo*: e se il Consiglio d'Italia opinò diversamente, l'articolo della successione della femmina maritata *in familia* rimase dubbio rispetto a Fabrizio di Troilo, il qua-

## [ CLIII ]

quale era l'agnato proffimiore, e non già rispetto ad Ettore di Turitto, il quale trovavasi in un grado più rimoto. E se dubbio fosse stato l'articolo rispetto ad esso Ettore di Turitto, in questo dubbio si fe la transazione, dalla quale ne ritrasse egli per se, e per gli discendenti suoi ducati 48. m., che il presente Signor Marchese di Casalnuovo sta godendo in santa pace, e godranno pur le femmine discendenti da lui, se estinguendosi la sua discendenza masculina, queste si mariteranno con un Cavaliere di cognome *Pignatelli*: si riservò con essa la ragion di succedere al majorasco di Ettore, caso che mancando i maschi di Girolamo Pignatelli, in vigor del majorasco medesimo i discendenti suoi fossero a quello invitati: e per contrario rinunziò con D. Luigi suo figliuolo per se, e per gli discendenti suoi al majorasco di Ettore I. rinunziò a tutte le leggi, e decisioni di Magistrato, al dolo, alla lesione, ancorchè enormissima, e promise di non mai a tali patti contrariare: anzi per patto espresso, ed esso, e Luigi suo figliuolo promisero di restituir li ducati 48. m., che ricevevano, caso che la transazione suddetta in qualunque maniera impugnassero, e promisero la restituzione suddetta *per Aquilianam stipulationem*, colla clausola *RATOMANENTE PACTO*. Anzi Luigi all'osservanza delle cose anzidette, obbligò se, i suoi eredi, e successori, ed i beni tutti suoi coll'ipoteca speciale de' ducati 48. m., stabilendo fu di essi una ragion di prelazione per gli discendenti maschi di Girolamo Pignatelli, e di Fabrizio marito di lei, ed in mancanza di costoro, per coloro i quali al fedecomesso succeder doveano in virtù del majorasco di Ettore I. Duca di Monteleone. Posti questi fatti, li qua-

li tutti fonosi dimostrati , avendo il presente Signor Marchese di Casalnuovo tentato d'impugnar la transazione anzidetta , ed essendo egli discendente , ed erede di Luigi Pignatelli Marchese di Casalnuovo , che ben due volte ratificò la transazione , gli è stata opposta l'eccezione *litis finis* , & *restitutionis accepti* , e per legge non meno , che per decisioni antiche , e recenti del S. R. C. si è dimostrato , che non può egli scalfare questi due scogli , a cui le leggi violentemente lo spingono , perchè insufficienti sono le repliche tutte , che la mente ferace dell' Avvocato di esso Signor Marchese , o ha prese a prestito dal Consigliere de Giorgio , o ha creduto di rintracciare nell' istrumento stesso di transazione . Ultimamente gli si è opposto , che dichiararsi , se vuole aggire per la pretesa nullità della transazione , o vuole , quella restando ferma , aggire per la consecuzione del majorasco in vigore della riserva , che Ettore , e Luigi Pignatelli si fecero , nel caso , che i discendenti maschi di Girolama Pignatelli fossero venuti a mancare , essendo che incompatibili sono tra loro le azioni di nullità di transazione , e di esecuzione di un patto in quella transazione stabilito , essendosi pur anche soddisfatto alla domanda di esso Signore Marchese , il quale affettava di non sapere , se domandando il Duca di Monteleone la restituzione delle quantità ricevute , volesse , o non volesse stare alla transazione , in vigor della quale quelle quantità eransi pagate . Questo è tutto il complesso della causa tra il Duca di Monteleone , ed il Marchese di Casalnuovo . Io l'ho disputata come il meglio per me si è potuto . Ma ella di disputa non abbisogna : Abbisogna solo di una seria riflessione de' supremi Senatori del